

PTCP

Piano territoriale di coordinamento provinciale

L.R. 56/77 e s.m.i. - D.Lgs. 267/00 e s.m.i.

Adozione D.C.P. n. 207 del 28.07.2005
Integrazione con D.C.P. n. 269 del 18.09.2006

Approvato con D.C.R. n. 240-8812 del 24.02.2009
pubblicato sul BUR n. 10 del 12.03.2009

adeguamento alla D.C.R. n. 240-8812 del 24.02.2009
di approvazione regionale.

Gruppo di progetto

Collaboratori e contributi interni:

Direzione di progetto
con

ing. Giorgetta J. Liardo
arch. Veronica Platinetti
arch. Enrico Giordano
geol. Mauro Falco
geol. Cesare Cuzzi

Consulenze esterne:

Consulenza generale
Consulenza legale
Studio geologico
Mosaicatura PRG
Studi idraulici

Studio Mellano associati
avv. Piero Golinelli
geol. Stefano De Bortoli
arch. Claudio Manachino
Insieme ingegneria
Studio Associato
arch. Donatella Meucci
Polithema
G.T.M. s.r.l.

Reti ecologiche e VAS
Analisi del Rischio
Allestimento cartografico

Contributi per l'adeguamento

Dirigente
con

dott. Manuela Ranghino
arch. Francesca Furno
arch. Enrico Giordano
arch. Cristiana Merani
arch. Paola Lamberti
arch. Veronica Platinetti
avv. Piero Golinelli
arch. Sara Bindi Fortoni

Consulenze esterne:

P3

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Aprile 2011

INDICE GENERALE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 - Natura del Piano.....	4
Art. 2 - Finalità del Piano	4
Art. 3 – Contenuti del Piano	5
Art. 4 – Elementi costitutivi del Piano.....	5
Art. 5 – Attuazione del Piano.....	7
Art. 6 – Misure di salvaguardia	8
Art. 7 – Coordinamento della spesa pubblica del Piano	8
Art. 8 – Adeguamento dei Piani Regolatori Generali, dei Piani di Settore e dei Piani di Sviluppo delle Comunità Montane.....	9
Art. 9 – Controllo dell’attuazione del Piano	9
Art. 10 – Ambiti di Pianificazione e Progettazione a livello Provinciale-	10
TITOLO II - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO QUALE SISTEMA DI ECOSISTEMI	17
Art. 11 – Sistemi ambientali a valenza naturalistica e paesistica e modalità di revisione dei confini	17
Art. 12 – Zona 1: Sistema delle reti ecologiche – Macchie e corridoi primari a matrice naturale (Zona 1.a), Macchie e corridoi secondari a matrice mista (Zona 1.b), Elementi di appoggio ad alta valenza ambientale (Filari) e elementi puntuali di appoggio (fontanili- bacini lacustri).....	18
Art. 13 – Zona 2: Sistema naturale e seminaturale – Ecosistemi di montagna e collina ad alta naturalità	22
Art. 14 – Zona 3: Sistema agricolo semi-naturale - Ecosistemi coltivati o ad uso misto.	24
Art. 15 – Zona 4: Sistema agricolo diversificato – Ecosistemi ad alta eterogeneità .26	
Art. 16 – Zona 5: Sistema agricolo industrializzato – Ecosistemi a bassa eterogeneità	28
Art. 17 - Ambiti di recupero, rinaturalizzazione e ridefinizione ambientale.....	29
Art. 18 – Aree di salvaguardia	30
TITOLO III – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI STORICO-CULTURALI E AMBIENTALI	31
Art. 19 – Beni storico-culturali e ambientali	31
Art. 20 – Sistema della viabilità storica.....	32
Art. 21 – Sistema dei Canali irrigui.....	33

Art. 22 – Sistema della viabilità a carattere storico-culturale e paesistico e della tradizione locale.....	35
Art. 23 – Beni e insediamenti culturali storico-architettonici	37
Art. 24 – Testimonianze storico-architettoniche, documentarie, rurali: Cascine e Baite.....	38
Art. 25 – Beni culturali storico-architettonici rurali: Grange di Lucedio.....	40
Art. 26 – Beni ambientali geomorfologici	42
Art. 27 – Beni ambientali idrogeologici	43
Art. 28 – Centri storici	44
Art. 29 – Insediamenti urbanistici storico-architettonici.....	47
Art. 30 –Zone archeologiche - Progetto di elaborazione di una mappa del rischio archeologico.....	49
Art. 31 –Zone ambientali geomorfologiche	51
Art. 32 – Progetto di valorizzazione e recupero del sistema di canali Cavour, Depretis, Farini, Naviglio di Ivrea.....	51
Art. 33 – Progetto di valorizzazione dei percorsi storici delle vie Francigene.....	52
Art. 34 – Progetto di valorizzazione del “Sistema delle Grange di Lucedio”, degli “Itinerari storico paesistico/turistici del fiume Po”, del “Sistema dei castelli di pianura” e del “Sistema delle piccole stazioni della rete regionale”,.....	53
Art. 35– Progetto di valorizzazione delle antiche miniere.....	55
TITOLO IV - PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO	56
Art. 36 – Norme generali	56
Art. 37 – Misure di tutela dal dissesto idrogeologico - prescrizioni.....	57
Art. 38 - Misure di tutela delle acque superficiali	62
Art. 39 - Misure di tutela delle acque sotterranee.....	64
Art. 40 – Attività di estrazione degli inerti.....	66
Art. 41 –Interventi per la difesa idrogeologica della città di Vercelli.	67
Art. 42 – Interventi per la difesa idraulica - Interventi sul reticolo idrografico minore nei Comuni di Crescentino, Fontanetto Po, Palazzolo e Trino.....	68
Art.43– Progetto di traversa di derivazione della Roggia Marchionale sul fiume Sesia in Comune di Gattinara.....	70
Art. 44 - Progetto di caratterizzazione idrogeologica dell’acquifero profondo della pianura vercellese	71
Art.45 – Progetto di rete pluviometrica, idrometrica e di monitoraggio di sorgenti sul territorio provinciale	71
TITOLO V - ASSETTO INSEDIATIVO ED INFRASTRUTTURALE	72
Art. 46 – Ambiti territoriali e modalità di intervento.....	72

Articolo 47 - Disposizioni per la pianificazione urbanistica territoriale	77
Articolo 48 - Il Piano Provinciale dei trasporti e della mobilità.....	81
Articolo 49 - Disposizioni per il Piano provinciale del traffico per la viabilità extraurbana.....	83
Articolo 50 - Disposizioni per la localizzazione e la organizzazione dei servizi sanitari, socio-assistenziali, scolastici e commerciali.....	84
Articolo 51 - Disposizioni per gli ambiti di riordino e sviluppo urbanistico.....	85
Articolo 52 - Disposizioni per gli ambiti di riqualificazione urbanistica	85
Articolo 53 - Disposizioni per le aree di interesse ambientale e turistico	89
Articolo 54 – Disposizioni per le strutture ed insediamenti di interesse turistico sportivo – ricreativo a valenza provinciale	90
Articolo 55 - Disposizioni per le zone per servizi ed infrastrutture	92
Articolo 56 - Disposizioni per la rete della viabilità e delle infrastrutture di interesse provinciale.....	93
Articolo 57 – Progetto della viabilità ciclabile	94
Articolo 58 - Fasce di rispetto delle infrastrutture viarie	94
Articolo 59 - Disposizioni per la rete della viabilità di rilievo territoriale.....	94
Articolo 60 - Disposizioni per il sistema ferroviario e a fune.....	96

ALLEGATO A: ELENCO DEGLI ELABORATI COSTITUENTI IL P.T.C.P.

ALLEGATO B: RIFERIMENTI NORMATIVI

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Natura del Piano

- 1.** Il Piano Territoriale della Provincia di Vercelli (P.T.C.P.) è piano territoriale di coordinamento provinciale ai sensi delle vigenti leggi. Esso delinea l'assetto strutturale del territorio della provincia, in conformità agli indirizzi del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) e della programmazione socio-economica della Regione.
- 2.** Il P.T.C.P. è altresì piano di tutela e valorizzazione dell'ambiente naturale nella sua integrità, ed in specie nell'ambito della protezione della natura, della tutela delle acque, della difesa del suolo e del paesaggio.
- 3.** Il P.T.C.P. considera in modo specifico il valore paesistico del territorio della provincia e costituisce piano di tutela e valorizzazione del paesaggio e delle specificità di questo, a tutti gli effetti di legge.
- 4.** Il P.T.C.P. considera l'intero territorio della Provincia di Vercelli.
- 5.** Attraverso il P.T.C.P. la Provincia esplica i compiti propri in materia di pianificazione del territorio che le sono attribuiti dalla legislazione regionale, nazionale ed in particolare dal D.Lgs 267/00.

Art. 2 - Finalità del Piano

- 1.** Il P.T.C.P. orienta l'attività della Provincia, dei Comuni e delle Comunità Montane per il governo del territorio nell'ambito delle rispettive competenze, ed assicura la tutela e la valorizzazione della realtà d'interesse storico e culturale, nonché la tutela e la valorizzazione di cui al comma 2 dell'articolo 1.
- 2.** Le disposizioni del P.T.C.P. perseguono, nel loro insieme, l'obiettivo di assicurare uno sviluppo sostenibile che salvaguardi il diritto di tutti, anche delle generazioni future, a disporre, con pari possibilità, delle risorse del territorio provinciale; perseguono altresì l'obiettivo di valorizzare l'identità del territorio medesimo, assicurandone la stabilità ecologica e rendendone evidenti e fruibili i valori.
- 3.** Le finalità del P.T.C.P. sono perseguite dalla Provincia con la partecipazione degli altri enti locali e delle amministrazioni interessate, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, responsabilità istituzionale, leale collaborazione fra enti, trasparenza, economicità, semplificazione ed efficacia dei procedimenti amministrativi.
- 4.** Il P.T.C.P. risponde agli adempimenti che gli sono affidati dal Piano Territoriale Regionale verificandone, integrandone o specificandone le previsioni. In particolare il P.T.C.P. integra le previsioni di tutela e

valorizzazione del P.T.R. relative al Sistema delle emergenze paesistiche (art. 7 NTA PTR), al Sistema del verde (art.8), alle Aree protette nazionali (art. 9) e regionali (art.10), alle Aree con strutture colturali di forte dominanza paesistica (art. 11), alle Aree ad elevata qualità paesistico ambientale (art. 12), al Sistema dei suoli ad eccellente (art. 13) e buona produttività (art.14), ai Centri storici (art. 16) ed alla Rete dei corsi d'acqua (art.20).Il PTP inoltre integra e sviluppa gli indirizzi di governo del Territorio del PTR in relazione alla Rete ferroviaria (art.21) alle Autostrade (art.22), alla rete stradale regionale (art.23), ai Centri intermodali (art.24), agli Aeroporti (art.25), ai Servizi di area vasta (art.26), alle Aree produttive (art.27), ai Centri (art.34), alle Dorsali di riequilibrio Regionale (art.35), alla Zona di ricarica della falda (art.37).

Art. 3 - Contenuti del Piano

1. Il P.T.C.P. definisce:
 - a) le porzioni di territorio da sottoporre a particolare disciplina ai fini della tutela delle risorse primarie, della difesa del suolo dal dissesto idrogeologico, della prevenzione e difesa dall'inquinamento;
 - b) le porzioni di territorio da sottoporre a particolare disciplina ai fini della tutela e della valorizzazione dei beni storico-architettonici ed ambientali, delle aree protette e delle aree di interesse paesaggistico e turistico;
 - c) i criteri localizzativi per le reti infrastrutturali, i servizi, le attrezzature e gli impianti produttivi e commerciali di interesse e livello sovracomunale;
 - d) i criteri, gli indirizzi e le principali prescrizioni che devono essere osservati nella formazione dei piani a livello comunale o di settore; il P.T.C.P. precisa quali sono le eventuali prescrizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina urbanistica comunale vigente e vincolanti anche nei confronti dei privati;
 - e) i casi e gli ambiti territoriali nei quali la specificazione o l'attuazione del P.T.C.P. è devoluta, anche attraverso all'impiego di intese fra pubbliche amministrazioni e fra queste e soggetti privati, ad altro strumento, o progetto, o complesso coordinato di progetti.

Art. 4 - Elementi costitutivi del Piano

1. Il P.T.C.P. è costituito dagli elaborati elencati nell'ALLEGATO A alle presenti norme.
2. Le disposizioni contenute negli elaborati di cui alla lettera "c)" – Norme Tecniche di Attuazione dell'ALLEGATO A hanno efficacia di prescrizione, o di indirizzo o di direttiva.
Gli elaborati di cui alla lettera "b)" (Tavole P.2.A; P.2.B; P.2.C; P.2.D; P.2.E)" dell'ALLEGATO A rappresentano i luoghi ove devono essere applicate le disposizioni del P.T.C.P. e recano disposizioni essi stessi.
I restanti elaborati del P.T.C.P. di cui alle lettere "a)" (Relazione Illustrativa) e "d)" (Allegati) contengono elementi giustificativi ed illustrativi delle scelte e delle disposizioni.

3. Le disposizioni del P.T.C.P., ove non espressamente rivolte a specifici destinatari, sono indirizzate a tutti i soggetti interessati alle azioni e alle situazioni contemplate dalle norme stesse; le disposizioni del P.T.C.P. possono essere:
 - a) prescrizioni immediatamente vincolanti;
 - b) prescrizioni che esigono attuazione;
 - c) direttive;
 - d) indirizzi.
4. Le **prescrizioni immediatamente vincolanti** hanno quali destinatari tutti i soggetti, pubblici e privati, che operano nel territorio provinciale; esse si applicano, senza necessità di previa ricezione da parte di strumenti o atti subordinati, a far data dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del piano approvato, a tutti gli interventi, anche settoriali e dei privati; tali prescrizioni, nel caso in cui contrastino con gli strumenti di pianificazione urbanistica, con i regolamenti o con progetti, programmi o piani di settore non sovraordinati prevalgono sugli strumenti, sui regolamenti, sui progetti, sui programmi e sui piani medesimi; gli strumenti di pianificazione, i regolamenti e i piani che dispiegano i loro effetti nel tempo devono comunque essere adeguati alle prescrizioni di cui al presente comma.
5. Le **prescrizioni che esigono attuazione** hanno quali destinatari i soggetti pubblici in quanto autori di strumenti di pianificazione, di regolamenti, di progetti, programmi o piani di settore non sovraordinati che incidono sul territorio; tali prescrizioni si applicano pertanto ai soggetti pubblici e privati che in concreto operano sul territorio, solo in seguito alla ricezione delle prescrizioni medesime negli strumenti e negli atti predetti, che devono comunque essere adeguati alle prescrizioni del presente comma.
6. Le **direttive** consistono in disposizioni specifiche rivolte alla pianificazione locale e settoriale non sovraordinata, ai regolamenti, ai progetti e ai programmi, alle quali i soggetti interessati adeguano gli atti di loro competenza, potendo peraltro discostarsi dalle direttive medesime ove sussistano e siano rese esplicite obiettive ragioni che conducono ad una scelta diversa.
7. Gli strumenti di pianificazione, i regolamenti, i progetti ed i piani di settore non sovraordinati che incidono sul territorio traducono gli **indirizzi** nella realtà locale attraverso all'interpretazione, all'approfondimento e alla precisazione che risultano necessari; lo scostamento dagli indirizzi richiede idonea motivazione; gli strumenti, i regolamenti e gli atti predetti devono comunque risultare compatibili con i criteri dettati dal P.T.C.P. nelle varie materie al fine di delineare l'assetto complessivo del territorio provinciale e di esercitare le funzioni di tutela demandate al piano territoriale.
8. Il P.T.C.P. costituisce lo strumento prioritario al quale la Provincia si riferisce per verificare, nei casi in cui è chiamata a svolgere tale compito, la coerenza dei piani, dei progetti e dei programmi con l'assetto complessivo del

territorio provinciale e con le determinazioni operanti nella varie materie sottoposte a tutela.

9. I rinvii ad altre norme operati dalle disposizioni del P.T.C.P. hanno natura di rinvio dinamico.

Art. 5 - Attuazione del Piano

1. Il P.T.C.P. si attua attraverso all'applicazione delle sue disposizioni in conformità alle norme di cui all'articolo 4.
2. Concorrono all'attuazione del P.T.C.P. tutti i soggetti pubblici e privati che operano nel territorio della provincia.
3. L'attuazione, anche parziale o settoriale, del P.T.C.P. può intervenire, sulla base di specifiche determinazioni dei Comuni interessati, sia attraverso alle Comunità Montane, sia mediante il ricorso agli altri tipi di forme associative disciplinate dalle vigenti leggi, sia con l'impiego delle intese e concertazioni, anche limitate nel tempo e riferite a singoli aspetti, previste dalle norme in vigore.

4. Il P.T.C.P. è attuato mediante l'impiego:
 - a) dei piani regolatori generali comunali ed eventualmente intercomunali, nonché degli altri strumenti di pianificazione urbanistica;
 - b) dei progetti territoriali operativi (P.T.O.) disciplinati dalla Legge Regionale;
 - c) dei piani e dei programmi di settore;
 - d) degli accordi di programma;
 - e) delle intese, delle concertazioni e degli strumenti di programmazione negoziata previste dalla legislazione vigente.

L'attuazione del P.T.C.P. è altresì perseguita attraverso i Progetti di cui al successivo articolo 10.

5. L'attuazione del P.T.C.P. avviene utilizzando le disposizioni raffigurate nelle tavole di piano ed applicando le norme di attuazione del P.T.C.P.; gli atti che costituiscono elementi giustificativi ed illustrativi del piano ai sensi dell'articolo 4, comma 2, delle presenti norme forniscono indicazioni per l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni del P.T.C.P..
6. Le disposizioni espresse dalle tavole del piano vanno intese secondo le relative apposite legende ed applicate nel rispetto delle presenti norme.
7. Le determinazioni cartografiche a scala maggiore prevalgono su quelle a scala minore; ove appaia contrasto fra un'indicazione cartografica e una norma del P.T.C.P., prevale quest'ultima.
8. Il P.T.C.P. si propone come insieme organico delle disposizioni con le quali in via primaria l'autorità competente esercita il confronto nelle procedure inerenti alla compatibilità ambientale degli interventi.

Art. 6 - Misure di salvaguardia

- 1.** Le disposizioni normative costituenti salvaguardia nei confronti della pianificazione locale sono quelle opportunamente elencate nella Deliberazione con la quale il Consiglio Provinciale adotta il P.T.C.P.
- 2.** Dalla data di assunzione della deliberazione con la quale la Giunta Regionale formula al Consiglio Regionale la proposta di approvazione del P.T.C.P., si applicano le misure di salvaguardia di cui al comma 1, relativamente alle sole determinazioni del piano medesimo specificatamente individuate nella delibera di Giunta Regionale.
- 3.** I sindaci dei Comuni interessati sospendono ogni determinazione sulle istanze di permesso o DIA che risultino in contrasto con le determinazioni in salvaguardia di cui al precedente comma 1.
- 4.** Le misure di salvaguardia si applicano fino alla data in cui il P.T.C.P. assume efficacia, ma non possono in ogni caso protrarsi per un tempo superiore a tre anni dalla data della deliberazione della Giunta Regionale di cui al precedente comma 1.
- 5.** La Provincia assume le iniziative possibili intese a procurare la collaborazione dei Comuni, delle Comunità Montane e degli altri soggetti pubblici e privati, finalizzata ad evitare contrasti fra le scelte locali e gli interventi, da un lato, e le determinazioni del P.T.C.P. adottato alle quali non si applicano le misure di salvaguardia, dall'altro, ed anzi a far sì che il piano territoriale provinciale adottato già costituisca quadro di riferimento per le scelte e gli interventi anzidetti.

Art. 7 - Coordinamento della spesa pubblica del Piano

- 1.** L'attuazione del P.T.C.P. è realizzata anche con l'impiego delle risorse finanziarie pubbliche, in conformità alle disposizioni normative che disciplinano la pubblica spesa.
- 2.** La Provincia garantisce coerenza fra la spesa e le determinazioni del P.T.C.P., con particolare riguardo all'individuazione degli interventi da finanziare o incentivare prioritariamente; garantisce altresì coerenza fra le richieste di finanziamento formulate ad altri soggetti pubblici, anche comunitari, e le determinazioni anzidette del piano, con riferimento agli interventi da finanziare.
- 3.** La Provincia garantisce coerenza tra i finanziamenti concessi agli altri enti locali e le determinazioni del P.T.C.P.; assume inoltre le iniziative possibili, intese a far sì che i Comuni, le Comunità ed i vari soggetti pubblici assicurino coerenza fra la loro spesa e le determinazioni del piano territoriale provinciale, con particolare riguardo all'individuazione degli interventi da finanziare o incentivare prioritariamente.

Art. 8 - Adeguamento dei Piani Regolatori Generali, dei Piani di Settore e dei Piani di Sviluppo delle Comunità Montane

- 1.** Gli strumenti di pianificazione predisposti dai Comuni sono sottoposti alla verifica di compatibilità, da parte della Provincia, con le previsioni del P.T.C.P. adottato, ai sensi della Legge 142/90 art.15, comma 5 (sostituito con l'art. 20 del decreto legislativo 267/2000).
- 2.** Le Varianti non strutturali ai P.R.G., sono sottoposte a verifica di compatibilità con le previsioni del P.T.C.P., ai sensi dell'art.17, comma 7 L.R. 56/77 e s.m.i. da parte della Provincia.
- 3.** Salvo diversa disposizione specificatamente espressa dalle norme del presente P.T.C.P., i P.R.G. sono tenuti ad adeguarsi al P.T.C.P. al momento della loro ordinaria revisione ai sensi del 1° comma, dell'art. 17 della L.R. 56/77 o della predisposizione di una variante strutturale ai sensi del 4° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i..
- 4.** L'adeguamento dei P.R.G. ai contenuti del P.T.C.P. dovrà essere evidenziato in modo espresso nell'ambito della Relazione Illustrativa in cui risultino esplicitati i criteri delle scelte adottati dal P.R.G. per attuare le politiche individuate dal P.T.C.P. in relazione allo specifico contesto comunale
- 5.** A partire dalla data di adozione del P.T.C.P. i Piani di Settore di livello provinciale (Documento programmatico per l'attività estrattiva, ecc.), si formano o si variano in coerenza al P.T.C.P. medesimo; i risultati degli approfondimenti conoscitivi, eventualmente effettuati in concomitanza alla formazione dei Piani di Settore, possono giustificare localmente previsioni che si discostano dalle indicazioni del P.T.C.P.
- 6.** L'adeguamento dei Piani di Settore ai contenuti del P.T.C.P. dovrà essere evidenziato in modo espresso nell'ambito della Relazione Illustrativa in cui risultino esplicitati i criteri delle scelte adottati dal Piano per attuare le politiche individuate dal P.T.C.P. (in riferimento allo specifico contesto territoriale o tematico affrontato dal Piano di Settore) o, viceversa, per farle evolvere alla luce delle modificazioni di scenario intervenute.
- 7.** Le Comunità Montane provvedono, in occasione della prima revisione, all'adeguamento dei propri Piani di Sviluppo Economico e Sociale attestandone la coerenza con il P.T.C.P. stesso.

Art. 9 - Controllo dell'attuazione del Piano

- 1.** La Provincia assicura il continuo controllo e la permanente conoscenza del territorio e delle sue trasformazioni, nonché dello stato di attuazione del P.T.C.P., attivando sistemi conoscitivi continui anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, con riferimento sia a quanto incide sull'assetto strutturale del territorio, sia a quanto rileva sulle materie oggetto di tutela.

2. I sistemi conoscitivi di cui al comma 1 assicurano a tutti i soggetti pubblici e privati che operano sul territorio la conoscenza del territorio stesso e dell'ambiente anche al fine di assicurare la gestione integrata delle risorse.
3. La conoscenza ed il controllo continui di cui al comma 1 costituiscono il presupposto per la formazione di eventuali varianti al P.T.C.P..

Art. 10 - Ambiti di Pianificazione e Progettazione a livello Provinciale

1. Il P.T.C.P. individua, sugli elaborati cartografici P.2.E/1-6, le porzioni di territorio in cui l'attuazione delle previsioni di sviluppo e riassetto sono subordinate alla preventiva formazione di piani e progetti di livello provinciale, ai sensi dell'art. 8 bis della L.R. 56/77 e s.m.i..
Per la presenza di particolari elementi di qualità ambientale e/o di articolazione progettuale, il P.T.C.P. individua i seguenti Progetti di livello provinciale:

a) Progetti complessi :

- a1. Ambito di valorizzazione turistica dell'alta Valsesia: "Alpe di Mera";
- a2. Ambito di valorizzazione delle Colline del Gattinarese;
- a3. Ambito di valorizzazione e di sviluppo dell'area di Leri-Cavour;
- a4. Ambito di valorizzazione dell'area giacimentologica di Valle Dora.

b) Progetti di rilievo territoriale

Sulla base degli approfondimenti e delle analisi svolte sono stati definiti i seguenti progetti di rilievo territoriale inerenti:

- b1.) attinenti al governo e alla difesa idrogeologica del territorio:
 - Interventi sul reticolo idrografico minore del nodo idraulico di Trino
 - Canale scolmatore delle acque meteoriche della città' di Vercelli
 - Progetto di caratterizzazione idrogeologica dell'acquifero profondo della pianura vercellese
 - Progetto di rete pluviometrica, idrometrica e di monitoraggio di sorgenti sul territorio provinciale
 - Progetto di traversa per derivazione della roggia Marchionale sul fiume Sesia in Comune di Gattinara
- b2.) attinenti alla valorizzazione dei beni culturali:
 - Progetto di valorizzazione e recupero del Sistema dei canali Cavour, Depretis, Farini, Naviglio di Ivrea
 - Progetto di valorizzazione del "Sistema delle Grange di Lucedio e degli itinerari storico paesistici del fiume Po", del "Sistema dei castelli di pianura" e del "Sistema delle piccole stazioni della rete regionale"
 - Progetto di valorizzazione dei percorsi storici delle vie Francigene
 - Progetto di valorizzazione delle antiche miniere
 - Progetto di elaborazione di una mappa del rischio archeologico
- b3.) attinenti al sistema infrastrutturale:
 - Progetto per la mobilità ciclabile

2. Per ciascun progetto di cui al comma 1, operano le seguenti **direttive**:

a) **Progetti complessi**, predisposti dalla Provincia e fatti oggetto di intese con le Amministrazioni coinvolte:

a1. Ambito di valorizzazione turistica dell'alta Valsesia: "Alpe di Mera"

Allo scopo di fornire un quadro di riferimento territoriale alle iniziative di promozione turistica che ne garantisca il coordinamento e ne massimizzi l'efficacia, il P.T.C.P. individua nell'Ambito territoriale dell'Alta Valsesia, un "Ambito interessato da progetti complessi e da intese", ai sensi del D.Lgs 112/98, art. 57 e della L.R. 5/01, da redigere attraverso il coinvolgimento della Comunità Montana Valsesia, della Comunità Montana Valsessera e dei Comuni interessati.

L'area interessata dall'Ambito di valorizzazione turistica dell'alta Valsesia: "Alpe di Mera", delimitata sulle Tavole P.2.E/1-6 di Piano, riguarda i Comuni di Pila e Scopello e comprende il Comprensorio sciistico dell'Alpe di Mera.

Il P.T.C.P, nell'ambito della redazione dei progetti e delle intese, richiede il perseguimento dei seguenti obiettivi progettuali:

- orientare la qualificazione e il potenziamento dell'offerta sciistica sostenendo la completa integrazione degli impianti di Alagna nel sistema del Comprensorio sciistico di Monterosa Ski e garantendo la compatibilità ambientale degli interventi attraverso verifiche del loro impatto ambientale secondo procedure coerenti con la legislazione nazionale e regionale in materia di VIA;
- sviluppare tutte le possibili integrazioni e sinergie fra l'offerta turistica, invernale ed estiva, e le diverse possibilità di ricreazione culturale e di turismo "dolce" e naturalistico che la valle è in grado di offrire;
- promuovere azioni atte alla valorizzazione e alla manutenzione della rete sentieristica e delle vie ferrate, al fine di recuperare la vivibilità delle aree di montagna in sinergia con una maggiore fruibilità delle aree turistiche interessate, anche attraverso l'accesso ai finanziamenti messi a disposizione dalla Regione Piemonte nell'ambiti della Misura I - Azione I2 c e della Misura F - Azione F7 del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006, promuovere l'allestimento di aree attrezzate ed il recupero e la valorizzazione dei rifugi esistenti;
- gestire e valorizzare le complementarietà tra l'offerta sciistica invernale del Monterosa e quella di Mera-Scopello, individuando collegamenti funzionali tra i due bacini sciistici (sistema integrato di trasporti pubblici, skipass unico etc..), definendo obiettivi di sostegno reciproco e di coordinamento dell'offerta sciistica dell'intera valle;
- recuperare e valorizzare i beni architettonici esistenti, gli insediamenti Walser, anche con l'obiettivo di un loro riutilizzo a fini ricettivi, nell'ottica degli interventi del P.I.A. della Provincia di Vercelli Ob. 2 (Progetto "Albergo diffuso");
- riqualificare la viabilità d'accesso alla valle, SP 299, anche attraverso la previsione di varianti al tracciato esistente al fine di eliminare

strozzature all'interno dei centri abitati, così come indicato sulle Tavole P.2.D/1-6 di Piano;

- razionalizzare il sistema dei parcheggi individuando soluzioni localizzative funzionali e compatibili con l'ambiente circostante, attraverso verifiche del loro impatto ambientale secondo procedure coerenti con la legislazione nazionale e regionale in materia di VIA;
- promuovere la formazione di Programmi urbani di riqualificazione e sviluppo sostenibile del territorio, secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale L.C.P.P. 112/98, intesi a definire azioni coordinate per il recupero e riutilizzo del patrimonio edilizio esistente, all'organizzazione dei sistemi per lo spostamento e l'accessibilità e ogni altro intervento mirato al conseguimento degli obiettivi progettuali di cui sopra.

a2. Ambito di valorizzazione delle Colline del Gattinarese

Il P.T.C.P. anche con riferimento a quanto previsto dal comma 4.1 dell'articolo 12 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale, prevede l'individuazione di un "Ambito interessato da progetti complessi e da intese", ai sensi del D.Lgs 112/98, art. 57 e della L.R. 5/01, da redigere attraverso il coinvolgimento dei Comuni interessati e in coordinamento con la Provincia di Biella, nella zona dei rilievi collinari del gattinarese, così come delimitata nelle Tavole P.2.E/1-6 di Piano.

Il P.T.C.P, nell'ambito della redazione dei progetti e delle intese, richiede il perseguimento dei seguenti obiettivi progettuali:

- valorizzare i siti naturalistici esistenti, SIC, ZPS, SIR, creando un sistema unitario con la rete ecologica, così come individuata nelle Tavole P.2.A/1-6 di Piano, zona 1.a (Macchie e corridoi primari a matrice naturale), recuperando e valorizzando i beni d'interesse storico-architettonico e ambientale, i percorsi ciclo-pedonali esistenti ed in progetto, nell'ambito di una valorizzazione turistica complessiva dell'area;
- valorizzare ed incentivare anche attraverso i finanziamenti le colture specializzate anche attraverso interventi di ripristino dei terreni vitati nelle zone collinari a tale scopo destinate;
- valorizzare e promuovere le risorse enogastronomiche;
- promuovere un riordino complessivo dell'edificato lungo la viabilità storica, asse SR 142, tramite la razionalizzazione degli incroci, la valorizzazione degli affacci su strada, il recupero dell'identità dei luoghi;
- recuperare e valorizzare le aree di riordino urbanistico ed infrastrutturale, così come individuate dalle Tavole P.2.D/1-6 di Piano, con particolare attenzione alla rifunzionalizzazione delle aree militari dimesse ubicate nel Comune di Roasio, individuando destinazioni compatibili con l'elevato valore naturalistico delle aree a Parco nelle quali sono ubicate, e con il loro valore strategico sotto il profilo logistico e infrastrutturale;
- promuovere il corretto inserimento del nuovo asse pedemontano con particolare attenzione all'impatto ambientale della struttura viarie, garantendo la temporalità della realizzazione dello stesso, rispetto ad altre infrastrutture viarie considerate strategiche ai fini dello sviluppo e del rilancio complessivo del territorio provinciale, quali il peduncolo

autostradale di Santhià di collegamento del Biellese con l'Autostrada Torino - Milano;

- individuare un possibile sito per la discarica d'inerti, utilizzando prioritariamente aree già compromesse;
- valorizzare il centro di movimentazione delle merci di Gattinara.

a3. Ambito di valorizzazione e di sviluppo dell'area di Leri-Cavour

Il P.T.C.P., allo scopo di fornire un quadro di riferimento coordinato delle iniziative di sviluppo, di valorizzazione e tutela del patrimonio storico-culturale e degli elementi ambientali presenti nell'area, anche con riferimento a quanto previsto dal comma 4.1 dell'articolo 12 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale, prevede l'individuazione di un "Ambito interessato da progetti complessi e da intese", ai sensi del D.Lgs 112/98, art. 57 e della L.R. 5/01, da redigere attraverso il coinvolgimento dei Comuni e degli Enti, dei diversi attori istituzionali, sociali ed economici interessati ed in raccordo con il PTO del fiume Po, nell'area di Leri-Cavour, così come delimitata dalle Tavole P.2. E/1-6 di Piano.

L'area riguarda i comuni di Trino, Crescentino, Fontanetto, Palazzolo, Livorno Ferraris, Lamporo, Ronsecco e Tricerro e ricomprende i seguenti elementi:

- la centrale ENEL a ciclo combinato "Galileo Ferraris"
- l'area di Leri-Cavour
- il Santuario di Madonna delle Vigne
- il sistema dei percorsi storici e dei canali irrigui
- la rete ecologica
- il biotopo di S.Genuario
- la Garzaia di Montarolo (SIC)

Il P.T.C.P, nell'ambito della redazione dei progetti e delle intese, richiede il perseguimento dei seguenti obiettivi progettuali:

- valorizzare e recuperare l'ex sito ENEL di Leri-Cavour, indicato sulla Tavola P.2.D/2-6 di Piano, quale risorsa importante da impiegare per destinazioni sovracomunali che, date la qualità e le caratteristiche del luogo, non solo devono essere compatibili, ma anche di eccellenza, escludendo tutte quelle attività a forte impatto ambientale, quali attività produttive "pesanti", industrie ed impianti energivori ed a rischio molto elevato. Per quanto attiene l'area non urbanizzata dell'ex sito ENEL, si ipotizza una sua rinaturalizzazione, previa bonifica delle aree compromesse.
- valorizzare e tutelare il più ampio contesto ambientale nel quale si inseriscono l'area di Leri-Cavour e la Centrale ENEL a ciclo combinato "Galileo Ferraris", includendo tutti gli elementi del territorio circostante che presentino interesse storico, culturale, naturalistico e paesaggistico, suscettibili di interventi di recupero e valorizzazione ambientale, allo scopo di coordinare e indirizzare le azioni per la loro tutela, qualificazione, fruizione, valorizzando o riorientando i progetti già avviati. Nella zona compresa nella Rete ecologica andranno definite in dettaglio iniziative di tutela e riqualificazione del paesaggio agrario e naturale, attivando i proprietari delle aree e promuovendo la riconversione verso tecniche agricole a minore impatto ambientale, nel

tratto di rete ecologica compresa tra il Bosco della Partecipanza di Trino ed il Biotopo della Palude di S.Genuario, istituito a Riserva naturale speciale, si promuove, nelle aree non più utilizzate a fini agricoli, l'impianto di specie forestali per la ricostituzione di boschi planiziali;

- recuperare e valorizzare il Borgo di Leri-Cavour, individuando funzioni compatibili e connesse con le attività individuate per l'area dell'ex sito ENEL, privilegiando l'insediamento di attività ricettive, sportive congressuali e museali;
- valorizzare e promuovere le risorse enogastronomiche;
- valorizzare i siti naturalistici esistenti, Parchi ed aree protette (SIC, ZPS, SIR), creando un sistema unitario con la rete ecologica, orientato ad una maggiore naturalità, anche attraverso la ricostruzione di habitat prioritari tra cui i boschi planiziali e le aree umide e quelli previsti dalla direttiva "Habitat" negli ambiti di recupero, rinaturalizzazione e ridefinizione ambientale, di cui all'art. 17 delle presenti norme ed individuati sulle Tavole P.2.A/1-6.
- recupero e valorizzazione dei beni d'interesse storico-architettonico e ambientale, dei percorsi ciclo-pedonali esistenti ed in progetto, nell'ambito di una valorizzazione turistica complessiva dell'area.

a.4 Ambito di valorizzazione dell'area giacimentologica di Valle Dora

Il P.T.C.P., allo scopo di fornire un quadro di riferimento coordinato delle iniziative di sviluppo e di recupero delle aree compromesse, prevede l'individuazione di un "Ambito interessato da progetti complessi e da intese", ai sensi del D.Lgs 112/98, art. 57 e della L.R. 5/01, da redigere attraverso il coinvolgimento dei Comuni, dei diversi attori istituzionali, sociali ed economici interessati, nell'area giacimentologica di Valle Dora, così come delimitata dalla Tavola P.2.E/1-6 di Piano.

L'area in oggetto è individuata ai sensi dell' art. 14.2.1 del Volume 3 (Norme di utilizzo) del documento di programmazione dell'attività estrattiva (D.P.A.E.) relativo agli inerti di calcestruzzo, conglomerati bituminosi e tout venant per riempimenti e sottofondi, approvato dalla Regione Piemonte con DGR n. 27-1247 del 6.11.2000, quale polo estrattivo di notevole interesse giacimentologico, per l'elevata potenza dei depositi oltre 50 m e per la soggiacenza della falda generalmente superiore ai 20-30 metri. Tale località sita tra le Province di Biella (comune di Cavaglià) e Vercelli (comuni di Alice Castello, Santhià e Tronzano), è conosciuta col nome "Valle Dora", e per il particolare pregio dei giacimenti di inerti è oggetto di un'intensa attività estrattiva, rappresentando un patrimonio di grande valore nell'economia delle Province di Biella, Vercelli e dell'intera Regione. Il Polo estrattivo di notevole interesse giacimentologico nel quale operano numerose e consistenti attività estrattive, le cui modalità di scavo si sviluppano sia sopra sia sotto falda, presenta un buon livello sia qualitativo sia quantitativo di materiale (sabbia-ghiaia-ciottoli) con capacità produttive elevate.

L'area è inoltre individuata ai sensi dell'art. 37 del Piano Territoriale Regionale, quale zona di ricarica delle falde, per cui ai sensi del medesimo articolo, comma 4.1 la valutazione di impatto ambientale richiesta ai sensi dell'art. 6 della legge 349/86 dovrà anche verificare la compatibilità delle singole opere con i caratteri del regime delle acque sotterranee, mentre si esclude ai PRG comunali la possibilità di localizzare attività produttive incluse nell'"elenco delle industrie insalubri" di cui all'art. 216 del T.U. delle leggi sanitarie.

Successivamente alla coltivazione in alcuni siti di cava si sono insediate nella zona di Valle Dora discariche controllate di tipo industriale e di rifiuti solidi urbani, che insistono sul territorio di entrambe le Province. Infine in questi ultimi anni si è in avviata la realizzazione del Polo Tecnologico per lo smaltimento degli RSU della Provincia di Biella.

Sono infine presenti elementi di notevole valenza ambientale, tratti della rete ecologica, così come individuata sulle Tavole P.2.A/1-6 di Piano (zona 1.b: Macchie e corridoi secondari a matrice mista), che occorre tutelare e valorizzare

Il P.T.C.P, nell'ambito della redazione dei progetti e delle intese, sulla base di quanto sopra premesso, richiede il perseguimento dei seguenti obiettivi progettuali:

- promuovere studi specialistici e di settore, finalizzati alla caratterizzazione dettagliata di tutti gli aspetti e di tutte le criticità ambientali che caratterizzano l'area in oggetto;
- promuovere e valutare, sulla base delle risultanze degli studi di cui sopra, ipotesi di recupero complessivo delle aree in oggetto, anche in raccordo con la Provincia di Biella.
- definire eventuali indicazioni per le attività estrattive.

- 3.** I Progetti complessi di cui al comma 2 sono formati ed approvati mediante accordi di programma a cui partecipano le Amministrazioni coinvolte; la conferenza determina le forme, i tempi e le modalità della partecipazione dei cittadini e dei soggetti portatori di interesse diffusi alla formazione del Progetto.
- 4.** La Provincia promuove accordi, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90, fra pubbliche amministrazioni al fine di concordare obiettivi e scelte di scala sovracomunale preordinate alla formazione dei Progetti complessi di cui ai commi 1 e 2, nonché alla formazione e conseguente attuazione di strumenti di pianificazione richieste da situazioni nelle quali le varie scelte pianificatrici producono effetti significativi a livello sovracomunale.
- 5.** Alla formazione degli accordi di cui al precedente comma, che potranno essere denominati ""accordi di pianificazione"", partecipano gli Enti territoriali interessati e/o individuati esplicitamente dalle disposizioni del P.T.C.P.; l'Amministrazione procedente può altresì richiedere la partecipazione di tutte le altre amministrazioni competenti al rilascio di pareri, nulla osta e/o atti di assenso, ovvero coinvolte od interessate dall'esercizio delle funzioni di pianificazione territoriale ed urbanistica nel caso considerato dall'accordo; l'Amministrazione procedente può altresì attivare una concertazione con le

associazioni economiche e sociali, chiamandole a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche del caso; l'accordo di cui al precedente e al presente comma può prevedere specifiche modalità di "perequazione territoriale", praticate anche mediante la costituzione di un apposito fondo finanziato dagli Enti Locali interessati con riserve proprie e/o con quote dei proventi degli oneri di urbanizzazione e/o delle entrate fiscali conseguenti alla realizzazione degli interventi oggetto dell'accordo;

L'accordo si conclude, nei tempi più brevi possibili, con la definizione di un documento che esplicita chiaramente le intese raggiunte, gli impegni ed i tempi di attuazione conseguenti, accompagnato dai necessari elaborati tecnici che comunque contengono una cartografia a scala non inferiore a 1:10.000, ove è riportato il coordinamento delle scelte pianificatorie assunte e/o da recepire nella strumentazione urbanistica.

- 6.** Per quanto riguarda i Progetti di cui al comma 1 punto b), si richiamano i contenuti degli articoli 30, 33, 34, 35, 36, 42, 43, 44, 46, 57.
- 7.** La Provincia promuove intese con i Comuni e con le altre Amministrazioni coinvolte, indirizzate ad escludere, nelle more della formazione e dell'approvazione dei Progetti di cui ai commi che precedono, azioni amministrative contrastanti con gli obiettivi e con i contenuti progettuali definiti dalle presenti Norme. In tale fase transitoria la pianificazione locale riferita ad aree coinvolte da Piani e Progetti di interesse provinciale si attuerà nel rispetto degli obiettivi e dei contenuti progettuali definiti dal P.T.C.P., mediante varianti strutturali.

TITOLO II - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO QUALE SISTEMA DI ECOSISTEMI

Art. 11 - Sistemi ambientali a valenza naturalistica e paesistica e modalità di revisione dei confini

1. Il P.T.C.P. individua i seguenti Sistemi ambientali, sulle Tavole P.2.A/1-6 "Tutela e valorizzazione del paesaggio come sistema di ecosistemi", gerarchizzati in ragione della valenza ecologica:

Zona 1: Sistema della rete ecologica:

- Macchie e corridoi primari a matrice naturale – Zona 1.a
- Macchie e corridoi secondari a matrice mista – Zona 1.b
- Elementi di appoggio ad alta valenza ambientale – Filari
- Elementi puntuali di appoggio – (Fontanili – Bacini Lacustri)

Zona 2: Sistema naturale e semi-naturale:

- Ecosistemi di montagna e collina ad alta naturalità

Zona 3: Sistema agricolo semi-naturale:

- Ecosistemi coltivati o ad uso misto delle piane di fondovalle

Zona 4: Sistema agricolo diversificato:

- Ecosistemi ad alta eterogeneità

Zona 5: Sistema agricolo industrializzato:

- Ecosistemi a bassa eterogeneità

2. Al di fuori dei limiti dei "centri abitati", così come delimitati in applicazione delle vigenti norme di legge, nelle zone di cui al comma 1 sono perseguiti i seguenti obiettivi:

- di incentivazione delle pratiche agricole ambientalmente compatibili;
- di conservazione degli elementi caratteristici del paesaggio agrario e di miglioramento dello stesso, con particolare attenzione alla maglia fondiaria;
- di sviluppo dell'agriturismo;
- di creazione di cinture verdi, con funzioni di riequilibrio ambientale e di transizione tra le zone identificate dal Piano, nonché di salvaguardia degli elementi vegetali presenti e di mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio agrario soprattutto in occasione della trasformazione delle aree agricole, contermini alle zone urbanizzate, in aree destinate ad usi insediativi, commerciali, produttivi o a servizi. Disincentivare la previsione di nuovi impianti isolati estranei all'agricoltura in ambito rurale al fine di limitare il consumo di suolo agricolo e la sua compromissione.
- di conservazione della coltura risicola e delle colture proprie dell'identità dei luoghi;
- di corretta manutenzione mediante tagli curativi, ripuliture e azioni di rinnovazione naturale, con conversione da ceduo a fustaia e progressiva riduzione od eliminazione delle specie infestanti;

- indirizzare ogni intervento edilizio su fabbricati esistenti e di nuova costruzione nel rispetto dei caratteri edilizi tradizionali, o utilizzando tecniche costruttive che agevolino l'inserimento dei fabbricati nel circostante paesaggio rurale,
- di ripristino di una maggiore naturalità del territorio tramite l'attuazione del sistema della rete ecologica e degli interventi di recupero ambientale, rinaturalizzazione e ridefinizione ambientale, così come definiti al successivo art. 17

I suddetti obiettivi risultano ulteriormente precisati e specificati ai successivi articoli 12, 13, 14, 15 e 16.

3. I Comuni, in sede di pianificazione urbanistica generale, possono proporre motivate modifiche dei confini dei Sistemi ambientali individuati, e delle Zone 1.a e 1.b di cui ai commi precedenti, nel rispetto dei criteri di individuazione e delimitazione adottati dal P.T.C.P., sulla base di ulteriori approfondimenti delle analisi paesistiche ed ambientali.
4. In un quadro di riferimento territoriale finalizzato alla qualificazione e tutela degli elementi della rete ecologica di primo livello (macchie e corridoi a matrice naturale) presenti sul proprio territorio, la Provincia promuove iniziative verso le Province limitrofe utili alla maggiore integrazione delle misure anzidette sui rispettivi territori provinciali.

Art. 12 - Zona 1: Sistema delle reti ecologiche – Macchie e corridoi primari a matrice naturale (Zona 1.a), Macchie e corridoi secondari a matrice mista (Zona 1.b), Elementi di appoggio ad alta valenza ambientale (Filari) e elementi puntuali di appoggio (fontanili – bacini lacustri)

1. Operano i seguenti indirizzi:
 - a) di promozione dell'impianto di specie forestali per la ricostituzione di boschi planiziali, con particolare riguardo ai corridoi ecologici posti tra il Bosco della Partecipanza, il Biotopo di San Genuario ed il territorio appartenente alle Grange di Lucedio;
 - b) di promozione del sostegno ai metodi di produzione agricola finalizzati alla protezione dell'ambiente e alla conservazione dello spazio naturale (Misure Agroambientali), e contribuire alla realizzazione degli obiettivi delle politiche comunitarie in materia agricola e ambientale previste dal regolamento Comunitario 1257/99 relativo a "Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia (FEOGA)".
 - c) nella Zona 1.a (Macchie e corridoi primari a matrice naturale),
 - c1) di massima limitazione delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie;
 - c2) di rinaturalizzazione;
 - c3) di accessibilità per l'impiego del tempo libero;
 - d) nella la Zona 1.b (Macchie e corridoi secondari a matrice mista),
 - d1) di promozione della diversificazione delle aree agricole attraverso l'impianto di filari e siepi alberate e la ricostruzione degli habitat prioritari previsti dalle direttive "Habitat" e "Uccelli";

- d2) di promozione di ogni altra utile azione per la riduzione dell'impatto ambientale dell'agricoltura secondo le modalità previste dalle norme vigenti.
- e) per gli elementi di appoggio ad alta valenza ambientale (Filari)
 - e1) di promozione ed incentivazione dell'impianto di filari e siepi alberate, in continuità con quelli esistenti e rilevati dall'Osservatorio Naturalistico;
 - e2) di promozione di ogni altra utile azione per la riduzione dell'impatto ambientale dell'agricoltura come prevedono le Direttive Regionali, Nazionali e Comunitarie.
- f) Per gli elementi puntuali di appoggio (Fontanili, Bacini Lacustri),
 - f1) di promozione ed incentivazione del recupero dei fontanili e dei bacini Lacustri
 - f2) di promozione ed incentivazione per la realizzazione di percorsi didattici con l'accesso al pubblico
 - f3) di promozione di ogni altra utile azione per la riduzione dell'impatto ambientale dell'agricoltura previste dalle norme e direttive vigenti.

2. Valgono altresì le seguenti direttive:

- a) i Comuni, in sede di pianificazione urbanistica generale, destinano prevalentemente le aree ricadenti nella zona della rete ecologica ad uso agricolo. Ferme restando le limitazioni alla trasformazione urbanistica per le aree classificate come Zona 1.a, nella Zona 1.b i Comuni in sede di redazione del PRGC definiscono regole per il riuso a fini anche turistico ricettivi e/o agriturismo dei fabbricati esistenti di origine rurale e valuteranno caso per caso la compatibilità degli indirizzi e direttive con il mantenimento di attività diverse da quelle agricole o ad esse connesse e l'ammissibilità degli interventi di ampliamento e completamento;
- b) la Provincia, gli Enti di gestione delle aree protette e i Comuni promuovono la stipula di convenzioni con i proprietari delle aree ricadenti all'interno della rete ecologica, finalizzate a favorire la rinaturalizzazione del territorio, la conversione ai metodi dell'agricoltura biologica e la riqualificazione del paesaggio agrario.
- c) Per la Zona 1.a (Macchie e corridoi primari a matrice naturale), i Comuni, in sede di P.R.G., definiscono norme al fine di limitare le trasformazioni, che dovranno essere destinate alla conservazione e al ripristino della vegetazione naturale attraverso Piani di assestamento forestale. Il ripristino della vegetazione naturale dovrà essere azione prioritaria per le aree dismesse dalla pratica agricola in atto alla data di adozione del P.T.C.P..
- d) la Provincia, i Comuni e gli Enti Parco, per quanto di competenza, operano affinché le aree di proprietà demaniale ricadenti nella Zona 1.a (Macchie e corridoi a matrice naturale), siano dichiarate di interesse naturalistico e siano richieste dagli Enti Locali al fine di destinarle ad interventi di valorizzazione e tutela ambientale;
- e) Per la Zona 1.b (Macchie e corridoi a matrice mista), la Provincia, gli Enti di gestione delle aree protette e i Comuni, anche attraverso accordi e convenzioni con associazioni agricole o altri enti e

istituzioni, promuovono la realizzazione di Progetti di riqualificazione del paesaggio agrario. Il ripristino della vegetazione naturale dovrà essere azione prioritaria per le aree dismesse dalla pratica agricola in atto alla data di adozione del P.T.C.P..

- f) Per gli elementi di appoggio ad alta valenza ambientale (Filari), la Provincia e i Comuni, anche attraverso accordi e convenzioni con associazioni agricole o altri enti e istituzioni, promuovono il loro potenziamento e la realizzazione di Progetti di riqualificazione del paesaggio agrario
- g) Per gli elementi puntuali di appoggio (Fontanili – Bacini lacustri), la Provincia e i Comuni, anche attraverso accordi e convenzioni con associazioni agricole o altri enti e istituzioni, promuovono la realizzazione di Progetti di riqualificazione del paesaggio agrario;
- h) Gli interventi sui corsi d'acqua naturali ed i corsi d'acqua esistenti dovranno garantire, per quanto compatibile con le finalità del corso d'acqua, il mantenimento ed il recupero degli elementi caratteristici naturali e della tradizione costruttiva. In tali Zone va limitata la realizzazione di nuovi corsi d'acqua artificiali.

3. Operano altresì le seguenti prescrizioni che esigono attuazione:

- a) Nel Sistema della rete ecologica, sono consentiti solo gli interventi che non modificano lo stato dei luoghi e non comportano la rimozione o il danneggiamento delle alberature, da valutarsi sulla base delle precedenti direttive ; sono inoltre consentite:
 - le attività agro-silvo-pastorali che non comportino modifiche dello stato dei luoghi, né dell'assetto del territorio (strade interpoderali, canalizzazioni, ecc.);
 - le opere sugli edifici residenziali esistenti, compresi gli ampliamenti e completamenti definiti sulla base delle precedenti direttive;
 - le opere necessarie alla realizzazione di infrastrutture di rete dei servizi di pubblico interesse;
 - gli interventi previsti nel P.T.O. del Po, nei Piani d'Area, nei Piani di Assestamento Forestale, nei Piani Naturalistici e nei Piani comunque previsti dalla legge 394/91;
 - gli interventi di ripristino di terreni vitati nelle zone collinari a tale scopo destinate;
 - il potenziamento degli elementi di appoggio in continuità con i filari esistenti;
 - il recupero dei fontanili;
 - il potenziamento agricolo, come previsto dal Piano di sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Piemonte.
- b) Le attività di cui alla precedente lettera a) devono rispettare i seguenti criteri:
 - le opere necessarie alla realizzazione di infrastrutture di rete dei servizi di pubblico interesse (posa di cavi, tubazioni, linee ad alta tensione) devono limitare al massimo le azioni di disturbo e prevedere il recupero ambientale delle aree interessate dalla trasformazioni;

- gli interventi di trasformazione del territorio non possono modificare o danneggiare gli elementi strutturanti il territorio agrario (strade significative, conformazione altimetrica del terreno, pendii, terrazzamenti, elementi qualificanti della vegetazione, fontanili, fossi, canali e corsi d'acqua, elementi architettonici caratteristici);
 - non devono essere alterati i cigli dei terrazzi geomorfologici e deve essere consentito il mantenimento o la ricostituzione della vegetazione lungo le scarpate;
 - il suolo adibito ad uso agricolo può essere spianato o livellato, senza modificare la morfologia complessiva dei luoghi, in casi di comprovata esigenza di miglioramento fondiario connesso ad esigenze di distribuzione irrigua e funzionamento degli scoli, per una profondità massima pari a cinquanta centimetri dalla quota del piano campagna, o per profondità maggiori in zone collinari connesse ad interventi di sistemazione o reimpianto di aree vitate;
 - nelle aree sottoposte ad interventi di miglioramento fondiario devono essere preservati i filari alberati, i filari di siepi, le fasce arbustive e le fasce boscate, nonché le ripe dei corsi d'acqua e delle strade;
- c) non è consentito l'interramento delle teste di fontanile neppure se connesso con lo svolgimento delle pratiche agricole o con l'effettuazione di interventi di miglioramento fondiario;
- d) i Comuni, in sede di pianificazione urbanistica generale, definiscono norme per i tipi di intervento ammessi nel Sistema delle reti ecologiche, tenendo conto delle seguenti disposizioni:
- 1.** sono subordinate alla realizzazione di interventi di recupero ambientale delle aree interessate dai lavori, le seguenti opere:
 - strade primarie e di scorrimento di nuovo impianto o in ampliamento di tracciati esistenti;
 - infrastrutture di trasporto in sede propria (ferrovie, tramvie, funivie, funicolari, ecc.);
 - reti tecnologiche;
 - impianti di depurazione, trattamento e smaltimento delle acque di scarico ad eccezione degli impianti di depurazione naturale (fitodepurazione e lagunaggio);
 - campi da golf; depositi di materiali a cielo aperto di superficie superiore a 1.000 mq;
 - 2.** il recupero ambientale di cui al comma precedente dovrà riguardare le aree residue interessate dalle attività di trasformazione (scavi, terrapieni, piazzali, margini delle strade e dei parcheggi), incluse quelle utilizzate durante la fase di cantiere; gli interventi di recupero dovranno essere realizzati secondo i vigenti criteri tecnici oggetto di provvedimenti regionali ("Criteri tecnici per l'individuazione e il recupero delle aree degradate e per la sistemazione e rinaturalizzazione di sponde ed alvei fluviali e lacustri" - D.C.R. 2/4/97 n.377-4975, Capo II).
 - 3.** il recupero ambientale delle seguenti infrastrutture:

- direttrici di livello sovraregionale, che assicurano i collegamenti nazionali ed internazionali; direttrici di livello provinciale che assicurano i collegamenti fra i comuni della provincia
- e degli impianti ed infrastrutture di cui all'art. 55 delle presenti norme,

deve prevedere, oltre alla sistemazione delle aree residue, il restauro naturalistico a bosco di una fascia continua parallela all'infrastruttura, di larghezza non inferiore a metri dieci, da individuare all'interno della fascia di rispetto dell'infrastruttura stessa ed in coerenza con le vigenti norme di legge.

4. il recupero ambientale delle opere riguardanti gli impianti di depurazione deve prevedere la creazione di zone umide artificiali, che ricevano le acque di scarico del depuratore, con funzione di ecosistema filtro e di bacini di ritenzione delle acque deviate dagli impianti.

Art. 13 - Zona 2: Sistema naturale e seminaturale – Ecosistemi di montagna e collina ad alta naturalità

1. Operano i seguenti indirizzi:

- a) di conservazione della copertura vegetale del suolo, e di limitazione delle attività di trasformazione dello stato dei luoghi (terrazzamenti, sterri ed altri movimenti di terra);
- b) di limitazione degli interventi di nuova edificazione a quelli finalizzati allo svolgimento delle attività agro-silvo pastorali ;
- c) di conservazione delle formazioni forestali a fustaia e della naturale evoluzione dei boschi cedui autoctoni verso la fustaia, utilizzando per la gestione forestale i criteri della silvicoltura naturalistica;
- d) di esclusione del denudamento dei suoli (taglio a raso), ad eccezione dei boschi degradati da riqualificare o da destinare all'attività agro-silvo-pastorale;
- e) di sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali;
- f) di promozione del turismo attraverso programmi mirati e incentivi per il mantenimento di alpeggi, nuclei alpini, insediamenti Walser e altre tipologie edilizie tradizionali;
- g) di promozione del turismo e del riuso del patrimonio edificato esistente con particolare riguardo ai nuclei frazionari, ai nuclei rurali isolati ed al sistema delle baite.
- h) di attuazione di quanto predisposto della Legge n.135 del 29 marzo 2001: Riforma della legislazione nazionale del turismo.
- i) di promuovere la divulgazione del regolamento (CE) n. 1980/2000 adottato dalla Commissione Europea con Decisione n. 287 del 14 aprile 2003 - "Criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica al servizio di ricettività turistica", con riferimento al "sistema di assegnazione di un marchio di qualità ecologica".

2. Valgono altresì le seguenti direttive:

- a) Le Comunità Montane individuano e rappresentano, mediante cartografia in scala non inferiore a 1:10.000, le aree occupate da boschi degradati (formazioni dominate da Robinia o da Ailanto), e

predispongono programmi finalizzati al loro utilizzo per l'attività agro-silvo-pastorale o alla loro riqualificazione, realizzabile attraverso Piani di assestamento forestale o Piani naturalistici a norma delle leggi regionali in materia, ovvero attraverso la partecipazione dei proprietari delle aree o dei conduttori dei fondi a programmi specifici; individuano strategie per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica individuando i criteri necessari ed obbligatori per rientrare nel gruppo di prodotti «servizio di ricettività turistica».

- b) gli interventi di manutenzione di opere esistenti, necessarie per il consolidamento e il contenimento per la prevenzione di frane e smottamenti nonché per la difesa spondale dei corsi d'acqua, dovranno essere realizzati impiegando le tecniche dell'ingegneria naturalistica, secondo i vigenti criteri tecnici oggetto di provvedimenti regionali; il ricorso ad altre tecniche è ammesso solo ove sia motivata l'impossibilità del ricorso alle tecniche di ingegneria naturalistica;
- c) la Provincia promuove progetti finalizzati ad agevolare il miglioramento del sistema ricettivo ed in genere delle strutture necessarie alla qualificazione del turismo estivo ed invernale, anche al fine di incentivare il presidio del territorio da parte della popolazione residente. La riqualificazione delle vie principali di accesso deve essere sempre accompagnata da scelte progettuali non invasive del territorio naturale e del paesaggio, facendo ricorso in casi orografici favorevoli a tracciati in galleria.
- d) i Comuni, in sede di pianificazione urbanistica generale, qualificano il territorio ricadente nella zona di cui al presente articolo come area agricola a bosco, pascolo o prato pascolo, salvo che sussistano specifiche prevalenti ragioni che conducono ad una diversa destinazione;
- e) i Comuni in sede di pianificazione urbanistica generale, individuano i nuclei frazionari, i nuclei rurali isolati e gli eventuali edifici isolati dei quali si promuove il recupero a fini turistico-ricettivi e residenziali, definendo le modalità e le condizioni per il loro recupero in coerenza agli indirizzi previsti. L'accessibilità veicolare non è condizione essenziale per il ripristino. Il P.T.C.P. privilegia il ripristino dei tracciati viari esistenti o interventi leggeri di adeguamento, da realizzare con tecniche di ingegneria naturalistica. In mancanza di tracciati funzionali al ripristino viario, l'accessibilità è da ricercare con sistemi meccanici alternativi a basso impatto per il trasporto di persone. In ogni caso la previsione di parcheggi in quota è sconsigliata e, valutando ogni singolo caso, ammessa in presenza di attività ricettive, qualora siano individuabili soluzioni facilmente inseribili nell'ambiente circostante.

3. Operano altresì le seguenti prescrizioni che esigono attuazione:

I Comuni, in sede di pianificazione urbanistica generale, definiscono norme per i tipi di intervento ammessi nella Zona naturale e seminaturale di montagna e collina, tenendo conto delle seguenti disposizioni.

Nelle aree esterne alle zone residenziali, produttive, commerciali e a servizi, previste dai P.R.G., sono consentiti esclusivamente i seguenti interventi:

- a) opere sugli edifici esistenti, compresi gli ampliamenti di cui alla lettera e), comma 6, art. 33, L.R. 56/77, da realizzare ricorrendo all'utilizzo di materiali tradizionali e adottando le tipologie tradizionali, anche funzionali a mutamenti delle destinazioni d'uso a residenza, strutture ricettive connesse al turismo alpino e rurale, produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli e artigianali locali;
- b) costruzione di edifici per la residenza rurale, di annessi agricoli, di edifici per attività agrosilvopastorale e di turismo alpino e rurale, da realizzare ricorrendo all'utilizzo di materiali tradizionali e adottando le tipologie tradizionali;
- c) apertura di strade forestali e interpoderali, comprese le cunette di regimazione delle acque meteoriche e le banchine di salvaguardia non transitabili; sono da privilegiarsi le sistemazioni superficiali ambientalmente compatibili e coerenti con l'uso a cui sono finalizzate;
- d) realizzazione di infrastrutture meccanizzate per l'accessibilità dei nuclei frazionali o di costruzioni isolate oggetto di interventi di recupero funzionale.
- e) trasformazioni dovute all'insediamento o all'ampliamento di comprensori sciistici previsti dal P.T.C.P. e attuati sulla base di analisi di compatibilità ambientali dei progetti.

Art. 14 - Zona 3: Sistema agricolo semi-naturale - Ecosistemi coltivati o ad uso misto.

1. Operano i seguenti indirizzi:

- a) di conservazione dell'attività agricola tradizionale, e in particolare della produzione di foraggio;
- b) di localizzazione delle aree a destinazione residenziale, produttiva industriale, a servizi ed infrastrutture all'interno del territorio urbanizzato ed, ove ciò non sia possibile, a ridosso del medesimo;
- c) Promozione del turismo estivo ed invernale privilegiando il riuso del patrimonio edilizio esistente.

2. Valgono altresì le seguenti direttive:

- a) i Comuni, in sede di pianificazione urbanistica generale, qualificano le aree di cui al presente articolo come destinate all'agricoltura, salvo che sussistano specifiche prevalenti ragioni che conducono ad una diversa destinazione per assenza di possibilità di localizzazione alternativa, per interventi che dimostrino rilevante interesse collettivo, per interventi di riqualificazione e completamento dei tessuti edificati esistenti. Anche in questo caso dovrà risultare disincentivato l'utilizzo delle aree classificate di 1° classe (suoli ad eccellente capacità produttiva) in assenza di studi agronomici che giustificano una rettifica delle indicazioni contenute negli elaborati del P.T.R. vigente.
- b) le nuove opere e gli interventi di manutenzione di opere esistenti, necessari per il consolidamento e il contenimento nella prevenzione di frane e smottamenti, nonché per la difesa spondale dei corsi d'acqua, dovranno essere realizzati impiegando le tecniche dell'ingegneria naturalistica, secondo i vigenti criteri tecnici oggetto di

provvedimenti regionali; il ricorso ad altre tecniche è ammesso solo ove sia motivata l'impossibilità del ricorso alle tecniche di ingegneria naturalistica; in particolare, sono da evitare interventi:

- di rettificazione e modifica dei tracciati naturali dei corsi d'acqua e risagomatura delle sponde, ad eccezione degli interventi di restauro naturalistico; di eliminazione della vegetazione riparia arbustiva ed arborea naturale.

c) si richiamano i contenuti della lettera c) delle Direttive dell'art. 12;

3. Operano altresì le seguenti prescrizioni che esigono attuazione:

I Comuni, in sede di pianificazione urbanistica generale, definiscono norme per i tipi di intervento ammessi nella Zona coltivata o ad uso misto, tenendo conto delle seguenti disposizioni:

a) sono subordinate alla realizzazione di interventi di recupero ambientale delle aree residue interessate dalle attività di trasformazione (scavi, terrapieni, piazzali, margini delle strade e dei parcheggi), incluse quelle utilizzate durante la fase di cantiere, le seguenti opere:

- strade primarie e di scorrimento di nuovo impianto o in ampliamento di tracciati esistenti;
- infrastrutture di trasporto in sede propria (ferrovie, tramvie, funivie, funicolari ecc.);
- reti tecnologiche interrate ed in superficie;
- campi da golf;
- attività estrattive, di lavorazione e frantumazione di materiali anche se svolte al di fuori delle cave;
- depositi di materiali a cielo aperto di superficie superiore a 1.000 mq.;
- impianti di smaltimento dei rifiuti e trattamento dei rifiuti di cui all'articolo specifico
- impianti di depurazione, trattamento e smaltimento delle acque di scarico ad eccezione degli impianti di depurazione naturale.

b) gli interventi di recupero ambientale dovranno essere realizzati secondo i vigenti criteri tecnici oggetto di provvedimenti regionali ("Criteri tecnici per l'individuazione e il recupero delle aree degradate e per la sistemazione e rinaturalizzazione di sponde ed alvei fluviali e lacustri" - D.C.R. 2/4/97 n.377-4975, Capo II);

c) il recupero ambientale relativo agli impianti di smaltimento dei rifiuti comporta la sistemazione a bosco di una fascia della larghezza di non meno di trenta metri, che circonda completamente l'area interessata dall'intervento, ad eccezione degli accessi e dei tratti di confini che affacciano su altre infrastrutture viarie;

d) il recupero ambientale relativo agli impianti di depurazione, industriali o civili consortili, comporta la creazione di zone umide artificiali, che ricevano le acque di scarico del depuratore, con funzione di ecosistema filtro e di bacini di ritenzione delle acque deviate dagli impianti.

Art. 15 - Zona 4: Sistema agricolo diversificato – Ecosistemi ad alta eterogeneità

1. Operano i seguenti indirizzi:

- a) di conservazione degli usi agricoli del suolo attualmente esistenti, con particolare riguardo alla viticoltura e alla frutticoltura, limitando le attività di trasformazione dello stato dei luoghi (terrazzamenti, sterri ed altri movimenti di terra);
- b) di limitazione degli interventi di nuova edificazione ad uso abitativo a quelli necessari per lo svolgimento delle attività agricole;
- c) di compensazione rivolta a ricostituire ecosistemi naturali ed elementi di riqualificazione del paesaggio nel caso di modificazioni del paesaggio stesso rese necessarie dalla realizzazione di infrastrutture e servizi.

2. Valgono altresì le seguenti direttive:

- a) i Comuni, in sede di pianificazione urbanistica generale, qualificano le aree di cui al presente articolo come destinate all'agricoltura, salvo che sussistano specifiche prevalenti ragioni che conducono ad una diversa destinazione per assenza di possibilità di localizzazione alternativa, per interventi che dimostrino rilevante interesse collettivo, per interventi di riqualificazione e completamento dei tessuti edificati esistenti. Anche in questo caso dovrà risultare disincentivato l'utilizzo delle aree classificate di 1° classe (suoli ad eccellente capacità produttiva) in assenza di studi agronomici che giustificano una rettifica delle indicazioni contenute negli elaborati del P.T.R. vigente;
- b) le nuove opere e gli interventi di manutenzione di opere esistenti, necessari per il consolidamento e il contenimento nella prevenzione di frane e smottamenti, nonché per la difesa spondale dei corsi d'acqua dovranno essere realizzati impiegando le tecniche dell'ingegneria naturalistica, secondo i vigenti criteri tecnici oggetto di provvedimenti regionali; il ricorso ad altre tecniche è ammesso solo ove sia motivata l'impossibilità del ricorso alle tecniche di ingegneria naturalistica;
- c) i Comuni, in sede di pianificazione urbanistica generale, definiscono norme per i tipi di intervento ammessi nella Zona agricola diversificata tenendo conto delle seguenti disposizioni:
 - 1)** gli interventi di trasformazione del territorio non devono modificare o danneggiare gli elementi strutturanti il territorio agrario (conformazione altimetrica del terreno, pendii, terrazzamenti, elementi qualificanti della vegetazione, fontanili, fossi, canali e corsi d'acqua, elementi architettonici caratteristici);
 - 2)** gli interventi di trasformazione del territorio e di modifica degli elementi strutturanti il territorio agrario, devono risultare compatibili con il mantenimento e con il miglioramento della produzione agricola e delle attività ad essa complementari, quali la conservazione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti del fondo, nonché con lo svolgimento di attività integrative legate al tempo libero, all'educazione ambientale, all'agriturismo, al turismo rurale.

3. Operano altresì le seguenti prescrizioni che esigono attuazione:

I Comuni, in sede di pianificazione urbanistica generale, definiscono norme per i tipi di intervento ammessi nella Zona agricola diversificata, tenendo conto delle seguenti disposizioni:

1. sono subordinate alla realizzazione di interventi di recupero ambientale delle aree interessate dai lavori le seguenti opere:
 - strade primarie e di scorrimento di nuovo impianto o in ampliamento di tracciati esistenti;
 - infrastrutture di trasporto in sede propria (ferrovie, tramvie, funivie, funicolari ecc.);
 - reti tecnologiche interrate ed in superficie;
 - interporti e centri intermodali;
 - discariche e impianti di smaltimento dei rifiuti e trattamento dei rifiuti di cui all'articolo 55, comma 7;
 - impianti di depurazione, trattamento e smaltimento delle acque di scarico, ad eccezione degli impianti di depurazione naturale (fitodepurazione e lagunaggio) e delle vasche Imhoff;
 - piste per corse e prove auto, moto, motocross;
 - campi da golf;
 - attività estrattive, di lavorazione e frantumazione di materiali anche se svolte al di fuori delle cave;
 - depositi di materiali a cielo aperto di superficie superiore a 1.000 mq.
2. Il recupero ambientale dovrà riguardare le aree residue interessate dalle attività di trasformazione (scavi, terrapieni, piazzali, margini delle strade e dei parcheggi) incluse quelle utilizzate durante la fase di cantiere; gli interventi di recupero dovranno essere realizzati secondo i vigenti criteri tecnici oggetto di provvedimenti regionali ("Criteri tecnici per l'individuazione e il recupero delle aree degradate e per la sistemazione e rinaturalizzazione di sponde ed alvei fluviali e lacustri" - D.C.R. 2/4/97 n.377-4975, Capo II);
3. il recupero ambientale delle seguenti infrastrutture:
 - direttrici di livello sovregionale, che assicurano i collegamenti nazionali ed internazionali (infrastrutture di I livello: autostrade);
 - direttrici di livello regionale, che assicurano il collegamento fra Vercelli ed i capoluoghi delle province limitrofe (infrastrutture di II livello di interesse regionale);
 - direttrici di livello provinciale che assicurano i collegamenti fra i Comuni della Provincia (infrastrutture di II livello di interesse provinciale);
 - nonché quello degli impianti ed infrastrutture di cui all' art. 55 delle presenti norme, deve prevedere, oltre alla sistemazione delle aree residue, il restauro naturalistico a bosco di una fascia continua parallela all'infrastruttura, di larghezza non inferiore a metri dieci, da individuare all'interno della fascia di rispetto dell'infrastruttura stessa;
4. il recupero ambientale delle opere riguardanti gli interporti e i centri intermodali e delle piste per corse e prove auto, moto, motocross, le discariche e gli impianti di smaltimento dei rifiuti, deve prevedere, oltre alla sistemazione delle aree residue, il restauro naturalistico a

bosco di una fascia di larghezza non inferiore a metri 30, che circonda completamente l'area interessata dall'intervento, ad eccezione degli accessi e dei tratti di confini che affacciano su altre infrastrutture viarie o su aree incluse nella zona urbanizzata;

5. il recupero ambientale delle opere riguardanti gli impianti di depurazione, industriali o consortili civili, deve prevedere la creazione di zone umide artificiali, che ricevano le acque di scarico del depuratore, con funzione di ecosistema filtro e di bacini di ritenzione delle acque deviate dagli impianti.

Art. 16 - Zona 5: Sistema agricolo industrializzato – Ecosistemi a bassa eterogeneità

1. Operano i seguenti indirizzi:

- a)** di destinazione del suolo ad usi prevalentemente agricoli;
- b)** di diversificazione delle aree agricole attraverso l'impianto di filari e siepi alberate;
- c)** di promozione di azioni per la riduzione dell'impatto ambientale dell'agricoltura come previsto dal Regolamento Comunitario 2078/92;
- d)** promuovere il sostegno ai metodi di produzione agricola finalizzati alla protezione dell'ambiente e alla conservazione dello spazio naturale (Misure Agroambientali), e contribuire alla realizzazione degli obiettivi delle politiche comunitarie in materia agricola e ambientale previste dal regolamento Comunitario 1257/99 relativo a "Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia (FEOGA)";
- e)** nell'ambito della pianificazione urbanistica comunale dovranno essere privilegiate soluzioni progettuali volte a:
 - concentrare gli spazi verdi (a servizio e non) in fregio alle aree urbanizzate principali al fine di promuovere la formazione aree territorialmente significative;
 - promuovere l'individuazione di fasce di aree agricole, da collocare preferibilmente al confine delle aree urbanizzate principali, in cui promuovere la gestione del fondo con i metodi dell'agricoltura biologica o la partecipazione dell'azienda alle misure comunitarie, anche attraverso apposita convenzione da stipularsi tra Comune e proprietario o conduttore del fondo.

2. Valgono altresì le seguenti direttive:

- a)** le aree destinate dai P.R.G. ad espansione residenziale, servizi pubblici e privati, e aree di sviluppo industriale dovranno essere prioritariamente contigue all'urbanizzato e dotate o facilmente dotabili di servizi primari;
- b)** i Comuni, in sede di pianificazione urbanistica generale, qualificano le aree di cui al presente articolo come destinate all'agricoltura, salvo che sussistano specifiche prevalenti ragioni che conducono ad una diversa destinazione per assenza di possibilità di localizzazione alternativa, per interventi che dimostrino rilevante interesse collettivo, per interventi di riqualificazione e completamento dei tessuti edificati esistenti. Anche in questo caso dovrà risultare

disincentivato l'utilizzo delle aree classificate di 1° classe (suoli ad eccellente capacità produttiva) in assenza di studi agronomici che giustificano una rettifica delle indicazioni contenute negli elaborati del P.T.R. vigente;

- c) I Comuni in sede di pianificazione urbanistica generale devono:
- 1) valutare l'opportunità di inserire fasce di rispetto in cui inibire la coltivazione del riso "in sommersione", tenuto conto del Regolamento Provinciale per la coltivazione del riso;
 - 2) sostenere le azioni volte alla riduzione dell'impatto ambientale dell'agricoltura;
 - 4) promuovere il sostegno ai metodi di produzione agricola finalizzati alla protezione dell'ambiente e alla conservazione dello spazio naturale (Misure Agroambientali), e contribuire alla realizzazione degli obiettivi delle politiche comunitarie in materia agricola e ambientale previste dal regolamento Comunitario 1257/99 relativo a "Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia (FEOGA)";
- d) i Comuni, in sede di pianificazione urbanistica generale, destinano la restante parte del territorio ricadente nella Zona dell'agricoltura a paesaggio uniforme a funzioni agricole, e ne promuovono la riqualificazione attraverso interventi per la diversificazione del paesaggio agrario basati sulla diffusione di siepi, filari ed altri elementi di diversificazione. Definiscono altresì criteri e modalità operative utili al recupero dei manufatti edilizi tradizionali esistenti, incentivando le funzioni turistico ricettive compatibili con gli edifici esistenti e le vocazioni territoriali riconosciute dal P.T.C.P. alla presente Zona.

Art. 17 - Ambiti di recupero, rinaturalizzazione e ridefinizione ambientale

1. Negli ambiti di recupero, rinaturalizzazione e ridefinizione ambientale, individuati sulle Tavole P.2.A/1-6 "Tutela e valorizzazione del paesaggio come sistema di ecosistemi" del Piano Territoriale Provinciale, valgono gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni all'art.12, relativamente a quanto previsto per il "Sistema delle reti ecologiche" e, nello specifico, per le "Macchie e corridoi primari a matrice naturale".
2. La Provincia con i Comuni e gli Enti di gestione delle aree protette promuove la gestione naturalistica degli interventi finalizzati alla conservazione ed al ripristino della vegetazione naturale, in particolare nel Sistema delle reti ecologiche.
3. La Provincia e i Comuni con gli Enti di gestione delle aree protette promuovono interventi di restauro naturalistico da realizzarsi prioritariamente nelle aree di proprietà demaniale individuate nelle Tavole P.2.A/1-6 del Piano Territoriale Provinciale come "Ambito di recupero, rinaturalizzazione e ridefinizione ambientale".
4. Qualora la riqualificazione delle vie principali di accesso interferisca le aree di cui al presente articolo, la loro progettazione deve essere sempre

accompagnata da scelte progettuali non invasive del territorio naturale e del paesaggio, facendo ricorso in casi orografici favorevoli a tracciati in galleria.

Art. 18 - Aree di salvaguardia

- 1.** P.T.C.P. individua come "Aree di Salvaguardia" le fasce A e B definite dal P.A.I. per il fiume Sesia dal confine sud del Parco delle Lame del Sesia all'area per servizi della città di Vercelli.
- 2.** Operano i seguenti **indirizzi**:
 - a) alle aree di salvaguardia è affidata un'azione di tutela del territorio agricolo in grado di assicurare una graduale transizione tra la gestione ordinaria e quella condizionata dagli strumenti di tutela sovraordinati.
- 3.** Operano le seguenti **prescrizioni che esigono attuazione**:
 - a) i Comuni in sede di pianificazione urbanistica generale, definiscono le modalità tipologiche di intervento relative agli edifici agricoli ammessi indirizzando la progettazione nel rispetto dei caratteri costruttivi tradizionali congiuntamente a parametri di qualità;
 - b) si preveda la sussistenza della compatibilità delle attività agrituristiche desinate prioritariamente al riuso dei contenitori edilizi esistenti, limitando gli interventi di completamento a motivate condizioni di bisogno/opportunità;
 - c) prevedere misure di compensazione per la ricostituzione di elementi del paesaggio agrario e degli ecosistemi naturali nel caso di modificazioni rese necessarie dalla realizzazione di infrastrutture e servizi.
- 4.** Operano le seguenti **prescrizioni immediatamente vincolanti**:
 - a) è escluso l'insediamento di attività di nuovo impianto che comportino la trasformazione del territorio per destinazioni non compatibili o riconducibili alle attività agricole esistenti alla data di adozione del P.T.C.P.;
 - b) nell'ambito delle attività agricole sono comunque sempre escluse quelle riconducibili alle attività di allevamento zootecnico intensivo ed ogni trasformazione (edificazione) del territorio ad esse connesse, nonché insediamenti volti al trattamento industriale dei prodotti agricoli.

TITOLO III – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI STORICO-CULTURALI E AMBIENTALI

Art. 19 - Beni storico-culturali e ambientali

- 1.** Ferme restando le disposizioni di protezione, conservazione, tutela e valorizzazione previste per il patrimonio culturale dal "Codice dei Beni culturali e del paesaggio" D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., il P.T.C.P. riconosce e sottopone a specifiche normative i seguenti beni o sistemi di beni culturali ed ambientali individuati o delimitati cartograficamente sulle Tavole P.2.B/1-6 "Tutela e Valorizzazione dei beni storico-culturali e ambientali":
 - Sistema della viabilità storica;
 - Sistema dei canali irrigui;
 - Sistema della viabilità a carattere storico-culturale e paesistico;
 - Beni culturali storico-architettonici;
 - Testimonianze storico-architettoniche, documentarie, rurali cascate e baite;
 - Beni culturali storico-architettonici rurali: Grange di Lucedio;
 - Beni ambientali geomorfologici;
 - Beni ambientali idrogeologici;
 - Centri storici;
 - Insediamenti urbanistici storico-architettonici;
 - Zone archeologiche: vincolate, accertate;
 - Zone ambientali geomorfologiche;
 - Zone di protezione speciale (ZPS), Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Siti di Importanza Regionale (SIR).

- 2.** Per quanto riguarda la fruizione e la valorizzazione dei Beni Culturali il P.T.C.P. si conforma agli indirizzi di carattere generale del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante il "Codice dei Beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137".

- 3.** La Provincia si fa promotrice di un osservatorio dei Beni culturali di cui all'art. 101 comma 2 del "Codice dei Beni culturali e del paesaggio" e di azioni volte alla valorizzazione ed alla fruizione dei beni culturali di proprietà privata di cui all'art. 104 del suddetto Codice.

- 4.** La segnalazione dei beni proposta dal P.T.C.P. e dai Comuni nell'attività di pianificazione locale, costituisce il contributo alle attività della Commissione Provinciale di cui all'art. 137 del Codice dei Beni culturali e del paesaggio. Nelle more dell'istituzione della Commissione Provinciale, i Comuni, nell'ambito delle revisioni degli strumenti di Pianificazione Comunale, sono tenuti ad elencare le eventuali integrazioni ai beni già individuati sulle Tavole P.2.B/1-6 "Tutela e Valorizzazione dei beni storico-culturali e ambientali" del P.T.C.P..

5. La Provincia costituisce l'Archivio dei Beni Culturali ed Ambientali in coerenza alla classificazione di cui al primo comma.
6. Operano i seguenti **indirizzi**:
 - a) salvaguardare e valorizzare i beni culturali ed ambientali singolarmente intesi o in quanto componenti di sistemi di beni attraverso la definizione di specifiche normative d'uso, di criteri di intervento e di progetti integrati;
 - b) salvaguardare e valorizzare i sistemi insediativi, le morfologie urbane e le tipologie architettoniche tradizionali attraverso iniziative per la conservazione e riqualificazione degli elementi edilizi, della rete viaria storica, delle aree di interesse storico paesaggistico connesse ai centri e nuclei urbani, dei percorsi di connessione.

Art. 20 - Sistema della viabilità storica

1. Costituiscono il Sistema della viabilità storica e della tradizione locale le seguenti strade:
 - la strada della Valsesia fino a Varallo
 - la strada Gattinara - Cossato/Masserano
 - la strada Gattinara - Rovasenda - Buronzo
 - la strada Buronzo - Formigliana - Casanova Elvo - Santhià
 - la strada Vercelli - Casale M.to
 - la strada Vercelli - Gattinara
 - la strada Vercelli - Novara
 - la strada Vercelli - Trino
 - la strada Vercelli-Santhià-Cavaglià
 - la strada Cigliano-Tronzano-S.Germano
 - la strada Cigliano - Borgo d'Ale - Alice Castello - Cavaglià
 - la strada Saluggia - Tronzano V.se
 - la strada Saluggia - Crescentino
 - la strada Saluggia - Lamporo - Ronsecco
 - la strada Tronzano - Crova - Salasco - Selve
 - la strada Tronzano V.se - Santhià
 - la strada Livorno F. - Crescentino
 - la strada Crescentino - Trino - Casale M.to.
2. Operano i seguenti **indirizzi**:
 - a) mantenimento del disegno complessivo del sistema della viabilità storica e della tradizione locale;
 - b) conservazione delle caratteristiche storiche specifiche di ogni strada con particolare riferimento ai tracciati;
 - c) mantenimento della vegetazione esistente ai lati della strada.
3. Valgono le seguenti **direttive**:
 - a) il tracciato storico è mantenuto; lo stesso non è cancellato neppure in caso di dismissione;
 - b) la pavimentazione originaria o quella formata da materiali costruttivi tradizionali ancora esistente nei tratti di attraversamento dei centri

storici e degli insediamenti urbanistici storico architettonici, è mantenuta o ripristinata con materiali analoghi.

4. Operano altresì le seguenti prescrizioni che esigono attuazione:

- a) I Comuni, in sede di adeguamento del P.R.G., riportano nelle Tavole di Piano, almeno alla scala 1:10.000, le strade appartenenti al sistema della viabilità storica e della tradizione locale.
- b) I Comuni, attraverso al P.R.G., e la Provincia, in sede di formazione dei Piani Attuativi del Piano Territoriale Provinciale, possono integrare il sistema della viabilità storica, aggiungendo strade di antica formazione aventi anche caratteristiche e funzioni diverse da quelle citate al comma 1; possono altresì, nelle sedi predette, formulare ulteriori disposizioni per la tutela e la valorizzazione del sistema della viabilità storica.

Art. 21 - Sistema dei Canali irrigui

1. Costituiscono il Sistema dei Canali irrigui i seguenti canali e le opere idrauliche o edili connesse:

- Canale Cavour
- Canale Depretis
- Canale Farini
- Naviglio di Ivrea
- Canale Consortile - Elevatore di Cigliano
- Canale Dondolio
- Sistema dei canali irrigui delle aree di bonifica della Baraggia
- Canale Magrelli
- Canale di Rive
- Canale del Rotto
- Cavo Bacone (Raccoglitore di Bacone)
- Cavo Francese
- Cavo Montebello
- Cavo Provana
- Cavo della Regina
- Cavo di Tricerro (Rilevata del Caluzzano)
- Cavo Villata - Sesiella
- Colatore Vercellina
- Naviletto di Asigliano (Canale del Mezzogiorno)
- Naviletto di Livorno
- Naviletto della Mandria
- Naviletto di Salasco
- Naviletto di Saluggia
- Naviletto di San Damiano (Naviletto di Formigliana)
- Naviletto delle Tane
- Naviletto di Tronzano
- Naviletto della Venaria
- Raccoglitore di Olcenengo
- Roggia Acquanera (Cavo Acquanera)
- Roggia dell'Avvocato

- Roggia di Bianzè (Roggia Darolassa)
- Roggia Bolgora
- Roggia Camera
- Roggia di Carpeneto (Roggia Gabriella)
- Roggia Cervetto di Vercelli
- Roggia Comunale di Gattinara
- Roggia Comunale di Lenta (Roggia Molinara - Cavo delle Mandrie)
- Roggia Fonna (Roggia Quatta/Guatta)
- Roggia Gibellina
- Roggia di Lamporo
- Roggia Lampora
- Roggia Lamporasso (Canale Lamporasso)
- Roggia di Livorno
- Roggia Marchionale (Roggia del Marchese)
- Roggia Molinara di Prarolo
- Roggia Molinara di Tricerro
- Roggione (di Palazzolo)
- Roggione di Vercelli (Roggia delle Finanze dello Stato)
- Scaricatore Dosse
- Scaricatore Vecchio di Vercelli

2. Operano i seguenti indirizzi

- a) preservare gli elementi costitutivi del sistema dei canali irrigui nonché gli edifici o manufatti annessi al sistema, conservandone le caratteristiche architettoniche originarie;
- b) creare i presupposti per favorire l'istituzione del Museo delle Terre d'Acqua, progetto tecnico culturale delineato dalla Provincia di Vercelli che si colloca in ambito europeo come programma territoriale di recupero, salvaguardia e costituzione degli Ecomusei;
- c) promuovere percorsi didattici avviando il recupero degli edifici e dei manufatti appartenenti al sistema e definendo progetti tesi ad ottenere una loro corretta collocazione nei contesti urbani o rurali;
- d) mantenere o recuperare le componenti vegetali presenti lungo i canali irrigui in modo da creare una sinergia con quanto previsto dallo stesso Piano Territoriale Provinciale per la zona della rete ecologica; individuare e salvaguardare gli elementi vegetali minori posti a ridosso dei canali e delle strade alzaie o sulle fasce contigue ad esse; individuare e valorizzare le aree di pertinenza attraverso interventi di recupero paesaggistico od ambientale;
- e) creare le condizioni per riqualificare anche gli ambienti urbani limitrofi ai canali prevedendo, ove possibile, spazi e percorsi utili alla socializzazione ed allo svago e alla rifunzionalizzazione degli edifici eventualmente esistenti;
- f) considerare le fasce di rispetto di cui alla legge urbanistica regionale quali aree di priorità per l'applicazione del Regolamento CEE 2080/92; individuare le fasce di rispetto di cui all'articolo 29 della L.R. 5.12.1977, n.56 e considerare queste quali aree di priorità per l'applicazione del Regolamento CEE 2080/92;
- g) salvaguardare i manufatti di ingegneria idraulica con particolare riferimento agli interventi di manutenzione o sostituzione, utilizzando materiali tradizionali e il mantenimento delle tipologie originarie.

3. Valgono le seguenti direttive:

- a) garantire e migliorare la percorribilità lungo i canali a fini manutentivi e promuovere la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili;
- b) salvaguardare gli elementi vegetali significativi posti a ridosso dei canali, delle strade alzaie o sulle immediate fasce contigue ad esse assicurando il ripristino della copertura vegetale in conseguenza di interventi infrastrutturali;
- c) adottare criteri e tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica favorendo la rinaturalizzazione delle sponde dei canali; privilegiare l'utilizzo di materiali tradizionali nelle arginature dei manufatti di protezione delle sponde dei canali in presenza di infrastrutture idrauliche caratterizzate da particolari elementi architettonici;
- d) Preservare gli habitat specifici mediante una corretta manutenzione.

4. Operano altresì le seguenti prescrizioni che esigono attuazione:

- a) I Comuni, in sede di adeguamento del P.R.G., riportano, nelle tavole di piano almeno alla scala 1:10.000, i canali appartenenti al sistema dei canali storici.
- b) I Comuni, attraverso il P.R.G., e la Provincia, in sede di formazione dei Piani Attuativi del Piano Territoriale Provinciale, possono integrare il sistema dei canali irrigui individuando ulteriori canali; possono altresì, nelle sedi predette, formulare ulteriori disposizioni per la tutela e la valorizzazione dei canali irrigui.

Art. 22 - Sistema della viabilità a carattere storico-culturale e paesistico e della tradizione locale

- 1.** Il Piano Territoriale Provinciale individua quali beni appartenenti al sistema della viabilità a carattere storico culturale e paesistico le "Strade del Sistema delle Grange di Lucedio" e individua il Sistema della viabilità della tradizione locale così come indicate nelle Tavole P.2.B/1-6.

2. Operano i seguenti indirizzi

- a) valorizzare le relazioni tra i beni del sistema, ovvero strade o percorsi, e i beni culturali storico architettonici ed ambientali;
- b) salvaguardare i caratteri del paesaggio circostante ed in particolare gli elementi naturali o antropici che lo compongono;
- c) incentivare e promuovere interventi diretti sui percorsi e sulle parti di territorio interessate dal campo visivo e sulle barriere poste ai lati del percorso;
- d) salvaguardare e valorizzare i corridoi visivi e i campi visivi;
- e) promuovere la fruizione turistico ricreativa e didattica.

Limitatamente al sistema della viabilità a carattere storico culturale e paesistico (strade delle Grange di Lucedio) gli **indirizzi** sono integrati dai seguenti:

- f) mantenere le caratteristiche storiche del sistema, con particolare riferimento ai tracciati ed alle pavimentazioni;

- g) recuperare gli eventuali tracciati dismessi delle strade o percorsi originari o quelli laterali fortemente interconnessi; Grange.

3. Valgono le seguenti direttive:

- a) definire gli interventi necessari a migliorare la qualità delle strade o dei percorsi, anche attraverso il recupero degli elementi di interesse storico architettonico;
- b) individuare gli interventi atti a dotare i percorsi di attrezzature a sostegno della fruizione turistico ricreativa e didattica;
- c) definire le norme necessarie a salvaguardare la vegetazione esistente ai lati delle strade o percorsi e a ripristinare la stessa;
- d) definire gli interventi necessari a rimuovere gli ostacoli alla percezione visiva o a mitigare l'impatto percettivo degli elementi estranei al contesto paesistico anche mediante la messa a dimora di essenze vegetali autoctone o la modifica dei materiali costruttivi e di rifinitura;
- e) delimitare i tratti liberi delle strade o dei percorsi e le fasce di rispetto dei corridoi o campi visivi da sottoporre a particolare normativa o da rendere inedificabili.

Limitatamente al sistema della viabilità a carattere storico culturale e paesistico (strade delle Grange di Lucedio) opera altresì la seguente **direttiva**:

- f) stabilire il tipo di interventi e di materiali ammessi al fine di mantenere o ripristinare le caratteristiche originarie delle strade o dei percorsi.

4. Operano altresì le seguenti prescrizioni che esigono attuazione:

- a) I Comuni, in sede di formazione/adeguamento del P.R.G., di cui all'art. 7 bis, riportano nelle tavole di P.R.G., almeno alla scala 1:10.000, le strade appartenenti al sistema della viabilità a carattere storico-culturale e paesistica;
- b) I Comuni, definiscono norme per la tutela e valorizzazione del sistema della viabilità a carattere storico-culturale e paesistica, rivalutando quanto cautelativamente previsto al comma successivo.

Limitatamente al sistema della viabilità a carattere storico culturale e paesistico (strade delle Grange di Lucedio) le **prescrizioni che esigono attuazione** sono integrate dalle seguenti:

- c) Fino all'efficacia delle determinazioni di cui al precedente punto b), per i percorsi inclusi nel sistema di cui al presente articolo, fatta eccezione per i centri edificati, i nuclei minori, le aree residenziali o produttive a capacità insediativa residua o esaurita, le aree di completamento, così come definite dalla L.R. 5.12.1977, n. 56 e s.m.i. in data antecedente all'adozione del presente Piano Territoriale Provinciale, è vietata qualsiasi nuova edificazione isolata per una fascia pari a 50 m per ogni lato dal ciglio della strada o del percorso tutelato.

5. I Comuni attraverso al P..RG., e la Provincia in sede di formazione dei Piani Attuativi del Piano Territoriale Provinciale, possono integrare il sistema della viabilità a carattere storico culturale e paesistico, individuando ulteriori strade o percorsi.

Art. 23 – Beni e insediamenti culturali storico-architettonici

1. Il Piano Territoriale Provinciale individua i seguenti beni e insediamenti di interesse storico, architettonico, artistico, localizzati all'esterno del perimetro dei centri storici o degli insediamenti urbani di interesse storico architettonico:
 - a) edifici civili;
 - b) edifici residenziali;
 - c) edifici rurali;
 - d) edifici fortificati;
 - e) edifici storico industriali;
 - f) opere di ingegneria civile;
 - g) edifici religiosi;
 - h) monumenti.
2. E' necessario promuovere l'attribuzione di funzioni compatibili con i manufatti edilizi ed il contesto socioeconomico in cui sono collocati, condizione necessaria per limitare la dispersione di ogni singola azione di conservazione e valorizzazione del patrimonio storico – architettonico.
3. Fatte salve norme già vigenti e procedure derivanti da vincoli di Legge esistenti, valgono le seguenti **direttive**:
 - a) I Comuni e la Provincia promuovono e attivano progetti per la conservazione e valorizzazione dei beni attraverso:
 - la definizione degli interventi necessari per la tutela del bene e del contesto in cui lo stesso si trova inserito;
 - la creazione di opportuni itinerari di valenza storico culturale e paesistica.
 - b) I Comuni e la Provincia promuovono e attivano progetti per la conservazione e valorizzazione dei beni, al fine di evidenziare le loro caratteristiche o da rafforzare le relazioni tra gli stessi, anche mediante la creazione di opportuni itinerari di valenza storico culturale e paesistica; i progetti medesimi devono contenere:
 - la definizione degli interventi necessari per la tutela del bene e del contesto in cui lo stesso si trova inserito;
 - la definizione degli interventi necessari a rimuovere gli ostacoli alla percezione visiva dei beni o a mitigare l'impatto percettivo degli elementi estranei al contesto storico e paesistico in cui si trovano inseriti i beni;
 - indicazioni per la delimitazione delle fasce di rispetto da sottoporre a particolare normativa urbanistica in sede di formazione di P.R.G. e loro varianti;

- indicazioni sui tipi di interventi e materiali ammessi al fine di mantenere o ripristinare le caratteristiche originarie dei beni e delle relative aree di pertinenza.

4. Valgono le seguenti prescrizioni che esigono attuazione:

- a) i Comuni, in sede di adeguamento del P.R.G., riportano sulle tavole di piano, almeno alla scala 1:10.000, i beni e le relative aree di pertinenza individuati dal P.T.C.P., apportando eventuali rettifiche che si rendessero necessarie e individuando i beni da salvaguardare ai sensi dell'art. 24 della legge urbanistica regionale n. 56 del 1977 e s.m.i.;
- b) i Comuni, nella sede predetta, definiscono altresì le destinazioni d'uso compatibili e le tipologie di intervento ammesse sui beni culturali storico-architettonici;
- c) fino all'efficacia delle determinazioni di cui alle precedenti lettere a) e b), sui beni appartenenti alle classi d), f), g) e h) del comma 1, sono consentiti unicamente interventi di:
 - 1) manutenzione ordinaria;
 - 2) manutenzione straordinaria eseguita con materiali aventi le stesse caratteristiche di quelli originali o tradizionali e senza modifica delle quote, della posizione, della forma delle strutture e delle scale, senza alterazione dei volumi e delle superfici delle singole unità immobiliari e senza modifiche delle destinazioni d'uso;
 - 3) restauro e risanamento conservativo che non modifichino la destinazione d'uso, fatta eccezione per i casi finalizzati a realizzare residenze, spazi pubblici ad uso didattico, culturale, ricreativo, spazi per la vendita di prodotti artigianali e agricoli locali, strutture di ospitalità temporanea o di ristoro;
 - 4) consolidamento statico.

- 5.** I Comuni, in sede di P.R.G., e la Provincia, in sede di formazione dei Piani Attuativi del Piano Territoriale Provinciale, possono individuare ulteriori beni storico-architettonici da assoggettare ad dettato delle norme del presente Piano.

Art. 24 - Testimonianze storico-architettoniche, documentarie, rurali: Cascine e Baite

- 1.** Il P.T.C.P. riconosce come testimonianze storico-architettoniche documentarie rurali le cascine e le baite tradizionali ancora presenti sul territorio provinciale. Il P.T.C.P. individua sulle Tavole P.2.B/1-6 "Tutela e Valorizzazione dei beni storico-culturali e ambientali" i potenziali elementi di tali testimonianze demandandone ai Comuni l'analisi di dettaglio per la verifica dell'effettiva sussistenza di valori documentari.
- 2.** Fatte salve norme già vigenti e procedure derivanti da vincoli di Legge esistenti, operano i seguenti **indirizzi**:
 - a) i Comuni, in sede di P.R.G. o di Regolamento Edilizio, definiscono norme per gli interventi edilizi sulle **cascine**, rispettose dei seguenti criteri:

- in presenza di valori documentari accertati, commisurare gli interventi edilizi annessi alla qualità architettonica del fabbricato;
 - privilegiare il riuso delle residenze rurali e degli edifici esistenti originariamente al servizio dell'attività agricola oggi abbandonati o dismessi;
 - gli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze d'uso in funzione dello svolgimento dell'attività agricola sono da realizzare nel rispetto delle caratteristiche architettoniche e tipologiche originarie ed i materiali edilizi tradizionali;
 - le residenze rurali di nuova costruzione, nel rispetto di quanto previsto dal comma 3, articolo 25, della L.R. 5.12.1977, n. 56 e s.m.i., sono realizzate con caratteristiche architettoniche e tipologiche analoghe a quelle originarie o tradizionali e prioritariamente poste in adiacenza agli edifici esistenti o comunque in modo tale da costituire elementi di completamento o riorganizzazione dell'impianto storico;
 - gli edifici al servizio dell'attività agricola di nuova costruzione, proposti a seguito della comprovata necessità ed in funzione alle esigenze di conduzione dei fondi, sono realizzati con caratteristiche architettoniche e tipologiche analoghe a quelle originarie o tradizionali, prioritariamente posti in adiacenza agli edifici esistenti o comunque in modo tale da costituire elementi di completamento o riorganizzazione dell'impianto storico;
 - le modifiche di destinazione d'uso degli edifici esistenti, fatto salvo quanto previsto dal comma 10, articolo 25, della L.R. 5.12.1977, n. 56 e s.m.i., sono prioritariamente finalizzate a fini agrituristici, per la realizzazione di spazi pubblici ad uso didattico, culturale, ricreativo, o per la realizzazione di strutture di ospitalità temporanea o di ristoro. I Comuni, in sede di redazione dei propri strumenti urbanistici, potranno valutare la compatibilità con altre destinazioni purchè funzionali al mantenimento ed alla salvaguardia del manufatto edilizio;
 - gli interventi sugli edifici esistenti sono finalizzati alla conservazione degli elementi morfologico-strutturali e degli elementi decorativi degli edifici.
- b) Comuni, in sede di P.R.G. o di Regolamento Edilizio, definiscono norme per gli interventi edilizi sulle **baite**, rispettose dei seguenti criteri:
- gli interventi prioritari per le baite esistenti sono quelli di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione senza demolizione, ampliamento limitato alla superficie necessaria al miglioramento o adeguamento degli impianti igienico sanitari, ampliamento finalizzato al miglioramento funzionale, con particolare riguardo all'insediamento di attività turistico ricettive;
 - gli edifici di nuova costruzione sono realizzati con caratteristiche architettoniche e tipologiche analoghe a quelle originarie o tradizionali, prioritariamente posti in adiacenza agli edifici

esistenti o comunque in modo tale da costituire elementi di completamento e integrazione dell'impianto degli alpeggi;

- gli interventi sugli edifici esistenti sono finalizzati alla conservazione degli elementi morfologico-strutturali e degli elementi decorativi degli edifici.

3. Valgono altresì le seguenti direttive:

- a) i Comuni in sede di adeguamento del P.R.G., riportano sulle tavole di piano, almeno alla scala 1:10.000, le cascine e le baite con le relative aree di pertinenza individuate dal P.T.C.P.; effettuata l'analisi di dettaglio per la verifica dell'effettiva sussistenza di valori documentari, i Comuni apportano le eventuali rettifiche agli elementi individuati dal P.T.C.P., che si rendessero necessarie, in ragione degli elementi storico-architettonici rilevabili alla scala dei Piani medesimi escludendo gli edifici privi di valori documentari.

In particolare sulle cascine confermate di valore documentario si procede al contempo alla loro classificazione in relazione alle seguenti categorie:

- cascine complesse: organismi edilizi composti da più corpi di fabbrica articolati su sistemi di corti o diversi spazi liberi;
 - cascine a corte: organismi edilizi unitari organizzati secondo la tipologia a corte;
 - cascine semplici: organismi edilizi di piccole dimensioni a una o due maniche.
- b) i Comuni, nella sede predetta, individuano le cascine e le baite da salvaguardare ai sensi dell'articolo 24 della legge urbanistica regionale, sulle quali si attuano principalmente gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ampliamento limitato alla superficie necessaria al miglioramento o adeguamento degli impianti igienico sanitari;
- e) i Comuni possono, dietro documentazioni e motivazioni che rilevino lo stato di conservazione e di rischio degli edifici (baite e cascine), promuovere azioni di recupero e valorizzazione ammettendo anche interventi di ristrutturazione edilizia e/o di ricostruzione, purchè non vengano alterate le condizioni di lettura dei caratteri tipologici e morfologici degli edifici stessi

- 4.** I Comuni, in sede di adeguamento del P.R.G., e la Provincia, in sede di formazione dei Piani Attuativi del Piano Territoriale Provinciale, possono individuare ulteriori testimonianze storico-architettoniche documentarie rurali da assoggettare al dettato delle norme del presente articolo.

Art. 25 - Beni culturali storico-architettonici rurali: Grange di Lucedio

- 1.** I beni culturali storico architettonici rurali "Grange di Lucedio", individuati sulle Tavole P.2.B/1-6 "Tutela e Valorizzazione dei beni storico-culturali e ambientali":del Piano Territoriale Provinciale, sono costituiti da complessi edilizi-rurali di fondazione monastica-religiosa facenti capo all'Abbazia di Lucedio:
- Lucedio (Comune di Trino V.se);

- Montarolo (Comune di Trino V.se);
- Darola (Comune di Trino V.se)
- Castel Merlino (Comune di Trino V.se);
- Leri (Comune di Trino V.se);
- Montarucco (Comune di Trino V.se);
- Ramezzana (Comune di Trino V.se);
- Dosso dei Bruchi (Comune di Livorno Ferraris);
- Torrone della Colombara (Comune di Livorno Ferraris);
- Frazione Colombara (Comune di Livorno Ferraris);

2. Operano nei loro confronti le seguenti direttive:

- a) il Comune, in sede di P.R.G. o di Regolamento Edilizio, definisce norme per gli interventi edilizi sulle Grange di Lucedio, rispettose dei seguenti criteri:
 - le residenze rurali e gli edifici a servizio dell'attività agricola sono da ricavare attraverso il riuso degli edifici e dei rustici esistenti, abbandonati o dismessi, salvo comprovata indisponibilità o inidoneità degli stessi alle funzioni previste;
 - l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'attività agricola sono realizzate nel rispetto delle caratteristiche architettoniche e tipologiche originarie e con materiali edilizi tradizionali;
 - fatto salvo l'uso agrituristico, il mutamento della destinazione d'uso è consentito solo per la realizzazione di spazi pubblici ad uso didattico, culturale, ricreativo, o per la realizzazione di strutture di ospitalità temporanea o di ristoro;
 - gli interventi sugli edifici esistenti garantiscono la conservazione dei casseri e dei porticati, dei grigliati in mattoni, dei coppi di copertura del tetto, della intonacatura delle murature in mattoni o in mattoni alternati a corsi di ciottoli di fiume realizzate secondo tecniche costruttive tradizionali di particolare interesse, dei serramenti in legno.

3. Valgono altresì le seguenti prescrizioni che esigono attuazione:

- a) il Comune, in sede di adeguamento del P.R.G., riporta, sulle tavole di piano, almeno alla scala 1:10.000, i beni di cui al presente articolo e le relative aree di pertinenza;
- b) il Comune, nella predetta sede, qualifica i beni di cui al presente articolo come "beni culturali ambientali" ai sensi dell'art. 24 della legge urbanistica regionale.

4. Gli interventi edilizi consentiti per i beni di cui al presente articolo, ad eccezione della manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, sono subordinati alla formazione di piani esecutivi (pubblici e privati) estesi agli edifici oggetto di intervento e loro pertinenze, finalizzati alla presentazione delle caratteristiche architettoniche e tipologie originarie o tradizionali, con individuazione delle opere da eseguire e di eventuali modifiche delle destinazioni d'uso.

5. Gli interventi possono inoltre essere attuati da "progetti complessi e da intese", di cui all'art. 10, comma 2, punto a3.) delle presenti Norme per l' "Ambito di valorizzazione e di sviluppo dell'area di Leri-Cavour" e dal Progetto di rilievo provinciale di valorizzazione del "Sistema delle Grange di Lucedio, di cui all'art. 34.

Art. 26 – Beni ambientali geomorfologici

1. I beni ambientali geomorfologici, individuati nelle Tavole P.2.B/1-6 del Piano Territoriale Provinciale, considerati tali in relazione all'interesse geologico, mineralogico, morfologico, paleontologico ed in quanto testimonianze dell'evoluzione o trasformazione dell'ambiente fisico o delle prime forme di antropizzazione, comprendono:

- le forme geologiche (affioramenti rocciosi, grotte, cavità, giacimenti mineralogici, giacimenti paleontologici);
- le forme glaciali (caldaie, marmitte, inghiottitoi, massi erratici);
- le forme morfologiche (cascate, orridi, forre, catture fluviali).

2. Operano nei loro confronti le seguenti **direttive**:

- a) i Comuni, in sede di P.R.G., al fine di promuovere la conservazione dei beni ambientali geomorfologici, stabiliscono:

- gli usi consentiti;
- i criteri generali per l'attuazione degli interventi e delle attività finalizzate alla tutela, valorizzazione e recupero ambientale del bene;
- i criteri generali per la realizzazione delle infrastrutture e delle attrezzature necessarie a svolgere attività di vigilanza e di ricerca scientifica;
- i criteri generali per l'attuazione degli interventi e le modalità di fruizione collettiva dei beni;
- gli interventi ammessi e le destinazioni d'uso consentite per gli eventuali edifici esistenti che si ritiene possano essere mantenuti in quanto non in contrasto con gli obiettivi di conservazione del bene.

- b) i Comuni, in sede di P.R.G., e la Provincia, in sede di formazione dei Piani Attuativi del Piano Territoriale Provinciale, possono individuare ulteriori beni ambientali geomorfologici da assoggettare al dettato delle norme del presente Piano.

3. Valgono altresì le seguenti **prescrizioni che esigono attuazione**:

- a) i Comuni, in sede di adeguamento del P.R.G., riportano sulle tavole di piano, almeno alla scala 1:10.000, i beni di cui al presente articolo individuati dal P.T.C.P., apportando le eventuali rettifiche che si rendessero necessarie, e procedendo all'identificazione dei relativi ambiti di integrazione ambientale;

- b) i Comuni, nella predetta sede, sulla base di eventuali ulteriori analisi, fissano norme per la tutela dei beni di cui al presente articolo e dei loro ambiti, nonché per le aree di integrazione ambientale, e delimitano le porzioni di territorio da rendere in edificabili;

- c) in corrispondenza dei beni di cui al presente articolo non saranno consentiti interventi di:

- nuova costruzione;
- nuove infrastrutture;
- apertura di nuove cave;
- realizzazione di discariche ed impianti di trattamento dei rifiuti di cui all'articolo specifico e di smaltimento dei rifiuti
- realizzazione di depositi di materiale se non in funzione degli interventi di conservazione del bene e di recupero ambientale;
- movimentazione del suolo o del sottosuolo, se non in funzione degli interventi di conservazione del bene e di recupero ambientale o delle attività di ricerca scientifica, fatti salvi i casi di attività estrattive in atto nelle cave e miniere ancora in esercizio.

Art. 27 – Beni ambientali idrogeologici

1. I beni ambientali idrogeologici individuati sulle Tavole P.2.B/1-6 "Tutela e Valorizzazione dei beni storico-culturali e ambientali" del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, considerati tali in relazione all'interesse naturalistico o storico e comunque in quanto risorsa ambientale da salvaguardare e valorizzare, comprendono:

- a) le sorgenti;
- b) le fontane;
- c) le polle sorgive;
- d) i fontanili.

2. Opera nei loro confronti la seguente direttiva:

- a) i Comuni, in sede di PRG, e la Provincia, in sede di formazione dei Piani Attuativi del Piano Territoriale Provinciale, possono individuare ulteriori beni ambientali geomorfologici da assoggettare al dettato delle norme del presente Piano.

3. Valgono altresì le seguenti prescrizioni che esigono attuazione:

- a) i Comuni, in sede di adeguamento del P.R.G., riportano nelle tavole di piano, almeno alla scala 1:10.000, i beni di cui al presente articolo individuati dal P.T.C.P., apportando le eventuali rettifiche che si rendessero necessarie, e definiscono le relative fasce di rispetto, di ampiezza non inferiore a:
 - metri 100 attorno ai beni di cui alle lettere a), b), c) ed alla testa dei fontanili di cui alla lettera d), misurata dal ciglio superiore;
 - metri 10 su entrambi i lati, lungo l'asta del corso d'acqua originato dai beni di cui alle lettere a), b), c) e d), per una lunghezza pari a metri 50 misurati a partire dall'inizio dell'asta stessa;
- b) i Comuni nella predetta sede, fissano eventuali ulteriori norme di tutela dei beni di cui al presente articolo e delimitano le zone di inedificabilità;
- c) fino all'assunzione delle determinazioni di cui alle precedenti lettere a) e b), sono inedificabili le aree incluse nelle fasce di rispetto minime di cui alla precedente lettera a);
- d) nelle fasce di rispetto di cui alle precedenti lettere non è consentito:

- effettuare interventi che possono modificare significativamente le caratteristiche idrogeologiche e morfologiche dei beni o delle aste dei corsi d'acqua;
- effettuare interventi tali da determinare l'interramento o tombatura dei beni o delle aste dei corsi d'acqua;
- modificare le destinazioni d'uso se non in funzione della creazione di zone a verde pubblico o di zone agricole;
- effettuare interventi per realizzare nuove opere spondali o rifacimenti delle stesse se non ricorrendo alle tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- realizzare recinzioni fatte salve quelle in forma di siepi formate da specie arbustive autoctone;

Art. 28 - Centri storici

- 1.** I centri storici, individuati sulle Tavole P.2.B/1-6 "Tutela e Valorizzazione dei beni storico-culturali e ambientali" del Piano Territoriale Provinciale, corrispondono ai nuclei di antica formazione costituenti il sistema insediativo storico di tipo urbano che in maggior misura, in relazione al ruolo politico amministrativo e socio economico esercitato o per lo specifico interesse derivante dalla morfologia urbana, dalle tipologie edilizie e dalla presenza di edifici monumentali e di elementi architettonici caratteristici, connotano il territorio provinciale.
- 2.** Il P.T.C.P. riconosce ed individua i seguenti centri storici, presenti nel territorio provinciale; essi ricadono in una delle seguenti categorie:
 - a) centri storici di grande rilevanza regionale, caratterizzati da grande complessità urbanistica e da forte centralità sul territorio regionale:
Vercelli;
 - b) centri storici di notevole rilevanza regionale, caratterizzati da notevole centralità rispetto al territorio regionale e da una consistente antica centralità rispetto al proprio territorio storico:
Borgosesia
Crescentino
Gattinara
Santhià
Trino
Varallo Sesia;
 - c) centri storici di media rilevanza regionale, caratterizzati da relativa centralità sul territorio, storica e attuale, e che presentano una specifica identità culturale, architettonica e urbanistica:
Alagna
Alice Castello
Asigliano Vercellese
Balmuccia
Borgo d'Ale
Borgo Vercelli
Buronzo
Campertogno

Cigliano
Cravagliana
Fobello
Fontanetto Po
Livorno Ferraris
Palazzolo Vercellese
Quarona
Rassa
Rima Valsesia
Riva Valdobbia
Rossa
Rovasenda
Saluggia
San Germano Vercellese
Serravalle Sesia
Stroppiana
Valduggia;

- d) centri storici minori di rilevanza subregionale, che costituiscono parte integrante del tessuto storico insediativo della Regione o che rivestono un particolare significato nel contesto territoriale della Provincia:

Albano Vercellese
Aranco
Arborio
Balocco
Bianzè
Bornate
Carcoforo
Caresana
Carisio
Casanova Elvo
Castelletto Villa
Cellio
Cervatto
Civiasco
Collobiano
Costantana
Creola
Crova
Desana
Formigliana
Doccio
Foresto Sesia
Ghislarengo
Greggio
Guardabosone
Isolella
Lamporo
Lenta

Lignina
Locarno
Lozzolo
Moncrivello
Motta de' Conti
Olcenengo
Oldenico
Parone
Pervengo
Pezzana
Prarolo
Quinto Vercellese
Rimella
Rive
Rocca Pietra
Ronsecco
San Antonino
San Genuario
San Germano
San Giacomo
San Maurizio
Salasco
Sali Vercellese
Salomino
Tricerro
Tronzano Vercellese
Villarboit
Villata
Vintebbio.

- 3.** Operano, nei confronti dei centri storici individuati e delimitati nelle tavole P.2.B/1-6 del P.T.C.P., i seguenti **indirizzi**:
- b) i Comuni, in sede di P.R.G., definiscono strategie atte a:
- conservare e valorizzare le testimonianze degli assetti preesistenti e gli elementi distintivi del paesaggio urbano storico;
 - tutelare l'integrità dell'impianto urbano mantenendo e valorizzando il reticolo viario, gli spazi verdi quali parchi e giardini, gli spazi aperti quali le piazze e gli slarghi, le tipologie edilizie ricorrenti e gli elementi architettonici di dettaglio, quali i materiali di costruzione e finitura, che caratterizzano i centri storici.
- 4.** Valgono altresì, nei loro confronti, le seguenti **direttive**:
- a) i Comuni, in sede di P.R.G. o di formazione del Regolamento Edilizio, definiscono gli interventi ammessi nei centri storici, tenendo conto dei seguenti criteri ed obiettivi:
- mantenere, ricostituire e valorizzare il rapporto tra il centro storico ed il contesto ambientale e paesistico in cui questo si trova inserito, anche definendo particolari norme di trasformazione per le aree urbane contigue;

- conservare e valorizzare il sistema delle vie e piazze mantenendo il disegno che definisce l'impianto originario e mantenendo o ripristinando i selciati con i materiali originari o tradizionali;
 - tutelare i canali irrigui ed i corsi d'acqua naturali mantenendone i tracciati e le caratteristiche;
 - ricercare l'inserimento di parcheggi pubblici, anche come azione di qualificazione della struttura commerciale tradizionale;
 - conservare gli spazi a verde pubblico o privato e i filari alberati formulando direttive per la loro manutenzione o trasformazione con riferimento alle tecniche e alle specie da adottare;
 - mantenere le tipologie edilizie ed i materiali costruttivi tradizionali;
 - mantenere e ripristinare i colori originari o tradizionali degli edifici;
 - mantenere la conformazione storica degli isolati;
 - salvaguardare e valorizzare gli elementi e gli spazi connessi al sistema delle fortificazioni.
- b) i Comuni, in sede di P.R.G., e la Provincia in sede di formazione dei Piani Attuativi del P.T.C.P., possono individuare ulteriori porzioni di territorio da includere nel perimetro del centro storico, così come individuato dal P.T.C.P., nonché ulteriori centri storici da assoggettare al dettato delle norme del presente Piano; a tal fine, è tenuto conto delle aree urbane realizzate successivamente al 1860 che rappresentano complessi urbanistici o edilizi di particolare interesse o che formano gli elementi scenografici delle direttrici di accesso.

5. Valgono altresì le seguenti prescrizioni che esigono attuazione:

- a) i Comuni, nell'ambito del P.R.G., definiscono le destinazioni d'uso e gli interventi ammessi nei centri storici, individuando le aree da sottoporre a strumentazione urbanistica esecutiva.
- b) i Comuni, in sede di adeguamento del P.R.G., fatte salve eventuali perimetrazioni più estese già presenti nel Piano, riportano, nelle tavole di P.R.G., almeno alla scala 1:2.000, le delimitazioni dei centri storici definite dal Piano Territoriale Provinciale, apportando le rettifiche alla loro delimitazione che si rendessero necessarie anche in ragione degli elementi urbanistico-architettonici rilevabili alla scala della cartografia dei piani comunali, rispettando comunque l'unitarietà storico culturale degli insediamenti;
- c) i Comuni, in sede di adeguamento del P.R.G., individuano sulle tavole di P.R.G., almeno alla scala 1:2.000:
 - gli edifici di interesse storico artistico vincolati a norma di legge, nonché eventuali altri sui quali ammettere unicamente interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;
 - le aree libere da mantenere inedificate;
 - le aree da sottoporre a strumento urbanistico esecutivo.

Art. 29 - Insediamenti urbanistici storico-architettonici

- 1.** Gli insediamenti urbanistici storico-architettonici, individuati sulle Tavole

P.2.B/1-6 "Tutela e Valorizzazione dei beni storico-culturali e ambientali": del Piano Territoriale Provinciale, costituiscono il sistema insediativo minore di antica formazione che conserva caratteri originari per morfologia urbana e tipologie architettoniche; essi comprendono:

- a) i nuclei rurali, agglomerati insediativi di ridotte dimensioni in cui prevale l'impianto planimetrico ed il tessuto edilizio definito dall'accostamento di spazi e manufatti legati alle funzioni residenziali ed a quelle produttive agricole zootecniche, talvolta con presenza di edifici religiosi o a servizio comune;
- b) i villaggi alpini, agglomerati insediativi di medie dimensioni, caratterizzati dalla compattezza dell'impianto e dalla presenza di un reticolo viario e talvolta da spazi liberi, formati da residenze e altri edifici prevalentemente di servizio all'attività agro-silvo-pastorale, nonché di edifici religiosi e a servizio collettivo;
- c) i nuclei alpini, agglomerati di ridotte dimensioni e privi di sistema viario formati da pochi edifici, solitamente occupati stagionalmente, in cui spesso le funzioni abitative e agro-silvo-pastorali sono racchiuse nello stesso edificio.

2. Nei confronti degli insediamenti di cui al presente articolo, operano le seguenti **direttive**:

- a) i Comuni, in sede di P.R.G. o di formazione del Regolamento Edilizio, definiscono gli interventi ammessi all'interno degli insediamenti urbanistici storico-architettonici, tenendo conto dei seguenti criteri ed obiettivi:
 - mantenere, ricostituire e valorizzare il rapporto tra l'insediamento ed il contesto ambientale e paesistico in cui questo si trova inserito, anche definendo norme di tutela dei margini esterni;
 - mantenere e ripristinare i selciati con i materiali originari o tradizionali;
 - mantenere e ripristinare i colori originari o tradizionali degli edifici;
 - tutelare i canali irrigui e i corsi d'acqua naturali mantenendone le caratteristiche;
 - disincentivare l'accesso veicolare individuando aree riservate esclusivamente ad una fruizione pedonale e ciclabile. Qualora il miglioramento dell'accessibilità risulti condizione indispensabile per la qualificazione ed il riuso dei manufatti oggetto di tutela, deve essere sempre privilegiato il ricorso a sistemi meccanizzati a basso impatto, alternativi alle viabilità veicolari;
 - conservare gli spazi a verde pubblico e privato formulando direttive per la loro manutenzione o trasformazione con riferimento alle tecniche e specie da adottare;
 - mantenere le tipologie edilizie e i materiali costruttivi tradizionali;
 - consentire le destinazioni a residenza e le relative pertinenze funzionali, a servizi sociali ed attrezzature pubbliche e private di interesse collettivo, a commercio al dettaglio, ad esercizio pubblico, ad uffici, ad attrezzature turistico ricettive, ad attività rurali se non incompatibili con le residenze, ad artigianato di servizio.

b) i Comuni, in sede di P.R.G., e la Provincia, in sede di formazione dei Piani Attuativi del P.T.C.P., possono modificare i perimetri degli insediamenti definiti dal P.T.C.P. in ragione degli elementi urbanistico-architettonici rilevabili alla scala della cartografia dei piani comunali; possono altresì individuare ulteriori insediamenti di interesse storico architettonico da assoggettare al dettato delle norme del presente Piano.

3. Valgono altresì le seguenti prescrizioni che esigono attuazione:

- a) i Comuni, nell'ambito dei propri P.R.G., definiscono le destinazioni d'uso e gli interventi ammessi negli insediamenti di cui al presente articolo, individuando le aree da sottoporre a strumentazione urbanistica esecutiva;
- b) i Comuni, in sede di adeguamento al P.R.G., fatte salve eventuali perimetrazioni più estese già presenti nel Piano, riportano, nelle tavole di P.R.G., almeno alla scala 1:2.000, le delimitazioni degli insediamenti urbanistici storico-architettonici definite dal Piano Territoriale Provinciale, apportando le rettifiche alla loro delimitazione che si rendessero necessarie anche in ragione degli elementi urbanistico-architettonici rilevabili alla scala della cartografia dei piani comunali, rispettando comunque l'unitarietà storico culturale degli insediamenti;
- c) i Comuni, in sede di adeguamento del P.R.G., individuano nelle tavole di piano, almeno alla scala 1:2.000:
 - gli edifici di interesse storico artistico vincolati a norma di legge, nonché eventuali altri sui quali ammettere unicamente interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;
 - le aree da sottoporre a strumento urbanistico esecutivo.

Art. 30 - Zone archeologiche - Progetto di elaborazione di una mappa del rischio archeologico

1. Le zone archeologiche, individuate sulle Tavole P.2.B/1-6 "Tutela e Valorizzazione dei beni storico-culturali e ambientali": del Piano Territoriale Provinciale, considerate tali per la presenza di resti di antichi centri abitati, di necropoli o sepolture, di manufatti edili, di infrastrutture, di fortificazioni o di singoli oggetti che costituiscono testimonianze del periodo paleolitico e protostorico, nonché dell'epoca preromana, romana e altomedioevale, comprendono:
 - a) i siti e le aree vincolate a sensi di legge;
 - b) i siti e le aree di accertato interesse archeologico.
2. Nelle zone di cui alla lettera a) del comma 1 si applicano i vincoli e le procedure di legge, nonché le disposizioni di cui ai successivi commi 5a e 5b.
3. Nelle zone di cui alle lettere b) del comma 1 si applicano le disposizioni dei commi che seguono.
4. Operano le seguenti **direttive**:

- a) per le zone archeologiche accertate, i Comuni, d'intesa con la competente amministrazione statale, e la Provincia, in relazione al tipo di reperti, al loro stato di conservazione, alle possibilità di fruizione pubblica, possono definire interventi funzionali allo studio, conservazione e valorizzazione dei beni e delle zone archeologiche, definendo disposizioni sulla destinazione d'uso, sui limiti di trasformazione o di realizzazione degli edifici e delle infrastrutture;
- b) i Comuni, in sede di P.R.G., e la Provincia in sede di formazione dei Piani Attuativi del Piano Territoriale Provinciale, sulla base di ulteriori studi e ritrovamenti o delle indicazioni fornite dalla competente amministrazione statale, possono integrare le zone archeologiche accertate da riportare nel P.R.G. e da sottoporre alla disciplina di cui al presente articolo e possono individuare altre zone di presunto interesse archeologico da assoggettare al dettato delle norme di cui al presente articolo;
- c) i piani di cui alla precedente lettera b) possono prevedere la modifica del perimetro delle citate zone anche al fine di includere ulteriori porzioni di territorio da assoggettare a tutela e sottoporre al dettato delle presenti norme.

5. Valgono altresì le seguenti prescrizioni che esigono attuazione:

- a) per le zone archeologiche vincolate, i Comuni, in sede di adeguamento del P.R.G., riportano, nelle tavole di P.R.G., almeno alla scala 1:10.000, le delimitazioni dei siti e delle aree archeologiche vincolate;
- b) i Comuni, fissano altresì norme per la tutela delle zone archeologiche vincolate e delimitano le porzioni di territorio inedificabili;
- c) per le zone archeologiche accertate, i Comuni, in sede di adeguamento del P.R.G., riportano, sulle tavole di piano, almeno alla scala 1:10.000, le delimitazioni dei siti e delle aree di accertato interesse archeologico individuate dal Piano Territoriale Provinciale;
- d) fino all'efficacia delle determinazioni di cui alla precedente lettera b), nelle zone archeologiche accertate, con esclusione dei centri edificati, dei nuclei minori, delle aree residenziali o produttive a capacità insediativa residua od esaurita, gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici vigenti sono ammessi fatti salvi i pareri vincolanti degli enti territoriali competenti.

In ogni caso è da escludere:

- l'apertura di cave e ampliamento di cave esistenti;
- la realizzazione di discariche o impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti;
- la realizzazione di depositi di materiale, fatta eccezione per quelli connessi allo svolgimento dell'attività agro-silvo-pastorale e all'esecuzione di opere pubbliche;
- movimentazione ed escavazione del suolo, fatta eccezione per lo svolgimento delle normali attività agricole di scavo ed aratura, se eseguite ad una profondità non superiore ai 50 cm dal livello della superficie, o in altri casi previa acquisizione di specifico nulla osta rilasciato dalla competente Sovrintendenza;

- la previsione di nuove infrastrutture in corrispondenza delle aree accertate è sconsigliata e comunque deve essere preventivamente verificata con gli Uffici della Soprintendenza competente.
- 6.** la Provincia opera al fine di veder elaborata una mappa del rischio archeologico finalizzata a individuare preventivamente aree di presunto interesse archeologico, dove sia possibile riscontrare la presenza di resti di antichi centri abitati, di necropoli, di manufatti o di singoli reperti risalenti all'epoca pre-romana, romana e alto-medioevale.
- L'individuazione di tali aree, si fonda sulle informazioni desunte dalla lettura di testi specifici, di schemi rappresentanti gli insediamenti e le infrastrutture di età romana, di interpretazione di fotografie aree dello spettro visibile e infrarosso, e di altre fonti documentali individuate in sede progettuale.
- l'obiettivo della mappatura anzidetta è la conoscenza delle possibili testimonianze storiche sul territorio in relazione sia a progetti specifici di valorizzazione sia alla corretta programmazione di altri interventi che potrebbero comportare interferenze significative con aree di interesse archeologico.
- La realizzazione della mappa potrà avvenire anche per fasi successive comprendenti diverse porzioni di territorio, in stretta collaborazione con la Soprintendenza Archeologica del Piemonte.

Art. 31 –Zone ambientali geomorfologiche

- 1.** Le zone ambientali geomorfologiche, individuate sulle Tavole P.2.B/1-6 "Tutela e Valorizzazione dei beni storico-culturali e ambientali" del Piano Territoriale Provinciale, sono considerate tali in relazione all'interesse geologico, mineralogico, morfologico, paleontologico ed in quanto testimonianze dell'evoluzione o trasformazione dell'ambiente fisico o delle prime forme di antropizzazione: esse comprendono alcune forme glaciali, ovvero i ghiacciai e i nevai.
- 2.** Nelle zone ambientali geomorfologiche si applicano le direttive e le prescrizioni di cui al precedente articolo 26.
- 3.** Opera inoltre la seguente **direttiva**:
 - a) i Comuni, in sede di adeguamento del P.R.G., e la Provincia in sede di formazione dei Piani Attuativi del Piano Territoriale Provinciale, sulla base di ulteriori analisi possono integrare le zone ambientali geomorfologiche, anche considerando differenti forme o tipologie di bene.

Art. 32 – Progetto di valorizzazione e recupero del sistema di canali Cavour, Depretis, Farini, Naviglio di Ivrea

- 1.** La Provincia, in sede di attuazione del Piano Territoriale Provinciale, ai sensi dell'articolo 8 bis della L.R. 5.12.1977, n. 56 e s.m.i., predispose un progetto di rilievo provinciale denominato "Progetto di valorizzazione e recupero dei canali irrigui Cavour, Depretis, Farini, Naviglio di Ivrea", riguardante i seguenti canali e le opere idrauliche ed edili connesse:

- a) Canale Cavour;
 - b) Canale Farini;
 - c) Canale scaricatore Farini
 - d) Naviglio di Ivrea;
 - e) Canale Depretis.
- 2.** Il progetto di rilievo provinciale di cui al comma precedente, individuato sulle Tavole P.2.E/1-6 del P.T.C.P., è finalizzato a conseguire i seguenti obiettivi:
- conservare le infrastrutture e i manufatti, mantenendo gli usi attuali o definendone di nuovi, in modo tale da valorizzare le loro caratteristiche architettoniche ed ingegneristiche nonché il loro significato storico testimoniale;
 - valorizzazione attività canoistiche (scaricatore Farini)
 - promuovere lo studio del sistema irriguo in riferimento agli aspetti architettonici, ingegneristici, paesistici, sociali ed economici, anche tramite la costituzione di archivi e laboratori di ricerca;
 - favorire l'afflusso di un'utenza di tipo scientifico, didattico e turistico predisponendo strutture mono o plurifunzionali collegate tra loro;
 - promuovere l'istituzione di un Museo del Canale Cavour strettamente relazionato a strutture per la ricerca e la didattica.
- 3.** Il progetto di rilievo provinciale di cui al comma 1 sarà redatto e sviluppato tenendo conto delle iniziative connesse al progetto di "Ecomuseo delle Terre d'Acqua", a cui si farà riferimento per trarre le linee attuative e per gli eventuali finanziamenti.
- 4.** Valgono le seguenti **Prescrizioni che esigono attuazione:**
- a) Per i canali di cui al comma 1 e per le opere idrauliche o edili connesse, fatte salve eventuali norme maggiormente restrittive vigenti, fino alla approvazione del Progetto di cui al presente articolo, valgono gli indirizzi e si applicano le direttive e le prescrizioni di cui all'art. 21, Capo I, Titolo III della presente normativa.

Art. 33 – Progetto di valorizzazione dei percorsi storici delle vie Francigene

- 1.** La Provincia, in sede di attuazione del Piano Territoriale Provinciale, ai sensi dell'articolo 8 bis della L.R. 5.12.1977, n.56 e s.m.i., predispone un progetto di rilievo provinciale denominato "Progetto di valorizzazione e recupero dei percorsi storici delle vie Francigene", riguardante gli assi viari coincidenti con i seguenti itinerari:
- a) itinerario di Sigerico (si snodava attraverso Cascina Strà, S. Germano V.se, Santhià, Cavaglià, Alice e Borgo d'Ale);
 - b) strada Pavia-Torino-Moncenisio (da Cozzo Lomellina attraversava i Comuni di Trino, Palazzolo, Fontanetto, Crescentino per congiungersi alla chiasso-Torino);
 - c) strada Vercelli-Moncenisio (percorso che da Vercelli a Santhià seguiva la Via di Sigerico per diramarsi in un troncone che si snodava attraverso i territori di Tronzano, Bianzè, Livorno. F. e Saluggia).

2. Il progetto di rilievo provinciale di cui al comma precedente, individuato dalle Tavole P.2.E/1-6 del P.T.C.P., è finalizzato a conseguire i seguenti obiettivi:
 - conservare il tracciato viario corrispondente a quello medioevale percorso dai pellegrini cristiani;
 - compiere accertamenti sulla eventuale permanenza di tratti di pavimentazione originaria e definire progetti per la conservazione della stessa;
 - recuperare e valorizzare i manufatti e gli edifici, con particolare riferimento a quelli di tipo religioso, connessi a tale infrastruttura e agli itinerari religiosi storici minori;
 - favorire una fruizione a scopo religioso, scientifico, didattico e ricreativo predisponendo aree attrezzate e itinerari storico religiosi.

3. Valgono le seguenti Prescrizioni **che esigono attuazione**:
 - a) Per le strade di cui al comma 1, fatte salve eventuali norme maggiormente restrittive vigenti, fino alla approvazione del Progetto di cui al presente articolo, valgono gli indirizzi e si applicano le direttive e le prescrizioni di cui all'art.20, Capo I, Titolo III della presente normativa.

Art. 34 – Progetto di valorizzazione del "Sistema delle Grange di Lucedio", degli "Itinerari storico paesistico/turistici del fiume Po", del "Sistema dei castelli di pianura" e del "Sistema delle piccole stazioni della rete regionale",

1. La Provincia in sede di redazione del P.T.C.P. riconosce valenza strategica alla valorizzazione de:
 - a) il "Sistema delle Grange di Lucedio";
 - b) gli "Itinerari storico paesistico/turistici del fiume Po";
 - c) il "Sistema dei castelli di pianura",
 - d) il "sistema delle piccole stazioni della rete regionale"quali elementi essenziali per il raggiungimento degli obiettivi di accrescimento del potenziale turistico attribuibile al sistema rappresentato dal Parco del Fiume Po e Dora con la Terra delle Grange, da quello costituito dalle più significative emergenze architettoniche riconoscibili nella pianura vercellese, e da quello costituito dalla rete delle piccole stazioni disperse diffuse sul territorio provinciale, in grado di bilanciarsi ed armonizzarsi con l'aspetto turistico più tradizionale e conosciuto del Vercellese rappresentato dalla Valsesia.

2. Ai sensi dell'art. 10 delle presenti Norme, il P.T.C.P. intende attuare le disposizioni dello stesso mediante progetti di rilievo provinciale.

3. I progetti di cui ai punti a) e b) del comma 1 tra loro direttamente correlati sono finalizzati al raggiungimento del seguenti obiettivi:
 - avviare, d'intesa con i Comuni e gli Enti di gestione delle aree protette, azioni coordinate e coerenti all'obiettivo della

- conservazione e valorizzazione dei beni culturali storico architettonici e dei beni ambientali;
- qualificare gli itinerari di interesse storico paesistico come percorsi turistici e ciclopedonali di collegamento tra le Grange ponendo le basi per la loro reale integrazione, tenendo conto degli altri insediamenti rurali storici e le aree protette;
 - promuovere lo studio del sistema delle Grange, quale organizzazione territoriale ed economica, e del connesso paesaggio rurale caratterizzato dalla monocoltura del riso;
 - favorire l'afflusso di un'utenza di tipo scientifico, didattico e turistico;
 - avviare, d'intesa con i Comuni e gli Enti di gestione delle aree protette, azioni coordinate e coerenti all'obiettivo della salvaguardia e della valorizzazione degli itinerari, anche adeguandoli ad una mobilità pedonale e ciclabile, da integrare alla pista ciclabile Crescentino - Fontanetto Po inclusa nel Piano delle piste ciclabili della Regione Piemonte;
 - promuovere l'attività dell'Ecomuseo delle Terre d'Acqua e la realizzazione degli interventi di valorizzazione museale previsti nella convenzione per la Centrale Galileo Ferraris di Trino ed EON di Livorno Ferrarsi;
 - tenere conto di quanto stabilito per l'area individuata dal P.T.C.P. come "polo per insediamenti economici" di Leri, nonché di quanto proposto per il recupero dell'originario insediamento rurale di Leri-Cavour.;
 - escludere definitivamente dalla Terra delle Grange la possibilità di nuove compromissioni dovute ad impianti di qualsiasi natura che esulino dalle finalità agricole, turistiche e/o di interesse pubblico comunale.
- 4.** Con riferimento al progetto di valorizzazione del "Sistema dei castelli di pianura" di cui al p.to c) del comma 1, il P.T.C.P. riconosce di prioritario interesse i seguenti beni architettonici:
- Castelli di Albano, Alice Castello, Buronzo, Gattinara, Lenta, Moncrivello, Motta dei Conti, Prarolo, Quinto, Rovasenda, Vettignè, Casanova Elvo, Balocco, Collobiano, Greggio, Villarboit;
 - Centri Storici di Fontanetto Po e di Trino.
- Tale progetto di interesse provinciale è finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
- salvaguardare il complesso dei fabbricati individuati sulle Tavole P.2.E/1-6, mediante una valorizzazione degli stessi, al fine di costituire una rete primaria di beni architettonici riconoscibili a cui associare le peculiarità del territorio vercellese di pianura;
 - privilegiare il recupero funzionale dei suddetti beni al fine di costituire punti di riferimento per la promozione delle realtà e dei prodotti tipici locali nell'ambito di un più generale obiettivo di valorizzazione turistica. In coerenza con tale indicazione la Provincia promuove la costituzione de:
 - la "Risoteca vercellese" per la promozione e la valorizzazione dell'intera filiera del riso vercellese;

- struttura enogastronomia dedicata alla promozione del "Fagiolo di Saluggia" a Saluggia;
 - sistema museale della musica al Fontanetto Po in relazione alla riqualificazione del Museo e "Teatro Viotti";
 - potenziamento della sede del "Parco delle Lame del Sesia" nella Cascina-Castello di Albano, con realizzazione di struttura museale connessa.
- 5.** Con riferimento al Progetto di "valorizzazione del sistema delle piccole stazioni della rete regionale" di cui al punto d) del comma 1, riguardante il recupero funzionale delle piccole stazioni ferroviarie della rete regionale, il PTCP riconosce di prioritario interesse le stazioni non presidiate presenti sulle seguenti linee:
- Castelrosso – Casale;
 - Torino – Milano;
 - Vercelli – Casale;
 - Santhià – Gattinara;
 - Biella – Novara.

Il progetto, individuato dalle Tavole P.2.B/1-6 del P.T.C.P., che può diventare di notevole importanza come supporto ad altri progetti di valorizzazione territoriale, è finalizzato a conseguire i seguenti obiettivi:

- identificare le vocazioni omogenee in relazione al territorio (turistica, culturale, naturalistica) in base alle quali sviluppare l'ipotesi di recupero dei singoli nodi;
 - definire le iniziative e le funzioni che traggano valore aggiunto dall'effetto rete quali circuiti enogastronomici, punti informativi (anche in relazione all'utilizzo della rete ferroviaria per l'estensione delle comunicazioni a banda larga);
 - creare centri di aggregazione o di servizio sociale a disposizione dei Comuni o delle associazioni di volontariato.
- 6.** Valgono le seguenti **Prescrizioni immediatamente vincolanti:**
- a) per i beni e gli itinerari storico paesistici di cui al comma 1, fino all'approvazione del Progetto di cui al presente articolo, sono vietate nuove compromissioni dovute ad impianti di qualsiasi natura che esulino dalle finalità agricole, turistiche e/o di interesse pubblico locale.

Art. 35 - Progetto di valorizzazione delle antiche miniere

- 1.** La Provincia, in sede di attuazione del Piano Territoriale Provinciale, ai sensi dell'articolo 8 bis della L.R. 5.12.1977, n. 56 e s.m.i., predispone un progetto di rilievo provinciale denominato "Progetto di valorizzazione e recupero patrimonio minerario della Valsesia", riguardante le seguenti miniere aree estrattive differenziate dal punto di vista giacimentologico:
- a) la bassa valle dove è stata prevalente l'estrazione di minerali di ferro;
 - b) la media valle dove sono più numerose le miniere di Nichel e Rame;
 - c) l'alta valle (bacino di Alagna) dove sono concentrati i giacimenti auriferi.

Il progetto di rilievo provinciale di cui al comma precedente, individuato dalla Tavola P.2.E/1-6 del P.T.P.C., è finalizzato a conseguire i seguenti obiettivi:

- Raccolta e sistematizzazione delle informazioni storiche e dei dati esistenti con conseguente schedatura mirata anche alla successiva fruizione;
- "riproposizione" in chiave turistica, per cui si dovrà ipotizzare l'inserimento in percorsi didattico-naturalistici, in relazione anche con itinerari tematici già esistenti quali i "Sentieri dell'arte", quelli ecomuseali della Cultura Walser ed altri di carattere naturalistico, o in fase di realizzazione come quelli delle "Valli della Fede";
- progetto della messa in sicurezza, nei casi in cui risultasse necessario, finalizzata alla fruizione di cui sopra;
- promozione del progetto con adeguati supporti al fine di costituire una "rete" di informazione e di scambio conoscitivo a livello nazionale ed internazionale, per far conoscere le offerte e le potenzialità turistiche, didattiche e naturali delle valli sia alle popolazioni locali, sia ai potenziali fruitori.

TTITOLO IV - PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO

Art. 36 – Norme generali

- 1.** Il P.T.C.P. riporta le Fasce di Tutela Fluviale, così come definite e cartografate dall'Autorità di Bacino del Fiume Po nel Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) entro le quali valgono le limitazioni stabilite dallo stesso Piano.
- 2.** Il P.T.C.P. propone una propria delimitazione delle Fasce Fluviali per i seguenti corsi d'acqua:
 - Fiume Sesia da Alagna (ponte S. Antonio) a Romagnano (Ponte Strada Provinciale)
 - Torrente Egua da Carcoforo a Rimasco;
 - Torrente Semenza da Rima a balmuccia (confluenza Sesia)
 - Torrente Mastallone da Fobello S. Maria a Varallo (confluenza Sesia)
 - Torrente tessera dal confine provinciale alla confluenza Sesia;
 - Torrente Strona si Valduggia dall'abitato di Valduggia alla confluenza Sesia;
 - Torrente Vogna;
 - Torrente Strona di Postua;
 - Torrente Marchiazza sul territorio provinciale;
 - Torrente Rovasenda sul territorio provinciale;
 - Torrente Marcova sul territorio provinciale.
- 3.** Il P.T.C.P. propone aree a diversa propensione al dissesto e le sottopone a specifiche disposizioni.

4. Le aree descritte, individuate e riportate nelle Tavole P.2.C/1-6 "Prevenzione e riduzione del rischio idrogeologico" del P.T.C.P. alla scala 1:25.000, sono articolate come segue:
- a) Fasce Fluviali
 - Fascia Fluviale A;
 - Fascia Fluviale B;
 - Fascia Fluviale C;
 - Limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C.
 - b) Aree interessate da dissesto idraulico ed idrogeologico:
 - Frane;
 - Esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio;
 - Trasporto di massa sui conoidi;
 - Valanghe.
 - c) Aree a diversa propensione al dissesto:
 - Aree a propensione al dissesto Molto Elevata;
 - Aree a propensione al dissesto Elevata;
 - Aree a propensione al dissesto Moderata;
 - Aree a propensione al dissesto Bassa o Assente;
 - Aree a propensione al dissesto Bassa o Assente di pianura;
 - d) Aree di pianura con limitata soggiacenza della falda superficiale;
 - e) Aree di pianura con limitata soggiacenza della falda superficiale in materiali a granulometria limoso-argillosa;
 - f) Aree di pianura interessate da fenomeni di risorgiva della falda superficiale.
5. Il P.T.C.P. individua un metodo applicativo per gli studi di rischio (allegato A.T.2/11 - Analisi del rischio: definizione di un metodo di sviluppo di analisi di rischio utilizzabile quale strumento di approfondimento per valutazioni specifiche nell'ambito della Revisione-Integrazione del P.T.C.P.) da utilizzare per gli approfondimenti settoriali e di dettaglio da effettuarsi da parte dei Comuni, della Provincia e della Comunità Montana relativamente alle problematiche connesse con la tutela dal dissesto idrogeologico e con gli altri possibili scenari di rischio.
6. La proposta di delimitazione del fiume Sesia e del torrente Sessera di cui al comma 2 del presente articolo e la individuazione delle aree a diversa propensione al dissesto di cui al comma 4 lettera c) del presente articolo, sono subordinate a variante del PSFF da parte dell'Autorità di Bacino del fiume Po oppure al raggiungimento dell'intesa prevista dall'articolo 1 comma 11 delle NdA del PAI.

Art. 37 – Misure di tutela dal dissesto idrogeologico - prescrizioni

1. Nelle aree definite come "**Fasce di Tutela Fluviale**" e riportate nelle Tavole P.2.C/1-6 "Prevenzione e riduzione del rischio idrogeologico" del Piano con le diciture **Fascia A, Fascia B, Fascia C e il limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C** valgono le disposizioni di cui al TITOLO II delle N.d.A del PAI e s.i.
- a) La Provincia, P.T.C.P. propone una propria delimitazione delle Fasce Fluviali per i corsi d'acqua di cui al comma 2 dell'art. 36; a tali

delimitazioni, riportate nelle Tavole P.2.C/1-6 di Piano con le diciture Fascia A, Fascia B, Fascia C, valgono le disposizioni di cui al punto 1.

2. Nelle aree definite come in frana, interessate da esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio, in valanga o interessate da fenomeni di trasporto di massa sui conoidi, riportate nelle Tavole P.2.C/1-6 del Piano con i simboli **Fa, Fq, Fs, Ee, Eb, Em, Ve, Vm, Ca, Cp** e **Cm**, valgono le disposizioni di cui all'Art. 9 delle N.d.A del PAI e s.i., fatto salvo quanto previsto dall'art. 18 delle stesse.
 - a) La Provincia, in collaborazione con i Comuni, le Comunità Montane, la Regione Piemonte e l'Autorità di Bacino del Fiume Po propone la predisposizione di un sistema di monitoraggio per il controllo nel tempo dei principali fenomeni dissestivi di cui al punto 2.
3. I Comuni dotati di strumento urbanistico vigente con indagini geologiche redatte ai sensi della circolare P.G.R. 7/LAP del 1996 e s.i., verificano periodicamente, con scadenza almeno quinquennale, la validità dei propri elaborati geologici, affinando con accertamenti tecnici di maggior dettaglio le delimitazioni delle aree di cui al punto 2, con particolare riguardo alla Cartografia Geomorfologica (allegata alla Relazione Geologica). In tali occasioni provvedono ad una verifica puntuale e di dettaglio delle pericolosità geomorfologiche ed idrauliche presenti sul proprio territorio, nonché della presenza o meno di adeguate opere di difesa idraulica e dello stato di efficienza di quelle presenti. Copia degli elaborati prodotti viene inoltrata alla Provincia.
4. I Comuni dotati di strumento urbanistico vigente con indagini geologiche redatte ai sensi della circolare P.G.R. 7/LAP del 1996 e s.i., ovvero adeguato al Piano per l'Assetto Idrogeologico del Bacino del PO, verificano periodicamente, con scadenza almeno decennale e comunque in corrispondenza a revisioni o varianti strutturali dello strumento urbanistico stesso, la validità dei propri elaborati geologici, affinando con accertamenti tecnici di maggior dettaglio le delimitazioni delle aree di cui al punto 2, con particolare riguardo alla Cartografia Geomorfologica (allegata alla Relazione Geologica). In tali occasioni provvedono ad una verifica puntuale e di dettaglio delle pericolosità geomorfologiche ed idrauliche presenti sul proprio territorio, nonché della presenza o meno di adeguate opere di difesa idraulica e dello stato di efficienza di quelle presenti. Copia degli elaborati prodotti viene inoltrata alla Provincia.
5. I Comuni dotati di strumento urbanistico vigente con indagini geologiche non redatte ai sensi della circolare P.G.R. 7/LAP del 1996 e s.i. provvedono ad adeguare a tale normativa lo strumento urbanistico su tutto il territorio comunale in occasione della prima Variante Strutturale o della revisione del Piano Regolatore vigente. In tale occasione aggiornano e verificano, tramite accertamenti tecnici di maggior dettaglio, le delimitazioni indicate negli elaborati del P.T.C.P., con particolare riguardo alla Cartografia Geomorfologica (allegata alla Relazione Geologica) ed alle Tavole P.2.C/1-6 di Piano. Inoltre, provvedono ad una verifica puntuale e di dettaglio delle pericolosità geomorfologiche ed idrauliche presenti sul proprio territorio,

nonché della presenza o meno di adeguate opere di difesa idraulica e dello stato di efficienza di quelle presenti. Copia degli elaborati prodotti viene inoltrata alla Provincia.

6. All'atto dell'approvazione da parte della Regione Piemonte dello strumento urbanistico Comunale o di sua Variante, ovvero dell'approvazione delle varianti di adeguamento dello strumento urbanistico comunale, ai sensi dell'Art. 18 delle N.d.A del PAI, le delimitazioni delle aree in dissesto, delle aree a diverso grado di pericolosità geomorfologica e le previsioni urbanistiche ivi comprese aggiornano ed integrano le prescrizioni del presente piano. Copia degli elaborati prodotti viene inoltrata alla Provincia.
7. Per i Comuni dotati di strumento urbanistico vigente privo di indagini geologiche o non redatte ai sensi della circolare P.G.R. 7/LAP del 1996 e s.i. vale inoltre quanto di seguito riportato:

- a) nelle "Aree a propensione al dissesto Molto Elevata", nelle "Aree a propensione al dissesto Elevata" e nelle "Aree a propensione al dissesto Moderata", riportate nelle Tavole P.2.C/1-6 di Piano rispettivamente con il simbolo Dme, De e Dm, fermo restando le disposizioni di cui al punto 2, i soggetti competenti al rilascio di autorizzazioni e concessioni e tutti i soggetti pubblici e privati che predispongono progetti devono garantire, mediante specifici approfondimenti di carattere geomorfologico, geologico-tecnico, rilievi, indagini e prove dirette condotti in ottemperanza alle disposizioni nazionali (D.M. 11/3/88), la compatibilità dell'intervento con le condizioni di stabilità dell'insieme opera-versante ed il basso livello di pericolosità dello stesso.
- b) nelle "Aree a propensione al dissesto Molto Elevata", riportate nelle Tavole P.2.C/1-6 di Piano con il simbolo Dme, gli usi del suolo presenti e previsti sul territorio sono regolamentati in base alle seguenti indicazioni:

Usi privilegiati:

- opere di sistemazione idrogeologica, di tutela del territorio e di difesa del suolo per la messa in sicurezza dei siti;
- consolidamento delle aree in dissesto preferibilmente con tecniche di ingegneria naturalistica;
- regolazione delle acque superficiali e sotterranee;
- pratiche colturali coerenti con il riassetto idrogeologico.

Usi consentiti:

- interventi di demolizione senza ricostruzione;
- interventi pubblici di riassetto e messa in sicurezza del patrimonio edilizio esistente;
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici.

Usi condizionati:

(per i quali si richiedono verifiche di dettaglio, sulla base di quanto esposto al punto a);

- opere infrastrutturali di interesse pubblico, non altrimenti localizzabili;
- nuova edificazione e realizzazione di infrastrutture.

Usi esclusi:

- nuovi insediamenti nelle porzioni di territorio non edificate;
- impianti di smaltimento rifiuti e trattamento dei rifiuti di cui all'art. specifico;
- apertura e ampliamento di attività estrattive.

- c) Nelle "Aree a propensione al dissesto Elevata", riportate nelle Tavole P.2.C/1-6 di Piano con il simbolo De, fermo restando le disposizioni di cui al punto 2, oltre a quanto previsto al precedente comma, sono consentiti:

Usi consentiti:

- interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamenti igienico funzionali;
- interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo del patrimonio edilizio esistente.

Usi condizionati:

(per i quali si richiedono verifiche di dettaglio, sulla base di quanto esposto al punto a)

- nuove previsioni urbanistiche in porzioni di territorio già edificate;
- nuove opere o costruzioni in porzioni di territorio già edificate;
- apertura e ampliamento di attività estrattive.

- d) Nelle "Aree a propensione al dissesto Moderata", riportate nelle Tavole P.2.C/1-6 di Piano con il simbolo Dm, fermo restando le disposizioni di cui al punto 2, oltre a quanto previsto ai precedenti punti 7.a, 7.b e 7.c, sono consentiti:

Usi condizionati:

(per i quali si richiedono verifiche di dettaglio, sulla base di quanto esposto al punto a)

- modifica della destinazione d'uso del suolo agricolo-naturale;
- apertura ed ampliamento di attività estrattive;
- nuove edificazioni.

- e) nelle "Aree a propensione al dissesto Bassa o Assente", riportate nelle Tavole P.2.C/1-6 di Piano con il simbolo Da, non sussistono condizioni di instabilità tali da porre limitazioni alle scelte urbanistiche; gli interventi pubblici e privati sono consentiti, fermo restando la redazione di specifici approfondimenti di carattere geologico-tecnico finalizzati alla caratterizzazione dei terreni di fondazione (D.M. 11/3/88);

- f) nelle "Aree a propensione al dissesto Bassa o Assente di pianura", riportate nelle Tavole P.2.C/1-6 di Piano con il simbolo Dap, non

sussistono condizioni di propensione al dissesto tali da porre limitazioni alle scelte urbanistiche, fermo restando di fondamentale importanza la valutazione delle condizioni di pericolosità legate alla dinamica del reticolo idrografico minore. In tali aree, i progetti devono garantire, tramite specifici approfondimenti di carattere geomorfologico, idraulico, geologico-tecnico, e con indagini dirette, il tutto condotto in ottemperanza alle disposizioni nazionali (D.M. 11/3/88), la compatibilità dell'intervento con le condizioni di stabilità dell'insieme opera-terreno e verificare il basso livello di pericolosità dello stesso.

- 8.** Nelle "Aree di pianura, con limitata soggiacenza della falda superficiale", riportate nelle Tavole P.2.C/1-6 di Piano con il simbolo Aps, i soggetti pubblici e privati che predispongono progetti devono approfondire, tramite specifici studi di carattere geomorfologico, idrogeologico e geologico-tecnico, le caratteristiche della circolazione idrica sotterranea, l'entità della soggiacenza della falda e dell'escursione nel tempo, al fine di evidenziare le eventuali interferenze con l'intervento previsto e mitigarne, ove possibile, gli impatti sugli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica sotterranea. Saranno privilegiati gli interventi privi di locali interrati e tutti gli interventi volti a limitare l'infiltrazione nelle falde di sostanze inquinanti oppure volti ad aumentare il tempo di percolazione delle acque dalla superficie all'acquifero soggiacente.
- 9.** Nelle "Aree di pianura, con limitata soggiacenza della falda superficiale in materiali a granulometrie limoso-argillose", riportate nelle Tavole P.2.C/1-6 di Piano con il simbolo Aps2, fermo restando le prescrizioni di cui al comma 8, il rilascio di autorizzazioni e concessioni risulta subordinato a specifici approfondimenti di carattere geologico-tecnico (redatti ai sensi del D.M. 11/3/88) e tramite la realizzazione di indagini dirette, volte alla caratterizzazione geotecnica dei terreni sui quali insisteranno le opere di fondazione, con verifica dei carichi massimi ammissibili in relazione ai possibili cedimenti indotti nel tempo.
- 10.** Nelle "Aree di pianura, interessate da fenomeni di risorgiva della falda superficiale", riportate nelle Tavole P.2.C/1-6 di Piano con il simbolo Apf, fermo restando le indicazioni di cui ai punti 8 e 9, fino all'entrata in vigore dello specifico piano di settore, risulta vietata l'apertura e l'ampliamento di qualsiasi tipo di attività estrattiva.
- 11.** I Comuni, in fase di Variante Parziale del proprio strumento urbanistico (ai sensi dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.) producono un'indagine geologica del tutto analoga a quella prodotta per una Variante Strutturale (P.G.R. 7/LAP del 1996), estesa solo ad un intorno geomorfologicamente significativo dell'area in esame, conformando le proprie scelte urbanistiche con le indicazioni, con le prescrizioni e con gli obiettivi proposti dal P.T.C.P..
- 12.** La Provincia, in collaborazione con la Comunità Montana, la Regione e l'Autorità di Bacino, in collaborazione con i Comuni interessati da "Aree a propensione al dissesto Molto Elevata" e "Aree a propensione al dissesto

Elevata", ovvero da dissesti idrogeologici di cui al punto 2, attiva iniziative per promuovere le predisposizioni di studi completi delle aree e dei possibili fenomeni dissestivi dal punto di vista geologico, idraulico, idrogeologico, eventualmente urbanistico e del rischio.

13. La Comunità Montana in accordo con le disposizioni del P.T.C.P., attiva iniziative pilota per promuovere:

- la regimazione delle acque di scorrimento superficiale, al fine di limitare l'infiltrazione sui pendii (rifacimento rete scolante, esecuzione di drenaggi sotterranei);
- la sistemazione dei versanti, consolidamento scarpate con specie arboree ed arbustive autoctone;
- le tecniche di coltivazione agricola che favoriscano l'instaurarsi e il mantenimento di condizioni di stabilità;
- la funzione prioritaria del bosco per la costruzione del manto vegetale;
- la creazione di appositi vivai specializzati in piante autoctone arboree ed arbustive che potrebbero coprire il fabbisogno per gli interventi di forestazione e di sistemazione delle aree instabili e produrre un incremento quantitativo e qualitativo della manodopera specializzata legata ai lavori forestali;
- la realizzazione di corsi di formazione professionale e di aggiornamento nel campo di manutenzione e interventi di ingegneria naturalistica;
- la progressiva limitazione delle tecniche di lavorazione dei terreni con macchine agricole e con tecniche (ad esempio a "rittochino"), lungo le linee di massima pendenza (causa di aumento dei fenomeni di ruscellamento e di erosione superficiale, di eliminazione di terrazzi).

14. I Comuni, ai sensi e con le modalità previste dalla Circolare P.G.R.P. 8 maggio 1996, n.7/LAP e s.m., sono tenuti a preparare e a mantenere aggiornato un dossier in cui sia riportata notizia, e una descrizione documentata e dettagliata con riferimento cartografico CTR alla scala 1:10.000, di ogni evento calamitoso occorso legato alla dinamica geomorfologica (frane, crolli, alluvioni, ecc.), nonché degli interventi di difesa e regimazione realizzati e di ripristino dei danni sostenuti in occasione di ogni aggiornamento, copia del dossier viene inoltrata alla Provincia.

Art. 38 - Misure di tutela delle acque superficiali

- 1.** La Provincia provvede alla individuazione del reticolo idrografico presente nel territorio provinciale e predispone specifici studi di Bacino atti a definire la pericolosità idraulica del fiume Sesia
- 2.** le disposizioni del presente articolo perseguono i seguenti obiettivi:
 - a) salvaguardia della funzionalità dei sistemi idrografici, attraverso la diminuzione delle diverse forme di inquinamento,
 - b) l'adeguamento degli obiettivi espressi dalla normativa vigente,

- c) razionalizzazione dei prelievi idrici in modo da garantire il deflusso minimo vitale.
- 3.** Il P.T.C.P. recepisce integralmente le prescrizioni e gli indirizzi previsti dal Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.) redatto dalla Regione Piemonte e adottato con D.G.R. 23 – 13437 del 20/09/2004, successivamente modificata dalla D.G.R. 30 – 14577 del 17/01/2005 facendo proprie le sue disposizioni attuative.
- 4.** Al fine di tutelare gli ecosistemi acquatici di particolare pregio ambientale e naturalistico in alta Valsesia nonché salvaguardare la specifica destinazione funzionale dell'area idrografica medesima per gli sport d'acqua viva (rafting, kajak, hydrospeed, torrentismo ecc.), le seguenti norme impongono vincoli al rilascio di nuove concessioni di derivazione d'acqua pubblica o all'autorizzazione di varianti sostanziali alle concessioni in essere sul territorio dall'alta valle del Sesia, in coerenza ai risultati ottenuti dallo Studio "Attività conoscitiva finalizzata alla tutela e valorizzazione del fiume Sesia" promosso dalla provincia stessa con D.G.P. n. 41866 del 30/12/1999 e D.G.P. n. 36313 del 18/12/2001 ed approvato dal Dirigente del Settore Pianificazione Risorse Territoriali mediante certificato di regolare esecuzione datato 08/03/2004.
- 5.** Operano le seguenti **prescrizioni immediatamente vincolanti**:
- a) All'interno dell'area idrografica del fiume Sesia sottesa dal ponte in frazione Baraggiolo del Comune di Varallo ed all'interno dell'area idrografica del torrente Mastallone a monte del limite comunale di Varallo, al fine di tutelare l'integrità naturale della continuità fluviale, non saranno rilasciate nuove concessioni di derivazione di acqua pubblica da corpi idrici superficiali che comportino l'esecuzione di sbarramenti in alveo o con portata massima istantanea di prelievo superiore alla portata naturale di durata 355 giorni e comunque superiore a 100 l/s dal fiume Sesia e 50 l/s dagli altri corsi d'acqua.
Fanno eccezione:
- derivazioni idropotabili
 - derivazioni ad uso idroelettrico a servizio di rifugi alpini e alpeggi e comunque per una potenza media annua massima di 15 kW;
 - derivazioni per innevamento artificiale che incidano sulla integrità naturale della continuità del corpo idrico per periodi limitati dell'anno .
 - derivazioni richieste da Enti pubblici, previste dai Piani di Sviluppo Socio - Economico delle Comunità Montane, i cui ritorni economici prevedano un'azione compensativa in opere pubbliche e/o servizi pubblici o di pubblico interesse, pari al valore economico derivato dalla gestione dell'impianto. Gli interventi compensativi dovranno essere definiti nell'atto di concessione della derivazione.
- In ogni caso permane l'obbligo di rilascio del deflusso minimo vitale (D.M.V.) salvo i casi di deroga previsti dalla normativa regionale.

- b) All'interno delle aree idrografiche di cui al punto a) non saranno rilasciate autorizzazioni di variante alle esistenti concessioni di derivazione d'acqua da corpi idrici superficiali che prevedano un aumento della portata di prelievo o della lunghezza del tratto di corso d'acqua sotteso.
- c) Nel tratto di area idrografica del torrente Mastallone all'interno dei limiti comunali di Varallo potranno essere rilasciate nuove concessioni di derivazione d'acqua da corpi idrici superficiali o autorizzate varianti sostanziali alle concessioni di derivazioni d'acqua in essere che, fermo restando l'obbligo del D.M.V. per tutto l'anno, onde consentire la fruizione sportiva dei corsi d'acqua, rilascino, nel periodo compreso tra il 15 aprile ed il 15 settembre, una portata istantanea specifica minima $q_c = 19,28814 - 0,00004 \cdot S^2 - 0,00471 \cdot S$ (espressa in litri al secondo per chilometro quadrato di bacino, dove S rappresenta la superficie di bacino sotteso).

Art. 39 - Misure di tutela delle acque sotterranee

1. Il P.T.C.P. individua:
 - i campi pozzi
 - le aree di ricarica delle falde
2. Il P.T.C.P. recepisce integralmente le prescrizioni di tutela e protezione dei campi pozzi e delle aree di ricarica delle falde previste dal Piano Regionale di Tutela delle Acque.
3. Per la zona di rispetto attorno al campo pozzi di rilevanza regionale di Cascina Giarrea in Comune di Saluggia, valgono le norme e le limitazioni all'uso del suolo disposte dall'art. 4 del D.P.R. 24.05.1988 n. 236 così come modificate dall'art. 21 del D.Lgs. 11.05.1999 n. 152 e s.m.i.
4. Valgono i seguenti **indirizzi**:
 - a) i Comuni, in sede di P.R.G. e di formazione del Regolamento Edilizio, definiscono norme per la tutela della risorsa idrica sotterranea, relativamente al rilascio dell'autorizzazione di competenza comunale per l'utilizzo delle acque sotterranee ad uso domestico, a norma della L.R.22/96, art.5, della L.R.56/77, art.56 e s.m.i. e del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R art. 5, tenendo conto dei seguenti criteri:
 - la progettazione dell'opera deve prevedere interventi costruttivi atti ad impedire la comunicazione tra la falda superficiale e le falde profonde;
 - la documentazione, allegata alla richiesta di autorizzazione all'apertura di pozzi ad uso domestico, deve contenere indicazioni sulla profondità che si intende raggiungere e sul tipo di falda che si intende captare (freatica, in pressione);
 - non deve essere consentita l'esecuzione di pozzi all'interno della falda profonda sulla base di un'autorizzazione comunale alla ricerca limitatamente alla falda superficiale. Tale azione si prefigura quale violazione delle condizioni vincolanti

dell'autorizzazione (che deve sempre indicare se la ricerca d'acqua è effettuata in falda superficiale o in falda profonda) e pertanto un pozzo così realizzato dovrà essere ricondizionato in modo da consentire il solo prelievo da falda superficiale sigillando il tratto di pozzo prelevante da falda profonda come previsto dall'allegato E del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R e senza che tale opera possa essere regolarizzata con il pagamento di una sanzione;

- l'autorizzazione deve contenere indicazioni e impegni sulle modalità di gestione e successiva chiusura del pozzo;
 - l'autorizzazione deve contenere indicazioni circa la strumentazione per la misurazione delle quantità di acqua prelevate, al fine di verificare il rispetto dei parametri previsti dall'art.5, comma 5, L.R.22/96.
- b) i Comuni il cui territorio ricada in aree protette, anche ai fini di salvaguardia della qualità delle risorse idriche idropotabili, concordano con il Gestore di dette aree la rinaturalizzazione e gestione naturalistica delle zone di tutela attorno ai pozzi idropotabili, come definiti dall'art. 17 del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R.

5. Valgono le seguenti **Prescrizioni immediatamente vincolanti:**

- a) l'autorizzazione all'apertura di pozzi ad uso domestico, interessanti falde profonde, può essere rilasciata solo alle seguenti condizioni:
- fra gli usi domestici richiesti deve essere compreso quello potabile;
 - l'utenza idropotabile non deve risultare allacciabile da pubbliche strutture acquedottistiche;
 - l'opera realizzata deve consentire di intercettare esclusivamente la falda profonda, prevedendo l'isolamento, tramite cementazione, della falda freatica intercettata.
- b) nei pozzi captanti falda profonda, al fine di evitare l'ingresso di acqua proveniente dalla falda superficiale, è necessario che l'intercapedine compresa tra la tubazione e la parete del foro sia riempita di materiale drenante (ghiaia) solo nei tratti fenestrati, mentre negli altri tratti questa deve essere riempita di materiale impermeabile (argilla o malta bentonitica). Poiché questo riempimento può essere fatto solo se l'intercapedine è sufficientemente ampia da garantire che non vi siano soluzioni di continuità nell'isolamento, i pozzi per l'emungimento dalla falda profonda dovranno avere intercapedine tra tubazione e parete del foro non inferiore a 10 centimetri (ovvero la differenza tra il diametro del pozzo ed il diametro della tubazione interna dovrà essere di almeno 20 centimetri)
- c) i Comuni, per lo svolgimento delle funzioni ed attività di cui al presente articolo, possono avvalersi della consulenza dei competenti Uffici Tecnici Provinciali.
- d) i Comuni, ai sensi della L.R. 22/96, art. 5, comma 2, trasmettono copia dell'autorizzazione rilasciata, completa dei dati caratteristici dell'utilizzazione, ai competenti Uffici Tecnici Provinciali, anche per le conseguenti attività di controllo

- e) nella zona di rispetto dei pozzi di rilevanza regionale, come in quella di tutti i pozzi acquedottistici, sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:
- dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
 - accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
 - spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
 - dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
 - aree cimiteriali;
 - apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
 - apertura di pozzi, ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
 - gestione di rifiuti;
 - stoccaggio di prodotti ovvero di sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
 - centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
 - pozzi perdenti.

Art. 40 – Attività di estrazione degli inerti

- 1.** La Provincia di Vercelli concorre alla valorizzazione ed alla tutela degli aspetti ambientali e paesaggistici del proprio territorio, alla conservazione degli elementi caratteristici del paesaggio agrario ed al miglioramento dello stesso, con particolare riguardo alle singolarità agricole naturalistiche con particolare riferimento al territorio destinato a risaia ed alla salvaguardia delle risorse idriche sotterranee.
- 2** Ai sensi della normativa vigente, l'attività estrattiva sul territorio regionale risulta normata dalla L.R. 69 del 1978 e s.m.i. Ai sensi della L.R. 40/98 e s.m.i., i progetti di cave, torbiere e "attività di ricerca di minerali solidi e di risorse geotermiche incluse le relative attività minerarie" possono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo quanto previsto dalla medesima normativa. Il P.T.C.P. recepisce tali contenuti normativi, tenuto conto dei principi di tutela enunciati al precedente comma 1.
- 3** Valgono le seguenti **direttive**:
 - a) i Comuni, in occasione della prima Variante Strutturale o della revisione del Piano Regolatore vigente, recepiscono quanto esposto al punto 1 ed eventualmente definiscono norme per l'esercizio dell'attività estrattiva ai sensi della normativa vigente (punto 2), tenendo conto dei seguenti criteri:

- l'attività estrattiva deve garantire una coltivazione suddivisa per piccoli lotti recuperabili separatamente durante le varie fasi di scavo;
- per le attività estrattive poste sulle aree della pianura vercellese, le scarpate di scavo non devono superare i 30° di pendenza e le scarpate di ripristino i 20° per ogni lotto;
- l'attività estrattiva deve garantire il recupero ambientale dell'area interessata, prioritariamente ripristinando l'attività originaria, privilegiando opere di recupero ambientale poste in essere con le tecniche dell'ingegneria naturalistica.

- 4** Operano altresì le seguenti **prescrizioni immediatamente vincolanti**:
- a) fino all'entrata in vigore dello specifico piano di settore, il rilascio di autorizzazioni e concessioni all'attività estrattiva risulta consentito purché non si prevedano scavi sotto falda in attuazione dei contenuti di tutela enunciati al precedente comma 1, fatto salvo quanto previsto all'art. 8 comma 5;
 - b) il rilascio di nuove autorizzazioni riguardanti l'attività estrattiva deve risultare altresì coerente con le Direttive di cui al precedente comma 3, fatto salvo quanto previsto all'art. 8 comma 5.
- 5.** La Provincia nel redigere il "Documento programmatico per l'attività estrattiva provinciale" applicherà le Direttive e le Prescrizioni di cui ai precedenti commi 3 e 4.

Art. 41 - Interventi per la difesa idrogeologica della città di Vercelli.

- 1.** Operano i seguenti **Indirizzi**:
- a) la necessità di risolvere in termini unitari i problemi legati alla sicurezza idrogeologica della Città di Vercelli, con particolare riferimento a quelli derivanti dalla confluenza verso di essa di importanti canali e scaricatori del bacino imbrifero circostante, costituisce uno dei problemi di rilievo territoriale che il P.T.C.P. assume, in sintonia con le proposte d'intervento contenute nel "Piano stralcio per la difesa idrogeologica e della rete idrografica del bacino del Po" predisposto dall'Autorità di Bacino del Fiume Po ai sensi della Legge 183/89;
 - b) gli interventi a tal fine individuati, in ragione delle valutazioni contenute nella Relazione al P.T.C.P., costituiscono una Proposta di modifica-integrazione dell'attuale progetto di scolmatore approvato dal Comune di Vercelli ed in corso di realizzazione, per lotti funzionali, nell'ambito dei programmi regionali attuativi della legge 183/89.
- 2.** Operano le seguenti **Direttive**:
- a) il Comune di Vercelli, in raccordo con la Provincia e l'Associazione di Irrigazione Ovest Sesia, predispone un Progetto di rilievo regionale-provinciale riguardante le ipotesi di nuovo assetto e tracciato dello scolmatore delle acque della città di Vercelli delineate nella Tavola P.2.E/1-6 del P.T.C.P., anche tenendo conto delle seguenti indicazioni:

- canale scolmatore delle acque: tratto esistente, per il quale, in ragione della coerenza-compatibilità con il progetto proposto si prevedono interventi di manutenzione e gestione ordinaria;
 - canale scolmatore delle acque: vecchio tracciato, per il quale, una volta definito e approvato il nuovo progetto, si provvederà alla sua cancellazione dalle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali degli strumenti urbanistici comunali e dei Piani e programmi di settore che ne prevedevano il tracciato;
 - corsi d'acqua da adeguare e sistemare per le funzioni di scolmatore delle acque, per i quali verranno definiti gli interventi idraulici, di adeguamento e sistemazione necessari;
 - corsi d'acqua in ambito urbano da adeguare e/o da riqualificare, per i quali verranno definiti gli interventi diretti ed indiretti, anche di natura urbanistica e di recupero ecologico-ambientale, necessari per la loro organica integrazione nel contesto urbano.
- b) Il Progetto di nuovo assetto dello scolmatore delle acque della città di Vercelli, predisposto in attuazione delle presenti norme e in applicazione dell'art.57 del D.L.vo 112/98, costituisce proposta di variante ai Piani stralcio predisposti dall'Autorità di Bacino del fiume PO ai sensi dell'art.17 della legge 183/89, oltreché proposta di intervento ai fini dell'applicazione delle procedure di Programmazione ed attuazione degli interventi di cui alla Legge 183/89 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Valgono le seguenti prescrizioni che esigono attuazione:

- a) al fine di garantire le condizioni di fattibilità del Progetto, il gestore dei canali irrigui interessati, fino alla definizione del Progetto stesso, deve garantire che gli eventuali interventi di sistemazione e gestione idraulica sui "corsi d'acqua da adeguare e sistemare per le funzioni di scolmatore delle acque", siano compatibili con la proposta progettuale indicata;
- b) al fine di garantire le condizioni di fattibilità del Progetto, il Comune di Vercelli, fino alla definizione del Progetto stesso, deve garantire che gli interventi urbanistici interessanti i "corsi d'acqua in ambito urbano da adeguare e/o da riqualificare", siano compatibili con la proposta progettuale indicata.

Art. 42 – Interventi per la difesa idraulica - Interventi sul reticolo idrografico minore nei Comuni di Crescentino, Fontanetto Po, Palazzolo e Trino

1. Operano i seguenti Indirizzi:

- a) La necessità di delineare proposte di intervento per il riassetto dei corsi d'acqua minori presenti sul territorio provinciale, costituisce un indirizzo operativo per le politiche di governo dei corsi d'acqua definite dal P.T.C.P., al fine di delineare l'insieme integrato di interventi di riassetto idraulico e di gestione delle acque in sintonia con la deliberazione n.2 del 25.02.2003 dell'Autorità di Bacino recante "Adozione del piano stralcio di integrazione al piano per l'assetto idrogeologico – fiume Po da confluenza Dora Baltea a

confluenza Sesia in Regione Piemonte (nodo idraulico di Casale Monferrato)”;

- b) In considerazione delle peculiarità e delle problematiche di rischio idraulico del territorio, con particolare riferimento ai recenti fenomeni di esondazione dei corsi d’acqua minori afferenti al nodo di Trino (Roggione di Palazzolo e dalla Roggia Stura), la Provincia di Vercelli sostiene il Progetto elaborato dal Consorzio Ovest Sesia Baraggia riguardante la realizzazione delle seguenti opere idrauliche allo scopo di scolmare in Po la portata in eccesso valutata non scolmabile attraverso la sola stazione di sollevamento di Trino:

In Crescentino

- Realizzazione del nuovo scaricatore della Roggia delle Vigne,
- sistemazione dell’alveo della Roggia Camera nel centro abitato,
- potenziamento dello scaricatore Rabeto e ricalibratura delle Rogge Garavella e Doretta Mora.

In Fontanetto Po

- Realizzazione del nuovo scolmatore di Fontanetto che intercetterebbe le acque del Cavo del Rotto, Roggia Fonna, Roggia Chiusa e Roggia Camera.

In Palazzolo

- Ricalibratura ed adeguamento del Roggione di Palazzolo e della Roggia Fonna – Guatta.

Tra Palazzolo e Trino

- Ristrutturazione dello scaricatore Ramezzana che consente di scolmare parte delle acque della Roggia Stura nel Canale Magrelli,
- Adeguamento del Canale Magrelli da Ramezzana a Spinapesce,
- Ristrutturazione del nodo idraulico di Spinapesce per lo scolmo di parte delle acque della Roggia Camera nel Canale Magrelli.

In Trino e Morano Po

- Adeguamento del canale scolmatore della Roggia Stura verso la stazione di sollevamento,
- Adeguamento del canale Magrelli a funzione di scolmatore (da Spinapesce a Pobietto),
- Realizzazione del nuovo canale scolmatore di Trino Est che intercetterebbe parte delle acque provenienti dallo scolmatore della Roggia Stura prima della stazione di sollevamento e parte delle acque del canale Magrelli a sud di Trino.

2. Valgono le seguenti **Prescrizioni immediatamente vincolanti:**

- a) Al fine di garantire le condizioni di fattibilità del Progetto, l’Autorità competente in materia di difesa del suolo e di regimazione idraulica ed il gestore dei canali irrigui interessati, fino alla definizione del Progetto Esecutivo di cui ai commi precedenti, devono garantire che gli eventuali interventi di sistemazione e gestione idraulica sui corsi d’acqua e sui canali irrigui direttamente o indirettamente interessati

siano limitati alle opere di manutenzione o compatibili con la proposta progettuale indicata

- b) Al fine di garantire le condizioni di fattibilità del Progetto, i Comuni di Crescentino, Fontanetto Po, Palazzolo e Trino fino alla definizione del Progetto esecutivo, devono garantire che gli interventi urbanistici interessanti i corsi d'acqua e i canali irrigui, siano compatibili con la proposta progettuale indicata.

Art. 43 - Progetto di traversa di derivazione della Roggia Marchionale sul fiume Sesia in Comune di Gattinara.

1. La Provincia in sede di redazione del P.T.C.P. riconosce valenza strategica alla realizzazione, da parte del Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese, di uno sbarramento a paratoie semicircolari sul Fiume Sesia in Comune di Gattinara in sostituzione della attuale traversa in materiale sciolto che consente la derivazione della Roggia Marchionale.
2. Le ragioni di tale intervento vanno ricercate principalmente in un miglioramento delle condizioni di prelievo all'interno di un sistema irriguo, quello del così detto "Centro Sesia" che presenta notevoli criticità, a questa motivazione principale si uniscono una valenza di tipo idraulico tesa a limitare l'erosione dell'alveo del Sesia ed una valenza ambientale legata al rilascio del deflusso minimo vitale ed alla possibilità di risalita della fauna ittica non possibili nelle attuali condizioni.
3. Il problema della mancanza d'acqua nel comprensorio di bonifica e di irrigazione a monte del Canale Cavour si deve principalmente ad un sistema irriguo che, progettato nella sua struttura principale nella metà del diciannovesimo secolo era destinato a servire il comprensorio del Basso Sesia, quando il Centro Sesia era ancora occupato in prevalenza dalle baragge. Pertanto questo territorio può esclusivamente contare sugli apporti del Fiume Sesia che risultano comunque limitati a causa di un riparto della risorsa idrica tra le utenze di sponda sinistra e sponda destra basata su antichi e riconosciuti diritti di prelievo che privilegiano le prime, localizzate in provincia di Novara, a scapito delle seconde.
4. Le derivazioni a servizio del Centro Sesia sono:
 - La Roggia Comunale di Gattinara, derivata da una traversa fissa sul Fiume Sesia, con una portata massima in concessione di 2,2 m³/s, irriga un comprensorio di circa 2.900 ha;
 - La Roggia Marchionale: derivata tramite una traversa fissa sul ramo laterale del Fiume Sesia, alimentato da una pietraia mobile sul corso principale all'altezza del ponte ferroviario, con una portata massima in concessione di 7,15 m³/s, irriga un comprensorio di circa 7.600 ha;
 - La Roggia Comunale di Lenta: derivata sul corso principale del Fiume Sesia tramite una briglia mobile in massi sciolti, con una portata massima in concessione di 0,85 m³/s, irriga un comprensorio di 600 ha.

Queste tre derivazioni possono entrare in funzione solo una volta soddisfatte le esigenze delle utenze poste in sponda destra (Roggia Mora, Roggia Busca e Roggia Rizzo e Biraga).

5. Ad aggravare questa situazione che si traduce in una cronica carenza d'acqua ad ogni estate ed in particolare quando viene a mancare la neve in alta Valsesia nell'inverno precedente alla stagione irrigua (ad esempio 2003 e 2005), concorrono le condizioni di derivazione della Roggia Molinara, Questa derivazione, che è la più importante, avviene da un ramo secondario del Sesia che, a sua volta viene alimentato tramite una traversa instabile costituita da massi provenienti dall'alveo stesso. In queste condizioni la pietraia viene abbattuta ad ogni piena e ciò comporta un danno agronomico, in conseguenza dei lunghi tempi di ricostruzione, riattivazione ed attesa della normalizzazione delle portate defluenti ed un danno ambientale ad ogni ricostruzione. Tanto più che ciò avviene abbastanza spesso, solo nel 2002 per ben tre volte.
6. Con la costruzione di una traversa fissa, oltre all'indubbio vantaggio per l'agricoltura vi sarebbe anche un vantaggio in termini di difesa del suolo, limitando l'opera l'erosione d'alveo e di sponda che in quel tratto del Sesia è tale da portare l'altezza dell'attuale pietraia a ben sei metri. Tale erosione deve essere necessariamente limitata in quanto nel breve periodo potrà interessare le fondazioni del ponte ferroviario.
Una traversa fissa ben realizzata consentirà, con opportuni dispositivi, il Deflusso Minimo Vitale (DMV) che oggi non è né garantito, né misurabile e la risalita della fauna ittica mediante un passaggio artificiale realizzato nella traversa stessa, cosa non possibile nelle condizioni attuali.

Art. 44 - Progetto di caratterizzazione idrogeologica dell'acquifero profondo della pianura vercellese

La provincia predispone un progetto di caratterizzazione idrogeologica dell'acquifero profondo della pianura vercellese con l'obiettivo di giungere ad un quadro idrogeologico sufficientemente dettagliato degli acquiferi profondi che consenta in futuro di individuare gli strumenti di pianificazione e gestione del territorio finalizzati a salvaguardare le risorse idriche poste in zona di pianura all'interno delle falde sotterranee confinate o semi-confinate della medesima onde consentire il proseguimento delle utilizzazioni in atto destinate al consumo umano delle risorse idriche stesse al riparo dai rischi di inquinamento.

Art. 45 – Progetto di rete pluviometrica, idrometrica e di monitoraggio di sorgenti sul territorio provinciale

1. La provincia opera al fine di stipulare una convenzione con il soggetto competente al fine di assicurare la connessione della rete provinciale di monitoraggio qualitativo e quantitativo delle risorse idriche (corsi d'acqua superficiali e sorgenti) con la rete meteoidrografica dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (a.r.p.a.).
2. La provincia preordina gli strumenti di cui al comma 1 al fine di assicurare la previsione dei fenomeni idrologici dell'alta valsesia anche in relazione alle partecipazioni atmosferiche ed al contributo nivo-glaciale in alta quota.

TITOLO V

ASSETTO INSEDIATIVO ED INFRASTRUTTURALE

Art. 46 – Ambiti territoriali e modalità di intervento

1. Ai fini della tutela e della corretta gestione delle risorse il P.T.C.P. stabilisce indirizzi, direttive e prescrizioni sul sistema insediativo provinciale conformemente all'art. 20, c. 2/a del D.Lgs.267/2000 individuando la "destinazione del territorio provinciale in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti".
2. Sulla base degli orientamenti contenuti nel Documento Programmatico, delle analisi riguardanti l'assetto socio - economico, sistema insediativo e dei servizi, mobilità e infrastrutture di trasporto e con riferimento agli obiettivi definiti in Relazione, il P.T.C.P. suddivide il territorio provinciale in "**Ambiti territoriali**" a vocazione omogenea (cfr. P.1.A – Allegato Cartografico alla Relazione Illustrativa) individuati in base a vocazioni prevalenti in relazione alle caratteristiche storico-culturali, paesaggistico-ambientale, socio-economiche, insediative e infrastrutturali. Il recepimento nei Piani Regolatori degli indirizzi di sviluppo prevalenti (di cui al successivo comma 3) e dei "Progetti" ed "Interventi strategici" (di cui al successivo comma 7) che contemplano rilevanti compromissioni del territorio agricolo, andranno ulteriormente verificati, prima del loro inserimento nella strumentazione urbanistica comunale, con le linee programmatiche assunte dalla Regione Piemonte per la formazione del nuovo piano territoriale regionale.
3. Gli Ambiti Territoriali individuati sono:
 1. Terre delle Grange
 2. Agro dell'Asciutta
 3. Bassa
 4. Vercellese
 5. Sponde del Sesia
 6. Baraggia
 7. Bassa Valsesia
 8. Alta ValsesiaPer ogni Ambito vengono individuati indirizzi di sviluppo prevalenti.

- *1 - Terre delle Grange.*

Indirizzi di sviluppo prevalenti:

- sviluppo delle attività (turistiche, agrituristiche, culturali) collegate al sistema delle Grange di Lucedio;
- sviluppo delle attività (turistiche, agrituristiche, culturali di rinaturalizzazione e di gestione naturalistica) collegate al parco del Po;
- sviluppo delle attività risicole di pregio e della loro promozione;
- riutilizzo delle aree urbanizzate residuali conseguenti alla costruzione della centrale elettrica G. Ferraris, in località Leri-Cavour;
- potenziamento della viabilità esistente con particolare riguardo alla SP 31bis;

- miglioramento dei collegamenti veicolari tra le province limitrofe di Torino ed Alessandria con il potenziamento/rifacimento dei ponti di S. Anna a Verolengo e Trino sul Po.
- sviluppo di progetti finalizzati al potenziamento delle opportunità turistiche poste in essere dagli interventi connessi alle XX Olimpiadi invernali – Torino 2006 e ad una loro maggiore integrazione con le realtà ambientali e paesistiche esistenti.

- *2 - Agro dell'Asciutta.*

Indirizzi di sviluppo prevalenti:

- sviluppo delle attività agricole specializzate e delle attività produttive di trasformazione dei prodotti agricoli (distretto ortofrutticolo);
- valorizzazione naturalistica del Lago di Moncrivello;
- sviluppo del ruolo di polo logistico di Santhià;
- sviluppo e consolidamento delle attività produttive;
- consolidamento del polo industriale ad alta specializzazione di Saluggia;
- potenziamento della viabilità esistente di valenza provinciale;
- potenziamento dei collegamenti veicolari con le Province limitrofe mediante la formazione del "peduncolo" autostradale Biella – Autostrada To-Mi, presso Santhià, subordinato alla realizzazione dell'asse Pedemontano tra Rolino e Romagnano Sesia (innesto A26).

- *3 - Bassa*

Indirizzi di sviluppo prevalenti:

- sviluppo delle attività risicole e della loro promozione;
- incentivazione del turismo culturale/enogastronomico;
- potenziamento area produttiva COSER a Stroppiana e Pezzana;
- potenziamento dell'area produttiva in comune di Prarolo.

- *4 - Vercellese*

Indirizzi di sviluppo prevalenti:

- salvaguardia idrogeologica;
- valorizzazione delle opportunità di natura insediativa nella zona a nord di Vercelli oggetto di diffusione urbana con valenza di livello provinciale (espansione a bassa densità, attenzione al disegno urbano, riqualificazione dell'asse stradale);
- sviluppo del ruolo di polo fieristico integrato di Vercelli presso Caresanablot;
- sviluppo del polo terziario nel Capoluogo, anche in relazione al riutilizzo di aree industriali dismesse di estensioni significative (ad es. "ex Montefibre");
- potenziamento della viabilità esistente (tangenziale nord di Vercelli, SP 455);
- promozione di aree ricreative-sportive lungo il fiume Sesia, funzionali anche alla città di Vercelli;
- Potenziamento e ampliamento dell'area produttiva a sud di Vercelli.

- *5 - Sponde del Sesia*

Indirizzi di sviluppo prevalenti:

- valorizzazione turistica del Parco delle Lame del Sesia;
- valorizzazione del ruolo logistico e produttivo-innovativo, di Borgo Vercelli destinato alla costituzione di un "Incubatore di Imprese, in sinergia con la funzione terziaria e universitaria del Capoluogo;

- potenziamento (SP 594) e riqualificazione della viabilità esistente.

- *6 – Baraggia.*

Indirizzi di sviluppo prevalenti:

- sviluppo del ruolo di polo logistico in fregio alla Pedemontana e di cerniera tra le province di Biella e Novara;
- riutilizzo delle grandi aree militari dismesse (zone di Roasio e Rovasenda) con funzioni economiche compatibili con il contesto ambientale e funzionali al ruolo di interconnessione tra le province di Biella, Vercelli e Novara;
- potenziamento dei collegamenti veicolari con le Province limitrofe prioritariamente mediante il completamento della "Pedemontana" e la sua connessione funzionale con l'autostrada A26 nei pressi di Romagnano Sesia; alla realizzazione di detto collegamento sarà subordinata la realizzazione del "peduncolo" di Santhià (collegamento Biella-A4);
- promozione delle attività vitivinicole di pregio del gattinarese, nell'ambito della più generale politica di valorizzazione delle risorse enogastronomiche;
- incentivazione del turismo culturale (Castelli di Buronzo e Rovasenda.....), ambientale e sportivo ricreativo;
- ambito di sviluppo di funzioni sportive-ricreative a valenza ambientale di Gattinara;
- Sviluppo di un polo di livello provinciale di interesse turistico-ricreativo;
- potenziamento SP 594 con le circonvallazioni di Ghislarengo e di Arborio e riqualificazione della viabilità esistente (SR 142);
- sviluppo delle attività risicole di pregio e loro promozione relative alla certificazione IGP della Baraggia.

- *7 - Bassa Valsesia*

Indirizzi di sviluppo prevalenti:

- consolidamento delle attività produttive esistenti (polo tessile: Borgosesia, Quarona, Serravalle ed il polo meccanico specializzato: Valduggia);
- incentivazione del turismo naturalistico e culturale (Guardabosone- Museo Botanico, Postua- antiche miniere) e di quello culturale alle mete più rappresentative (Sacro Monte di Varallo, ecc.);

- *8 - Alta Valsesia*

Indirizzi di sviluppo prevalenti:

- tutela del paesaggio e dei versanti e delle risorse ambientali (idriche- (tema dei prelievi dagli affluenti laterali del Sesia per innevamento artificiale);
- incentivazione del turismo naturalistico e culturale (patrimonio Walser, miniere del "Kreas" ad Alagna);
- incentivazione del presidio umano sul territorio (recupero edifici esistenti, opere di manutenzione sulla viabilità), anche mediante la definizione di incentivi per le attività agresti montane;
- incentivazione del turismo invernale legato allo sci e potenziamento del collegamento funzionale dei comprensori sciistici di Alagna e Mera anche con riferimento al comprensorio valdostano del Monterosa, quali azioni di supporto dei miglioramenti degli impianti a fune e delle piste resi possibili dai finanziamenti connessi alle XX Olimpiadi Invernali – Torino 2006;
- incentivazione della diffusione "dell'albergo diffuso" come forma di ricettività a basso impatto ambientale;

- incentivare forme di accessibilità "alternative" ai nuclei rurali in quota (ad es. monorotaia di Sabbia);
 - miglioramenti dell'accessibilità di fondovalle (SP 299) e degli attraversamenti degli ambiti urbani (ad es.: circonvallazioni di Scopello e Campertogno).
- 4.** Con riferimento a detti Ambiti territoriali, il P.T.C.P. definisce:
- disposizioni per la pianificazione locale e settoriale;
 - interventi sul sistema insediativo di rilievo territoriale;
 - interventi sul sistema infrastrutturale di rilievo territoriale.
- 5.** Il P.T.C.P. impegna la Provincia a farsi promotrice e/o proponente di programmi di utilizzazione dei finanziamenti e delle agevolazioni disposte dai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di recupero edilizio, riqualificazione urbana, massima utilizzazione del capitale fisso sociale, con particolare riferimento alle opportunità offerte dagli incentivi fiscali (ad esempio, detrazione Irpef 41% ex-lege 449/97) e dal decreto del Min. LL.PP. n.112/1998, che istituisce e finanzia "Programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio" (PRUSST).
- 6.** Il P.T.C.P. individua nel Piano Provinciale della mobilità e dei trasporti e nel Piano Provinciale del traffico per la viabilità extraurbana (previsti dal Nuovo Codice della Strada e di competenza provinciale) gli strumenti operativi mediante i quali conseguire un assetto delle infrastrutture e dei servizi di trasporto coerente con gli obiettivi di sviluppo territoriale e di tutela ambientale della Provincia, e definisce di conseguenza gli indirizzi generali e le direttive puntuali che dovranno costituire gli elementi base per la redazione di tali strumenti.
- 7.** Assunti gli Ambiti Territoriali e le modalità di intervento di cui ai precedenti commi, in coerenza con le indicazioni progettuali esemplificate nelle tavole di progetto P.2.D/1-6 e P.2.E/1-6 si elencano i "Progetti" e gli "Interventi Strategici" considerati per la Provincia di Vercelli prioritari dal P.T.C.P.:

Ambiti Territoriali: 1-Terre delle Grange,

2 - Agro dell'Asciutta, 3 - Bassa, 4 – Vercellese, 5 - Sponde del Sesia:

- Area logistica di Santhià;
- Area produttiva ad alta specializzazione di Saluggia;
- Area produttiva a sud di Vercelli;
- Area produttiva e incubatore a Borgo Vercelli;
- Interventi di valorizzazione turistica Olimpiadi 2006/PIA:
 - Asta del Po(Crescentino, Fontanetto Po, Palazzolo V.se,Trino);
- Area di Leri e suo Borgo: valorizzazione in relazione al possibile riutilizzo per funzioni terziarie di ricerca e di innovazione ed attività connesse;
- Valorizzazione di Lucedio e del sistema delle Grange
- Area di trasformazione ex Montefibre che con la realizzazione della tangenziale nord di Vercelli avere delle potenzialità (previe opere di bonifica);
- Riqualificazione dell'area di "diffusione urbana" individuata a nord di Vercelli;
- Piste ciclabili: collegamento con Euro Velo;

- Valorizzazione del suolo agricolo e dell'attività risicola con esclusione dell'apertura o ampliamento di cave sotto falda come elementi in contrasto con l'azione di valorizzazione delle aree agricole e del paesaggio costituente identità paesistica della pianura vercellese;
- Sviluppo di un polo di livello provinciale di interesse turistico-ricreativo.

Viabilità stradale:

- Potenziamento della SP 594 (da Vercelli a Gattinara);
- Potenziamento SP 31 bis;
- Potenziamento della SR 455
- Realizzazione della tangenziale nord di Vercelli;
- Individuazione del corridoio infrastrutturale del peduncolo autostradale di collegamento Biella-Santhià;

Viabilità ferroviaria:

- elettrificazione delle linee Santhià-Arona, Vercelli-Casale, Vercelli-Pavia;

Ambito Territoriale 6 - Baraggia: Valorizzazione delle risorse enogastronomiche (Gattinara-Lozzolo-Roasio);

- Sviluppo delle attività turistico-eno-gastronomiche connesse alla presenza dell'Enoteca Regionale di Gattinara;
- Valorizzazione turistica del Parco delle Lame del Sesia;
- Valorizzazione turistico-culturale (Rovasenda, S. Giacomo V.se e Buronzo);
- ambito di sviluppo di strutture ed insediamenti di interesse turistico-sportivo-ricreativo a valenza provinciale in comune di Bronzo;
- Area logistica in fregio alla Pedemontana;
- Recupero funzionale delle aree militari di Rovasenda e Lenta;
- Centro di movimentazione merci di Gattinara.

Viabilità stradale:

- Riqualficazione SP 142;
- Potenziamento SP 594 (da Vercelli a Gattinara) - Circonvallazioni di Ghislarengo e Arboreo;
- Potenziamento della SP 65 per Biella;
- Individuazione del corridoio infrastrutturale del tracciato della Pedemontana, prioritario rispetto al "peduncolo" di Santhià.

Ambito Territoriale 7-Bassa Valsesia:

- Aree produttive speciali (tessile, meccanico): Borgosesia, Serravalle, Valduggia;
- Valorizzazione patrimonio storico culturale (Varallo, Civiasco);
- Recupero turistico-culturale delle antiche miniere di Postua;
- Valorizzazione del Museo botanico di Guardabosone.

Viabilità stradale:

- Miglioramento dell'accessibilità di fondovalle (SP 299).

Ambito Territoriale 8-Alta Valsesia:

- Sono individuati come "Centri Turistici Provinciali" i seguenti comuni: Alagna e Riva (a conferma delle indicazioni del PTR), Scopello, Cravagliana e Cervatto (Val Mastallone) e Boccioleto (Val Sermenza);

- Valorizzazione comprensori sciistici di Alagna e Scopello. Il P.T.C.P. promuove ogni iniziativa e progetto volto a:
 - 1) Costituire una integrazione turisticamente percepibile tra i due comprensori;
 - 2) Migliorare la dotazione di strutture ludiche alternative e complementari allo sci (con funzioni bistagionali);
 - 3) Promuovere il recupero del patrimonio edilizio esistente tradizionale incentivando la presenza dell'albergo diffuso;
 - 4) Agevolare l'accessibilità degli edifici isolati attraverso l'uso di mezzi "alternativi" alla viabilità in grado di limitare al minimo gli effetti sul territorio;
 - 5) Calmierare rigidamente il prelievo dai corpi idrici a scopo idroelettrico e regolamentare quello necessario all'innevamento artificiale.
- Promuovere il turismo bistagionale
- Valorizzazione storico culturale del territorio Walser: collegamento con i progetti della Valle d'Aosta (Sentiero Walser);
- Formazione e Promozione del "Museo delle miniere" (Kreas ad Alagna).

Articolo 47 - Disposizioni per la pianificazione urbanistica territoriale

1. Per il sistema insediativo il P.T.C.P. precisa, a livello provinciale, gli indirizzi di governo del territorio indicati dal P.T.R., volti a regolare le tendenze alla "depolarizzazione" e diffusione della popolazione e delle attività sul territorio riducendone i costi insediativi ed esaltandone i possibili benefici, individuando su alcune parti del territorio "ambiti di riordino e potenziamento del sistema produttivo e terziario", quali elementi costituenti il primo livello di un sistema organico a cui è demandato il compito di razionalizzare e potenziare il sistema economico provinciale. Tale scelta costituisce altresì azione utile alla salvaguardia e conservazione dei beni culturali ed ambientali associandone il principio di recupero dalla qualità con il riconoscimento dei caratteri specifici e dei caratteri tipizzanti storico-culturali, ambientali, paesaggistici, urbanistici e architettonici presenti.
2. Il P.T.C.P. individua i seguenti criteri generali:
 - a) assegnare ai P.R.G. il compito prioritario del recupero del patrimonio edilizio esistente e del completamento delle aree già urbanizzate, riducendo la frammentazione del territorio e limitando il consumo della risorsa suolo;
 - b) commisurare la trasformazione edilizia di nuovo impianto con le dinamiche socioeconomiche recenti e/o prevedibili e le vocazioni dei singoli Comuni, richiamando le disposizioni di cui ai precedenti art. 14, 15 e 16 per le aree agricole;
 - c) valorizzare il tessuto dei beni ambientali costituito dalle aree protette a diverso livello di interesse (nazionale, regionale, provinciale ed urbano), reso continuo da specifici corridoi e da una articolazione del sistema agricolo in aree a diverso livello di naturalità; su tale tessuto si innesta il sistema dei beni e degli itinerari culturali;

- d) individuare i "sistemi di diffusione urbana", e le realtà comunali in cui sono previsti o prevedibili interazioni dirette con gli interventi ed i progetti di valenza provinciale contenuti nel P.T.C.P. o riconducibili a pianificazioni di livello superiore (tenuto conto dei possibili scenari di evoluzione del sistema economico), come luoghi privilegiati per lo sviluppo territoriale urbano;
- e) individuare nell'insieme degli nuclei abitati montani un "sistema di diffusione urbana naturale" che deve essere salvaguardato da un'ulteriore degrado abitativo.
- f) promuovere l'utilizzo di fonti energetiche alternative (coibentazione, cogenerazione, pannelli solari) negli interventi di recupero edilizio e di nuova edificazione);
- g) su tutto il territorio provinciale, in relazione all'obiettivo di valorizzazione del sistema ambientale, quale strategia prioritaria del P.T.C.P., sono da evitare gli insediamenti di attività a forte impatto ambientale, quali attività produttive "pesanti", industrie ed impianti energivori ed a rischio molto elevato.
Sono comunque consentite centrali elettriche di autoproduzione collocate in aree a destinazione produttive esistenti indicate dai PRGC vigenti al servizio di attività produttive in atto alla data di adozione del presente PTCP.

A tale scopo il P.T.C.P. fornisce indirizzi, direttive e prescrizioni a cui i Comuni dovranno attenersi in sede di revisione, adeguamento e varianti ai P.R.G..

- 3. I Comuni, nel formare e adeguare i propri P.R.G., individuano le aree a destinazione residenziale, applicando i seguenti **indirizzi e criteri generali**:
 - a) commisurare la previsione di nuove aree alle dinamiche demografiche più recenti o prevedibili e delle vocazioni dei comuni, all'appartenenza ai "luoghi privilegiati per lo sviluppo territoriale urbano", così come indicato alla precedente lettera d);
 - b) evitare che i nuovi insediamenti residenziali siano collocati in porzioni di territorio non collegate ad insediamenti residenziali esistenti dotati di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente alle reti esistenti;
 - c) privilegiare il recupero abitativo dei volumi edilizi costituenti i centri storici, la riqualificazione ed il consolidamento dell'esistente, la ristrutturazione urbanistica ed il completamento;
 - d) in presenza di forti caratteri di riconoscibilità o d'identificabilità culturale.storico/documentaria gli interventi edilizi ammessi dovranno risultare strettamente correlate ad una attenta procedura rispettosa dell'orografia e del contesto urbano esistente.
- 4. Il P.T.C.P. conferma gli standard previsti dai P.R.G. in ottemperanza all'art.22 della L.R.56/77 per le attrezzature scolastiche e sanitarie ed a parchi pubblici urbani e comprensoriali.
L'adeguamento dei PRG alle indicazioni del P.T.C.P. inerenti le "aree di interesse ambientale" e costituenti la "rete ecologica" da parte dei comuni

interessati a tali previsioni soddisfa lo standard previsto dal citato art.22 inerente i parchi pubblici urbani e comprensoriali per i Comuni tenuti al rispetto di tale standard.

5. I Comuni, nel formare e adeguare i propri P.R.G., individuano le aree a destinazioni economiche, applicando i seguenti **indirizzi e criteri generali**:
 - a) commisurare la previsione di nuove aree alle dinamiche economiche più recenti o prevedibili ed alle vocazioni dei comuni, all'appartenenza ai "luoghi privilegiati per lo sviluppo territoriale urbano", così come indicato alla precedente lettera d);
 - b) evitare che i nuovi insediamenti siano collocati in porzioni di territorio non collegate ad insediamenti analoghi esistenti dotati di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente alle reti esistenti;
 - c) rispettare i contenuti di cui ai successivi artt. 50, 51, 52 e 53, qualora i Comuni intendano attuare insediamenti di valenza provinciale;
 - d) stimare preventivamente l'esigenza e gli effetti degli insediamenti a valenza locale che occupino una superficie territoriale superiore a 20.000 metri quadrati.

6. In particolare, relativamente alle peculiarità di ciascun Comune e degli ambiti così come individuati al precedente articolo, il P.T.C.P., formula i seguenti **indirizzi**:
 - a) Il P.T.C.P. riconosce nei Comuni di Vercelli, Caresanablot, Quinto Vercellese e Borgo Vercelli un "sistema di diffusione urbana" ex art 34 delle norme di attuazione del P.T.R. che si articola principalmente: nell'insediamento lineare lungo la S.R.230, da sottoporre a riordino e potenziamento del sistema produttivo e terziario; nel disegno della viabilità di livello regionale, tangenziale e di raccordo alla rete autostradale; nel rafforzamento della rete dei servizi superiori; nella ridefinizione dell'affaccio urbano verso il fiume e delle relazioni con l'ambiente.
Ai fini della puntuale definizione dei contenuti e dei programmi attuativi di tale "sistema", che dovrà recepire le disposizioni del P.T.C.P. che ad esso si riferiscono, la Provincia promuoverà il coordinamento delle relative politiche urbanistiche in sede di redazione dei PRGC o, eventualmente, anche attraverso accordi di programma secondo la normativa vigente.
 - b) Nei Comuni di Borgosesia, Serravalle Sesia, Quarona, Valduggia e Varallo, al fine di individuare aree di rilocalizzazione e localizzazione industriali compatibili con le situazioni di rischio idrogeologico e previsioni di riassetto e riqualificazione delle reti di mobilità, in coerenza con le indicazioni del P.T.C.P., la Provincia promuoverà il coordinamento delle relative politiche urbanistiche in sede di redazione dei PRGC o, eventualmente, anche attraverso accordi di programma secondo la normativa vigente.
 - c) In coerenza con la individuazione di "Ambiti di riordino e sviluppo urbanistico", i P.R.G. dei Comuni appartenenti ai sistemi

interessati sono tenuti a valutare l'opportunità della previsione di nuove aree di espansione, che comportino frammentazione ed elevato consumo di suolo, perseguendo, al contrario, la riorganizzazione e il completamento di quelle esistenti.

In particolare, nell'Ambito Territoriale 2-"Agro dell'asciutta" i PRG dovranno limitare le previsioni in aree di espansione a destinazione industriale e commerciale che comportano un incremento degli accessi esistenti sulla rete principale della viabilità. Si dovrà invece dare priorità al recupero di impianti industriali dismessi soprattutto in Livorno Ferraris e Tronzano, dove saranno ammissibili anche funzioni diverse da quelle produttive.

Nell'Ambito Territoriale 6-"Baraggia" in coerenza con gli "ambiti di riordino urbanistico e infrastrutturale" individuati, la pianificazione locale dovrà tendere al contenimento di ogni altro insediamento che comporti accesso diretto sull'asse storico pedemontano (S.R. 142);

- d) I Comuni appartenenti agli Ambiti Territoriali: 1-"Terre delle Grange", 3-"Bassa", 5-"Sponde del Sesia", 6-"Baraggia dovranno definire scelte insediative nelle aree periurbane integrate e coerenti con l'osservanza delle zone di rispetto previste dall'art.2 del "Regolamento speciale per la coltivazione del riso", a tutela degli insediamenti e dei punti di captazione delle acque potabili. I Comuni sono inoltre invitati a inserire nella normativa dei P.R.G. obblighi all'impianto in tali aree di rispetto di piantumazioni arboree come ulteriore tutela dell'ambiente urbano utilizzando, ove possibile, gli incentivi previsti a tale scopo dai regolamenti comunitari.

7. Operano altresì le seguenti **prescrizioni che esigono attuazione:**

a) i comuni, nel formare e adeguare i propri prg, verificano la localizzazione degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, come definiti dalla normativa vigente e riportati nell'allegato a.t.2 "uso reale del suolo". per gli stabilimenti ubicati vicino a zone residenziali o di particolare interesse naturale, formulano prescrizioni in grado di indirizzare le misure compensative per contenere i rischi alle persone e all'ambiente

b) i comuni, nel formare e adeguare i propri prg, verificano la presenza dei siti da bonificare individuandoli all'interno dei propri strumenti urbanistici. nel caso di riutilizzo di aree produttive dismesse, la pianificazione locale dovrà assoggettare la trasformazione a preventive operazioni di bonifica ambientale, come previsto dalla normativa vigente.

c) i piani regolatori generali comunali ed intercomunali e gli strumenti attuativi del presente P.T.C.P. precisano ed affinano, nel rispetto delle strategie definite dal P.T.C.P. medesimo, le previsioni localizzative recate dalla Tavola P.2.D/1-6 ("assetto insediativo e infrastrutturale"), previa verifica con le linee programmatiche assunte dalla Regione Piemonte per la formazione del nuovo piano territoriale regionale

Articolo 48 - Il Piano Provinciale dei trasporti e della mobilità

- 1.** Le previsioni del P.T.C.P. in ordine all'assetto territoriale e delle infrastrutture di trasporto costituiscono criteri cui dovrà attenersi il Piano Provinciale della mobilità e dei trasporti al fine di conseguire un assetto delle infrastrutture e dei servizi di trasporto coerente con gli obiettivi di sviluppo e di tutela ambientale del territorio provinciale.

Le previsioni del P.T.C.P. in ordine all'assetto territoriale e delle infrastrutture di trasporto costituiscono direttive e indirizzi per gli interventi sul sistema infrastrutturale per quanto di competenza della Provincia e per la concertazione con le scelte di competenza di altri livelli di pianificazione generali e di settore e di altri enti (ANAS, Società Autostrade, FS).

- 2.** Il Piano Provinciale dei trasporti e della mobilità dovrà perseguire i seguenti **indirizzi:**

- a) assicurare la migliore connessione al sistema delle relazioni interregionali e nazionali in particolare in seguito alla fase di realizzazione della linea ferroviaria ad Alta Capacità e alla localizzazione di impianti per lo scambio intermodale di merci;
- b) migliorare la funzionalità e completare la maglia della viabilità provinciale principale e la sua connessione al sistema autostradale;
- c) potenziare le infrastrutture ferroviarie locali/regionali per elevare significativamente il livello di servizio del trasporto su ferro e, in genere, del trasporto pubblico per le relazioni interne alla provincia, secondo una logica di integrazione gomma/ferro;
- d) individuare itinerari di by-pass dei centri abitati dove i traffici di attraversamento riducono sensibilmente la qualità ambientale e la sicurezza;
- e) prevedere interventi sulle infrastrutture stradali finalizzati al riordino e al sostegno dei sistemi insediativi (esistenti ed in progetto) che su di esse poggiano.

- 3.** Il Piano Provinciale dei trasporti e della mobilità dovrà individuare le modalità di intervento e le relative priorità, sulla base dei dati relativi alla domanda di mobilità provinciale attuale e prevista, dell'analisi del rapporto fra domanda di mobilità ed offerta di infrastrutture nella situazione attuale, in relazione alle previsioni di sviluppo territoriale e in considerazione delle risorse economiche e finanziarie necessarie e disponibili. Più in particolare, il Piano deve:

- a) precisare, in attuazione delle previsioni del P.T.C.P. e in accordo con il Piano Regionale dei Trasporti e delle Comunicazioni, le caratteristiche progettuali e funzionali ed il tracciato di eventuali nuove direttrici infrastrutturali a servizio di relazioni di livello regionale e interregionale;
- b) definire, in accordo con gli obiettivi generali del P.T.C.P., gli interventi necessari al completamento e all'adeguamento delle direttrici di livello provinciale;
- c) individuare, in accordo con gli strumenti urbanistici comunali, le soglie critiche, in relazione al rapporto flussi di traffico/capacità, alla componente di transito degli stessi flussi, nonché alla quota di traffico

- pesante, che giustifichino l'interesse della Provincia per interventi di ampliamento della sezione e/o di variazione plano-altimetrica del tracciato di direttrici di collegamento extraurbano;
- d) definire il Programma organizzativo dei trasporti pubblici locali in attuazione del D.L.vo 422/98 e della connessa Legge Regionale di attuazione;
 - e) definire il programma di dismissione delle traverse interne ai centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 ab..
- 4.** Il P.T.C.P. individua preliminarmente gli interventi sul sistema infrastrutturale, indicati nelle Tavole P.2.E/1-6 del Piano e specificati nella normativa, e indica come Ambiti che dovranno essere adottati dal Piano Provinciale dei trasporti e della mobilità i seguenti "Ambiti sub-provinciali di pianificazione integrata dei trasporti e della mobilità":
- a) Ambito della Valsesia, con particolare riferimento alle problematiche determinate dall'accessibilità alla valle, alle comunicazioni fra questa e il resto della Provincia/Regione, alle situazioni di criticità determinate dalle punte di domanda attuali ed eventualmente future (Monterosa 2000), alla scarsità di superficie territoriale del fondovalle, alle possibili forme di integrazione del trasporto ferroviario con il trasporto stradale. Nell'ambito del più ampio tema del potenziamento delle linee ferroviarie secondarie per Biella, Varallo, Arona, mediante opere di ammodernamento dell'armamento (elettrificazione, eliminazione di passaggi a livello, ecc.), il P.T.C.P. promuove la formazione di treni estivi con direzioni Biella-Vercelli-Liguria ed estivi/invernali con direzione Vercelli-Varallo Sesia e Novara-Varallo Sesia in grado di alleggerire il sistema stradale della Val Sesia e incentivare la funzione logistica/turistica della Città di Varallo;
 - b) Ambito pedemontano, con riferimento alla natura ed alle motivazioni della domanda attuale e potenziale lungo la direttrice est-ovest, nelle sue componenti locale e di lunga percorrenza, al possibile consolidamento in senso lineare/conurbativo del sistema pedemontano e di cerniera, agli specifici problemi connessi con il ruolo di Gattinara, in quanto nodo su cui convergono i flussi est-ovest e nord-sud e, eventualmente, possibile sede di centro di movimentazione delle merci a scala sovracomunale. In conformità con gli indirizzi programmatici assunti dal P.T.C.P. il "Piano Provinciale dei Trasporti e della Mobilità", procederà al raggiungimento delle condizioni necessarie a garantire il completamento della "Pedemontana" Cossato-Romagnano Sesia (connessione con l'autostrada A....) e la sua contestuale realizzazione con il Peduncolo autostradale Biella – Santhià.
 - c) Corridoio infrastrutturale Torino-Milano, con riferimento alle necessità di collegamento interregionale e nazionale della provincia, alla tutela del territorio coinvolto dall'impatto delle infrastrutture esistenti e previste, alla individuazione delle priorità di intervento sulla direttrice ferroviaria ad Alta Capacità Torino-Milano ed all'integrazione territoriale dell'Interconnessione con la direttrice storica, che ne garantiscano l'effettiva utilità con riferimento ai collegamenti di livello interregionale e nazionale del capoluogo provinciale. In conformità

con gli indirizzi programmatici assunti dal P.T.C.P. il "Piano Provinciale dei Trasporti e della Mobilità", procederà al raggiungimento delle condizioni necessarie a garantire la realizzazione del Peduncolo autostradale Biella – Santhià (connessione con l'autostrada per Milano e Genova) e la sua contestuale realizzazione con il completamento della "Pedemontana" Cossato-Romagnano Sesia; l'area logistica di Santhià costituirà un elemento essenziale alla qualificazione del nodo autostradale in progetto e del potenziamento del trasporto merci su ferro.

Articolo 49 - Disposizioni per il Piano provinciale del traffico per la viabilità extraurbana

1. Il Piano Provinciale del traffico per la viabilità extraurbana dovrà, facendo riferimento a quanto previsto dall'art. 36 del Codice della Strada, essere adottato d'intesa con gli altri enti proprietari di strade e dovrà prioritariamente perseguire i seguenti obiettivi:
 - miglioramento della sicurezza, con particolare attenzione alle categorie di utenza più deboli;
 - miglioramento delle condizioni di circolazione;
 - riduzione dei consumi energetici e degli effetti di inquinamento acustico ed atmosferico causati dal traffico stradale, attraverso interventi di fluidificazione del traffico, realizzazione di itinerari alternativi per il traffico di attraversamento dei centri abitati, realizzazione di barriere di contenimento del rumore nelle situazioni più critiche.
2. In coerenza con gli obiettivi di cui al comma precedente, il Piano del traffico terrà conto dei seguenti **indirizzi**:
 - organizzare il monitoraggio della rete della viabilità extraurbana provinciale dal punto di vista delle emissioni inquinanti e dell'incidentalità, individuare specifici obiettivi di riduzione e verificarne il raggiungimento ad ogni scadenza biennale;
 - sollecitare e coordinare i Piani Urbani del Traffico, eventualmente anche coinvolgendo comuni non obbligati;
 - predisporre un abaco di interventi per la minimizzazione dell'impatto dei flussi di traffico sulla viabilità extraurbana (segnaletica, interventi sulla sezione e sulla pavimentazione stradale, regolazione delle intersezioni, attraversamenti pedonali, fermate dei trasporti pubblici, gestione dei flussi di traffico in transito, ecc.), di guida e omogeneizzazione degli interventi;
 - Prevedere lo sviluppo dell'analisi di rischio lungo le strade provinciali in area montana, secondo il metodo già applicato per la Val Ma stallone e di cui all'allegato A.T.2/11;
 - sollecitare la sperimentazione di sistemi innovativi di trasporto pubblico nelle aree a bassa capacità insediativa per la fruizione del paesaggio e dei beni ambientali anche a scopo turistico.

Articolo 50 - Disposizioni per la localizzazione e la organizzazione dei servizi sanitari, socio-assistenziali, scolastici e commerciali

1. In considerazione delle caratteristiche di bassa densità demografica di grande parte del territorio provinciale, dell'attuale organizzazione di tipo reticolare adottata dai Comuni per molteplici servizi e dell'importanza che i servizi hanno come presidi delle comunità sul territorio, il P.T.C.P. indirizza le politiche settoriali della Provincia e dei Comuni verso:
 - una organizzazione non gerarchica dei sistemi dei servizi, che non privilegi quindi necessariamente i Comuni di dimensione maggiore, ma piuttosto tenda a sviluppare rapporti di collaborazione e di complementarità, attraverso le forme associative previste dalla normativa vigente;
 - l'adozione di tipologie innovative, polifunzionali e flessibili; l'integrazione verticale dei servizi (socio-assistenziali, sanitari, educativi, scolastici, culturali ricreativi, sportivi e commerciali) in tutte le situazioni di bassa consistenza demografica dei bacini di utenza;
 - il coinvolgimento di privati e di organizzazioni non lucrative;
 - la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale minuto nei centri storici e nei piccoli comuni della pianura risicola e della montagna;
 - il miglioramento dell'accessibilità ai servizi attraverso lo sviluppo dei servizi di trasporto pubblico anche non tradizionale (minibus a chiamata, taxi collettivi).

Nel rispetto degli indirizzi di cui sopra, il P.T.C.P. ritiene conforme alle proprie scelte soluzioni di razionalizzazione delle strutture scolastiche superiori, in grado di specializzare e meglio fruire di rapporti simbiotici con i distretti turistico/enogastronomici individuabili sul territorio vercellese.

2. Il P.T.C.P. individua, accanto alle polarità di livello subregionale di Vercelli e Borgosesia, i seguenti poli di livello provinciale, quali sedi preferenziali per funzioni di livello sovracomunale:

Centri di servizi alla scala sovracomunale: Alice Castello, Borgo d'Ale, Cigliano, Crescentino, Gattinara, Livorno Ferraris, Quarona, Saluggia, Santhià, Serravalle Sesia, Trino, Tronzano, Varallo.

Il P.T.C.P. ritiene conforme alle proprie scelte ogni azione rivolta ad un rafforzamento della Struttura Universitaria e delle sue attività correlate nella Città di Vercelli e più in genere nelle polarità di "livello subregionale" e di "livello provinciale".

3. La distribuzione delle attività commerciali è regolata dalle leggi di settore vigente. Il P.T.C.P., preso atto delle disposizioni regionali che regolano la materia, esprimerà il parere di merito in presenza di riconoscimento delle localizzazioni L2.
 - Per le localizzazioni richiamate con ST < 80.000 mq il parere della Provincia sarà subordinato alle condizioni di compatibilità con il rischio idrogeologico (Tavole P.2.C/1-6), con l'assetto insediativo ed infrastrutturale (Tavole P.2.D/1-6) e con gli Ambiti di pianificazione e progettazione a livello provinciale (Tavole P.2.E/1-6), subordinando il parere agli eventuali interventi integrativi.

- Per le localizzazioni richiamate con ST > 80.000 mq il parere vincolante della Provincia sarà subordinato al contestuale soddisfacimento delle seguenti condizioni:
 - 1) In presenza di nuovi riconoscimenti di localizzazioni L2:
 - a) le condizioni di compatibilità previste per localizzazioni con ST < 80.000 mq;
 - b) la vicinanza con infrastrutture esistenti di capacità sufficienti o facilmente adeguabili alle nuove esigenze;
 - c) assenza di compromissioni di aree protette o di pregio ambientale e paesistico (Elab. P.2.A limitatamente al "Sistema delle reti ecologiche, art. 12);
 - d) qualora l'intervento commerciale risulti connesso ad altre attività di supporto, esso dovrà essere commisurato al bacino di utenza commerciale e realizzato contestualmente alle strutture alle quali è funzionalmente connesso.
 - 2) Per ampliamenti di strutture commerciali già attive e di ampliamenti di localizzazioni L2 ed L3 già riconosciute:
 - e) le condizioni di compatibilità previste per localizzazioni con ST < 80.000 mq;
 - f) assenza di compromissioni di aree protette o di pregio ambientale e paesistico (Elab. P.2.A limitatamente al "Sistema delle reti ecologiche, art. 12).

Articolo 51 - Disposizioni per gli ambiti di riordino e sviluppo urbanistico

- 1.** Vi appartengono gli ambiti, riportati nelle Tavole P.2.D/1-6 del P.T.C.P., così definiti:
 - *Ambiti di potenziamento e riordino del sistema produttivo e terziario;*
 - *Ambiti di riordino urbanistico e infrastrutturale;*
 - *Ambito di salvaguardia per la piattaforma merci (linea AV/AC);*
 - *Ex centrale nucleare E. Fermi;*
 - *Centrale E.On. Italia Produzione S.p.a. a ciclo combinato di Livorno Ferrarsi;*
 - *Polo per insediamenti economici di Leri.*

- 2.** *Ambiti di potenziamento e riordino del sistema produttivo e terziario.*
Tali Ambiti sono individuati:
 - nell'ambito territoriale Terre delle Grange, in Trino Vercellese, a nord dell'edificato, a completamento e ampliamento del PIP vigente, anche al fine di favorire il processo di rilocalizzazione degli insediamenti produttivi situati all'interno delle fasce di pertinenza del Po;
 - nell'ambito territoriale Bassa,
 - in territorio comunale di Prarolo, fino al confine con il Comune di Pezzana, a potenziamento delle aree produttive esistenti;
 - nei comuni di Pezzana e Stroppiana a potenziamento delle aree produttive esistenti, allo scopo di evitare la proliferazione di zone di espansione produttiva;
 - in territorio comunale di Saluggia, l'area industriale a nord della SP per Crescentino, per il potenziamento del polo industriale saluggese.

- negli Ambiti territoriali Agro dell'Asciutta e Baraggia, ai fini del potenziamento e riordino dell'offerta insediativa per attività produttive e di servizio, del recupero delle aree industriali dismesse, del controllo delle destinazioni e delle compromissioni in aderenza agli assi tangenziali, nei Comuni di:
 - Santhià, nelle aree del PIP vigente, di cui va incentivata l'attuazione, e in quelle circostanti, in funzione di nuova offerta insediativa e di riordino delle sedi produttive esistenti;
 - Livorno Ferraris, nelle aree produttive (esistenti e di espansione) e nell'area occupata dalla ex cava C.A.V.TO-MI per estrazione inerti;
 - Carisio, nelle aree intorno al casello autostradale;
- negli Ambiti territoriali Vercellese e Sponde del Sesia:
 - l'Area Industriale Attrezzata di Vercelli, per la quale si danno direttive di potenziamento-riqualificazione (Business Park) e di possibile ulteriore espansione verso sud e verso est;
 - l'addensamento lineare da riorganizzare Vercelli-Caresanablot-Quinto Vercellese (in adiacenza ai tratti di viabilità indicati "da riqualificare" nelle Tavole P.2.D);
 - l'area di nuovo insediamento in prossimità del casello autostradale di Borgo Vercelli, con funzione di "Incubatore delle Imprese" a prevalente indirizzo terziario;
- nell' Ambito territoriale Baraggia:
 - nel Comune di Greggio e Arborio, in adiacenza al casello autostradale, allo scopo di evitare la proliferazione di zone di espansione produttiva in ambiti territoriali a prevalente vocazione agricola;
 - nell'area pedemontana di cerniera nel Comune di Gattinara, a sud dell'abitato, fra la S.P.594 e la linea ferroviaria, integrato ad un centro merci di livello sovracomunale, in funzione delle previsioni del Piano dei trasporti e la realizzazione delle opere infrastrutturali promosse dal P.T.C.P.;
- nell' Ambito territoriale Bassa Valsesia, in Comune di Varallo (area di Roccapietra, in fase di completa attuazione), e in Comune di Borgosesia (area di Isolella e di Pracesolo). Poiché esse sono interne alla fascia fluviale di tipo C, e interessano parzialmente zone di versante mediamente instabile e "zone coltivate ad uso misto", la loro progettazione dovrà tenere conto delle indicazioni normative previste per le stesse.

Gli ambiti di cui al presente comma sono preordinati, previa verifica con le linee programmatiche regionali, all'accoglimento delle attività produttive e commerciali aventi le caratteristiche dell'allegato A della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.99, modificato con D.C.R. n. 59-10831 del 24.03.2006.

3. *Ambiti di riordino urbanistico e infrastrutturale.*

Tali Ambiti sono individuati:

- nell' Ambito territoriale Baraggia,
 - in vista di possibili interventi di adeguamento e potenziamento della S.R.142, le aree a sud della statale in prossimità degli incroci, da riqualificare, di Lozzolo e di Roasio; poiché le aree

"Militari" ricadono anche all'interno della perimetrazione della Riserva naturale Orientata delle Baragge gli interventi dovranno tener conto delle disposizioni contenute nella legge regionale 14 gennaio 1992, n. 3 istitutiva del vincolo ambientale;

- le aree attorno al nodo infrastrutturale da riqualificare "crocchio di Buronzo";
- in vista di un possibile recupero funzionale le aree "ex Montefibre" e "Militari" nel Comune di Roasio, oggi dismesse dalle loro funzioni originali.
- nell' Ambito territoriale Bassa Valsesia, in concomitanza con la riqualificazione del tratto di statale in riva destra fra Serravalle e gli incroci con la Valsessa, aree poste ai due lati della statale già parzialmente edificate con destinazioni prevalentemente produttive. Poiché esse sono interne alla fascia fluviale di tipo C, la loro progettazione dovrà tenere conto delle prescrizioni normative previste per detta fascia.
- nell' Ambito territoriale Alta Valsesia, le aree residenziali-turistiche in prossimità dei centri di Alagna e Riva Valdobbia, che saranno raccordate alle indicazioni del Progetto di valorizzazione turistica dell'alta Valsesia: "Monterosa 2000", "Alpe di Mera" di cui all'art. 10, punto b1) delle presenti norme.

4. Ambito di salvaguardia per la Piattaforma merci per l'autostrada ferroviaria.

In considerazione del possibile ruolo che Santhià, data la sua elevata infrastrutturazione, potrà svolgere nella movimentazione delle merci, in particolare per le provenienze dalla Francia, il P.T.C.P. provvede a indicare una localizzazione di massima della "Piattaforma Merci" che dovrà essere direttamente connessa con il sistema autostradale e ferroviario. La precisazione di detta area, in funzione delle caratteristiche dimensionali e funzionali della infrastruttura secondo gli esiti degli studi di fattibilità avviati e alla evoluzione degli scenari concernenti gli assetti infrastrutturali delle relazioni ferroviarie fra Torino e Lione, sarà oggetto di Variante al P.T.C.P. da concordare con lo stesso Comune.

5. Operano le seguenti **prescrizioni che esigono attuazione:**

- a) Fino alla predisposizione ed approvazione delle Variante al P.T.C.P. di cui al comma precedente, e comunque per non più di cinque anni, nell'area di salvaguardia individuata nella Tavola P.2.D/1-6 del P.T.C.P., non sono consentite modificazioni delle attuali destinazione d'uso del suolo in contrasto con gli indirizzi del P.T.C.P., fatti salvi gli interventi finalizzati al miglioramento delle attività e degli insediamenti esistenti.

6. Ex centrale nucleare E. Fermi di Trino Vercellese.

Per tale area, individuata nella Tavola P.2.D/2-6 del P.T.C.P., si applicano le prescrizioni definite dalle normative nazionali di riferimento in materia di Centrali Nucleari disattivate o in corso di "decommissioning". Ogni diversa destinazione del sito, ancorchè compatibile con le normative anzidette, sarà oggetto di apposita Variante del P.T.C.P..

- 7. Centrale E.On. Italia Produzione S.p.a. a ciclo combinato di Livorno Ferraris**
Per tale area, individuata nella Tavola P.2.D/2-6 del P.T.C.P., si applicano le previsioni e le normative urbanistiche definite dai Decreti del Ministero dell'Industria di autorizzazione alla realizzazione dell'impianto, nonché le norme urbanistiche del P.R.G. dei Comuni di Livorno Ferraris, Trino e Fontanetto Po. Ogni variazione del suddetto quadro normativo sarà oggetto di apposita Variante al PTCP.
- 8. Polo per attività economiche di Leri.**
Per tale area, individuata nella Tavola P.2.D/2-6 del P.T.C.P., le previsioni urbanistiche ed insediative saranno definite con il Progetto delle Intese di cui al precedente art. 10 delle NTA.
- 9. Operano le seguenti *prescrizioni che esigono attuazione***
 - a) Fino alla formazione del Progetto delle Intese, ovvero fino alla definizione delle previsioni urbanistiche in attuazione di quanto stabilito in accordo con gli indirizzi e comunque per non più di cinque anni, nell'area individuata nella Tavola P.2.D/2-6 come "Polo per attività economiche di Leri " non sono consentite modificazioni delle attuali destinazione d'uso del suolo.

Articolo 52 - Disposizioni per gli ambiti di riqualificazione urbanistica

- 1.** Vi appartengono gli ambiti, riportati nelle Tavole P.2.D/1-6 del P.T.C.P., così definiti:
 - *Area di riqualificazione urbanistica della stazione di Vercelli;*
 - *Intorni delle stazioni ferroviarie da riqualificare.*
- 2. Area di riqualificazione urbanistica della stazione di Vercelli.**

Allo scopo di coordinare un complesso di interventi di riuso e riqualificazione urbana incentrati intorno alla polarità della Stazione Ferroviaria di Vercelli, che coinvolgono immobili di proprietà pubblica e privata e che richiedono una progettazione unitaria e orientata alla riqualificazione dell'ambiente urbano, il Comune di Vercelli, per l'area individuata, predispone un Piano Particolareggiato ai sensi dell'art.40, L.R. n.56/77 e s.m.i.. Per l'attuazione degli interventi relativi, il Comune e la Provincia di Vercelli promuovono la formazione di idonee intese, accordi e/o programmi pubblico privati.

Gli interventi comprendenti immobili di proprietà privata possono essere attuati, in assenza del Piano Particolareggiato, con le modalità previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti al momento della richiesta di intervento. L'area, la cui delimitazione di massima è riportata nella Tavola P.2.D/2-3, comprende:

 - i sedimi ferroviari del tratto urbano della linea Milano-Torino, inclusa l'area dello scalo merci, parzialmente inutilizzata e recuperabile;
 - il sedime ferroviario del tratto urbano della linea Vercelli-Casale e l'immediato intorno, dove si rendono necessari, nel quadro del potenziamento del servizio, interventi di riduzione

dell'interferenza con le altre funzioni urbane e di miglioramento delle relazioni trasversali;

- la porzione di tessuto urbano a sud della Stazione comprendente l'area del vecchio Ospedale già soggetta a Pianificazione Particolareggiata e specificamente vocata per funzioni di pregio (in particolare universitarie e di ricerca);
- un complesso di aree miste, prevalentemente adibite per stoccaggio merci e parzialmente dismesse o sottoutilizzate poste a nord della Stazione e il cui riuso dovrebbe essere progettato in funzione della ricucitura urbana e della collocazione di funzioni qualificate direzionali, di ricerca e tecnologiche, in raccordo con il polo universitario;
- altre aree produttive a ovest e quella del complesso ex-Montefibre a est.

3. Intorni delle stazioni ferroviarie da riqualificare.

Al fine di potenziare il sistema delle accessibilità territoriali attraverso l'organizzazione di punti di interscambio modale tra i diversi sistemi di trasporto sia pubblico che privato nelle principali stazioni i Comuni, in sede di formazione del P.R.G., prevedono, aree appositamente organizzate per l'interscambio ferro/gomma, parcheggi e attrezzature di supporto al trasporto di persone e ogni altra funzione connessa al supporto logistico e all'assistenza dei viaggiatori.

Articolo 53 - Disposizioni per le aree di interesse ambientale e turistico

1. Vi appartengono gli ambiti e le aree, riportate nelle Tavole P.2.D/1-6 del P.T.C.P., così definite:

- *Ambiti di sviluppo di funzioni sportivo - ricreative a valenza ambientale;*
- *Aree di risanamento ambientale;*
- *Comprensorio sciistico Monterosa-Alagna ;*
- *Comprensorio sciistico Alpe di Mera.*

2. Ambiti di sviluppo di funzioni sportivo - ricreative a valenza ambientale.

Tali aree sono individuate:

- a)** nell'ambito territoriale terre delle grange, relativamente al quale il P.T.C.P. fa proprie le indicazioni del Piano del Po per quanto riguarda la valorizzazione ambientale e turistica del fiume e le indicazioni degli strumenti di pianificazione del Parco delle Sorti della Partecipanza di Trino, e richiama i Comuni all'adeguamento dei loro strumenti urbanistici;
- b)** nell' Ambito territoriale *Baraggia*, la pianificazione locale dovrà assicurare la salvaguardia dell'area de "Le Castelle", il cui recupero come meta di turismo "dolce" deve essere visto anche in funzione della valorizzazione delle colture viticole della zona;
- c)** nell' Ambito territoriale *Baraggia*, relativamente al quale il P.T.C.P. fa proprie le indicazioni del "Progetto di valorizzazione ambientale e realizzazione aree per lo svago e il tempo libero lungo il fiume Sesia", nell'ambito dei finanziamenti regionali per i XX Giochi Olimpici Invernali "Torino 2006", individuando una possibile area di

connessione dei siti di intervento lungo il fiume Sesia tra i Comuni di Gattinara e Lenta.

- d) negli Ambiti territoriali *Vercellese* e *Sponde del Sesia* il P.T.C.P. individua, nel Comune di Vercelli, il tratto fluviale adiacente al tessuto urbano, specificamente destinato alla localizzazione di attività sportivo-ricreative all'aperto e alla individuazione di aree di rafforzamento e consolidamento della componente boschiva; nella porzione compresa fra la ferrovia e il tracciato della tangenziale nord, si potranno ospitare anche manifestazioni ad elevata partecipazione di persone che richiedono ampi spazi all'aperto.
- e) nell'Ambito territoriale *Bassa Valsesia*, il P.T.C.P. individua nei pressi della località di Doccio e Locarno, in prossimità delle aree fluviali in sponda destra orografica, un ambito specificamente destinato alla localizzazione di attività sportivo-ricreative all'aperto e alla individuazione di aree di rafforzamento e consolidamento delle componenti naturali tipiche delle piane di fondovalle.

3. Aree di risanamento ambientale.

Per le aree individuate, il P.T.C.P. impegna la Provincia, in accordo con i Comuni interessati, a programmare la realizzazione di interventi di bonifica e recupero ambientale, nell'ambito delle indicazioni e previsioni normative specificatamente definite per taluni ambiti dagli organismi ed autorità competenti.

4. Comprensorio sciistico Monte Rosa.

Per tale comprensorio, già oggetto di opere connesse alle XX Olimpiadi invernali Torino 2006 sono ammessi ulteriori interventi di riqualificazione e potenziamento degli impianti esistenti e nuovi impianti qualora lo sviluppo turistico ne evidenzi l'esigenza.

5. Comprensorio sciistico dell'Alpe di Mera.

Per tale comprensorio già oggetto di opere connesse alle XX Olimpiadi invernali Torino 2006 vengono previsti interventi di riqualificazione e miglioramento degli impianti e piste esistenti, con la possibilità di effettuare eventuali ampliamenti legati all'ipotesi di un progetto di utilizzazione di area sciabile nella zona di Meggiana in Comune di Piode

Articolo 54 – Disposizioni per le strutture ed insediamenti di interesse turistico sportivo – ricreativo a valenza provinciale

- 1. Tutte le iniziative volte alla realizzazione sul territorio provinciale di nuove strutture o insediamenti di interesse sportivo ricreativo sono considerati di rilievo provinciale qualora, posti all'esterno dei centri abitati, occupino una superficie territoriale maggiore di 10 ettari o prefigurino l'integrazione di una pluralità di attività quali ad esempio quelle turistiche, ricettive, sportive, per il tempo libero e commerciali in quanto potenziali poli di attrazione territoriale. In coerenza agli obiettivi del P.T.C.P. sulla valorizzazione e sviluppo turistico del territorio provinciale e nel rispetto dei principi più generali di tutela e

salvaguardia dell'ambiente, le suddette iniziative dovranno seguire le seguenti disposizioni.

2. Operano pertanto i seguenti indirizzi:

- a) E' da privilegiare l'ubicazione in diretta prossimità all'accesso del sistema delle viabilità principali;
- b) L'intervento può essere integrato da destinazioni correlate (terziarie e commerciali) a quelle di cui al comma 1 (sportive-ricreative) nella misura utile a garantire la funzionalità delle attività prevalenti;

3. Operano le seguenti prescrizioni che esigono attuazione:

- a) gli strumenti urbanistici esecutivi dovranno prescrivere la definizione di comparti edificatori funzionalmente omogenei e compatibili con le fasi di attuazione;
- b) le previsioni di nuovo insediamento non potranno interrompere la rete ecologica, ammettendone l'inserimento nella proposta progettuale;
- c) gli interventi saranno subordinati alla approvazione di strumenti urbanistici esecutivi a cui sono demandati i compiti di effettuare tutti gli approfondimenti necessari a verificare e garantire l'adeguato inserimento degli interventi nel contesto ambientale e territoriale e nel sistema infrastrutturale. Tali approfondimenti dovranno tener conto delle disposizioni della L.R. 40/98 e s.m.i. in relazione alle componenti ambientali;

4. Operano le seguenti prescrizioni immediatamente vincolanti:

- a) E' richiesta la comunicazione ai comuni limitrofi e agli enti territoriali locali (comunità montane, ecc.) dell'iniziativa proposta e la raccolta delle osservazioni, non vincolanti, eventualmente pervenute. La documentazione così acquisita verrà allegata al procedimento urbanistico attivato e trasmessa agli organi competenti per l'approvazione;
- b) Qualora le iniziative promosse prevedano destinazioni d'uso differenti da quelle di cui al comma 1 (sportivo-ricreative) l'eventuale quantità di destinazioni correlate eccedente il limite previsto al comma 2 punto b) dovrà essere programmata successivamente all'entrata in funzione delle previste strutture o insediamenti sportivo-ricreativi. La convenzione tra Comune e proponente dovrà prevedere tempi per i rilasci dei permessi abilitativi, tempi per l'entrata in funzione delle attività dando assoluta priorità temporale agli impianti turistico sportivo-ricreativi;
- c) Ogni nuova previsione deve essere corredata da idonei studi sulla previsione dei flussi veicolari indotti e sulla viabilità in grado di verificare il mantenimento dell'operatività delle strade pubbliche esistenti.

Articolo 55 - Disposizioni per le zone per servizi ed infrastrutture

- 1.** Vi appartengono le zone, riportate nelle Tavole P.2.D/1-6 del P.T.C.P., così definite:
 - *Servizi e infrastrutture terziarie e direzionali;*
 - *Servizi e infrastrutture per il trattamento delle merci;*
 - *Servizi e infrastrutture aeroportuali;*
 - *Servizi e infrastrutture pista di collaudo;*
 - *Servizi e infrastrutture Parcheggio a Servizio del Comprensorio Turistico "Monterosa 2000";*
 - *Aree per impianti di trattamento rifiuti*

- 2.** *Servizi e infrastrutture terziarie e direzionali.*
Per tali zone, individuate in comune di Vercelli, il P.R.G. dovrà garantire il mantenimento delle funzioni esistenti o, a seguito di Pianificazione Esecutiva, l'insediamento di funzioni coerenti.

- 3.** *Servizi e infrastrutture per il trattamento delle merci.*
Per tali zone, il P.R.G. dovrà garantire il mantenimento delle funzioni esistenti o, a seguito di Pianificazione Esecutiva, l'insediamento di funzioni coerenti.

- 4.** *Servizi e infrastrutture aeroportuali.*
Il P.R.G. dovrà verificare la congruenza dell'aeroporto rispetto alle altre funzioni urbane, anche al fine di un suo eventuale potenziamento per servizi di protezione civile che potrebbero comportare la realizzazione di strutture ed attività compatibili e funzionali a tale previsione.

- 5.** *Servizi e infrastrutture pista di collaudo.*
Per tale zona in Comune di Balocco, il P.T.C.P. prescrive che ogni intervento di trasformazione sia subordinato a Piano Esecutivo Convenzionato ex art.44 L.R. 56/77.

- 6.** *Servizi e infrastrutture Parcheggio a Servizio del Comprensorio Turistico "Monterosa 2000".*
Per tale area, localizzata a monte del centro abitato del Comune di Riva Valdobbia, la realizzazione degli interventi sarà condizionata all'esecuzione di indagini volte a stabilire la compatibilità dell'intervento con le condizioni di stabilità del versante e dalla preventiva messa in opera di interventi mirati a ridurre il livello di pericolosità dello stesso in base a quanto stabilito dall'art. 37 comma 7 lettere a) e b).

- 7.** *Aree per impianti per trattamento rifiuti*
 - 7.1.** il P.T.C.P. recepisce le norme vigenti in materia di trattamento e smaltimento dei rifiuti e reca le disposizioni che seguono al fine di tutelare l'ambiente e il paesaggio, conservare ed evidenziare gli elementi tipici del paesaggio agrario, con particolare riguardo alle singolarità agricole e naturalistiche e alle emergenze architettoniche; la Provincia, in sede di revisione o modifica del programma provinciale di gestione dei rifiuti, considererà tutte le tipologie di impianti di trattamento utilizzabili;

7.2. Operano le seguenti prescrizioni che esigono attuazioni:

- a) fatte salve le procedure di richiesta in corso, i criteri localizzativi per i nuovi siti dovranno escludere le aree protette, le aree a buona ed elevata produttività, le aree di particolare pregio ambientale come evidenziate nelle tavole P.2.A/1-6 le aree di ricarica della falda come definite dal progetto di PTA della Regione Piemonte, le aree interessate da significative emergenze storico architettoniche come evidenziate nelle tavole P.2.B/1-6, le aree interessate da condizioni di dissesto e/o di rischio idrogeologico;
- b) dovrà essere posta particolare attenzione agli effetti derivanti dalle emissioni in atmosfera, tenuto conto delle condizioni preesistenti.
- c) nella necessaria individuazione di siti per discariche d'inerti, la capacità complessiva degli impianti dovrà essere commisurata al soddisfacimento del fabbisogno locale.

7.3. Operano altresì le seguenti prescrizioni immediatamente vincolanti:

- a) in occasione di modifica e/o revisione del Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti, dovranno essere considerati tutte le possibili tipologie di impianti di trattamento;
- b) le nuove autorizzazioni devono rispettare le prescrizioni che esigono attuazione di cui alle lettere a), b) e c) del precedente periodo.

Articolo 56 - Disposizioni per la rete della viabilità e delle infrastrutture di interesse provinciale

1. Operano i seguenti Indirizzi:

- a) eliminare gli attraversamenti urbani in condizioni di incompatibilità del traffico con la qualità urbana;
- b) sostenere politiche di sicurezza e moderazione del traffico;
- c) individuare la classificazione fondamentale della rete nel rispetto delle competenze amministrative.

2. La viabilità individuata dal P.T.C.P., si articola, in relazione all'uso e alla tipologia dei collegamenti svolti, come indicato all'art.2, commi 5 e 6 del Codice della Strada.

Ai sensi dell'art.2, commi 2-4 del Codice della Strada (classificazione in relazione alle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali):

- le infrastrutture di livello sovregionale, corrispondono alla classe A – autostrade, tipo I e II delle norme CNR;
- le infrastrutture di livello sovregionale e regionale, corrispondono alla classe B – strade extraurbane principali, tipo III delle norme CNR;

- le infrastrutture di livello regionale e provinciale, corrispondono alla classe C – strade extraurbane secondarie, le cui caratteristiche sono o devono essere adeguate almeno ai tipi A, IV e V delle norme CNR;
- le infrastrutture di penetrazione urbana e di attraversamento, corrispondono alla classe D – strade urbane di scorrimento,
- le altre strade di collegamento extraurbano corrispondono alla classe F – strade extraurbane locali, le cui caratteristiche sono o devono essere adeguate almeno ai tipi IV o B delle norme CNR.

Articolo 57 - Progetto della viabilità ciclabile

Il P.T.C.P., al fine di costituire una rete provinciale della mobilità ciclabile che colleghi il territorio da sud a nord, dal parco del Po all'alta Valsesia, individua:

- a) sulle tavole P.2.D/1-6 la rete ciclabile esistente;
- b) sulle tavole P.2.E/1-6, i tracciati proposti per il completamento della rete, utilizzando percorsi latitanti le vie extracomunali, alzaie di canali ed ambiti di particolare pregio.

Articolo 58 - Fasce di rispetto delle infrastrutture viarie

1. Il P.T.C.P. stabilisce che le fasce di rispetto delle strade vadano perimetrate dai Comuni nei loro P.R.G., in coerenza con i disposti del D.M. n.1404/68 e del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Nuovo Codice della Strada e sue s.m.i. per le tratte di competenza esterne ai centri abitati, e dell'art. 28 della L.R. 56/77 per l'edificazione nei centri abitati.

Articolo 59 - Disposizioni per la rete della viabilità di rilievo territoriale

1. Gli interventi sulla viabilità previsti dal P.T.C.P., oltre a quelli di adeguamento delle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali delle strade esistenti ai livelli previsti per la loro categoria dal Codice delle Strada, sono articolati in:
 - a) nuove infrastrutture;
 - b) interventi di riqualificazione.
 - c) interventi di potenziamento

Gli interventi di cui al punto a) comprendono la realizzazione di nuove infrastrutture lungo direttrici e fra relazioni attualmente non servite da infrastrutture (nuovi itinerari), la realizzazione di varianti a servizio di infrastrutture già esistenti (by-pass, tangenziali, ecc.). la realizzazione e l'eliminazione di (o la sostituzione di intersezioni a raso di infrastrutture esistenti con) intersezioni a due livelli.

Gli interventi di cui al punto b) comprendono la segnaletica e la semaforizzazione, e più generalmente l'attrezzatura e le misure di moderazione del traffico e di gestione atte a garantire migliori condizioni di sicurezza e di livello di servizio e, al tempo stesso, la tutela della qualità ambientale lungo la stessa e negli attraversamenti urbani.

Gli interventi di cui al punto c) comprendono il potenziamento di infrastrutture esistenti (tracciati ed intersezioni), la ricalibrazione delle sezioni, l'adeguamento delle interferenze e delle opere d'arte, il ridisegno delle intersezioni, la realizzazione di un soddisfacente livello di servizio all'infrastruttura.

Gli interventi relativi alle diverse tipologie di infrastrutture sono classificati nelle tabelle della legenda delle Tavole P.2.D/1-6 del P.T.C.P..

- 2.** Il P.T.C.P. rimanda ai Piani provinciali dei Trasporti, della Mobilità e del traffico, in accordo con i comuni interessati, la definizione dello schema di riorganizzazione della rete stradale nell'area occidentale della provincia in funzione dei traffici di attraversamento, in rapporto alla necessità di adeguare con espresso riferimento ai progetti di potenziamento e sviluppo contenuti negli elaborati P.2.D/1-6 e P.2.E/1-6 e richiamati ai precedenti articoli delle NTA del P.T.C.P..

Nella stessa sede dovranno essere affrontati i problemi di sicurezza dell'area, fra i quali si richiama in particolare: il "crocicchio di Buronzo"; l'innesto della S.R.11 con la strada provinciale da Cigliano per Borgo d'Ale; l'innesto della S.P. "Santhià-Gattinara" con la tangenziale di Tronzano; e dovranno essere valutati gli interventi di adeguamento degli innesti sulla S.P. per Saluggia in Comune di Crescentino e quello della S.P. di Crescentino sulla S.P. 31 bis in Comune di Fontanetto.
- 3.** Il P.T.C.P. individua il tracciato della nuova Pedemontana secondo quanto concordato con le Province di Biella e di Novara. Inoltre, in sede di Piano provinciale della viabilità, in accordo con i comuni dell'area e, dove del caso, con le province di Biella e Novara, dovranno prioritariamente essere:

 - progettati gli interventi sull'asse pedemontano per l'adeguamento ai volumi di traffico, per la separazione dei traffici di attraversamento da quelli di interesse locale, dagli accessi e dai parcheggi delle attività insediate e per il miglioramento della sicurezza stradale;
 - definite le caratteristiche della nuova pedemontana e messe a punto le connessioni viarie con la Bassa Valsesia e con il sistema autostradale, con particolare riferimento alla indispensabile realizzazione della circonvallazione di Romagnano Sesia e Prato Sesia, in territorio della Provincia di Novara, nonché agli adeguamenti della viabilità dell'Alta Valsesia indicati nella Tavole P.2.D e P.2.E, e relativi all'attraversamento in particolare dei centri abitati di Campertogno, Scopa, Scopello;
 - individuate le soluzioni ai problemi di attraversamento dell'abitato di Gattinara.
- 4.** Il P.T.C.P. individua il tracciato del peduncolo autostradale di collegamento Biella-Santhe per la connessione con l'autostrada A4 (Torino-Milano) e con la bretella (A26) per Genova via Alessandria. La progettazione dell'infrastruttura dovrà avvenire sulla base di indirizzi condivisi con la Provincia di Biella nel rispetto delle procedure vigenti.
- 5.** Per il Sistema insediativo della media e alta pianura risicola vercellese, il P.T.C.P. affida, al fine di garantire un adeguato livello di servizio del collegamento stradale nord-sud (S.P.594 e S.R.230), al Piano provinciale dei Trasporti e della Mobilità il compito di definire, in accordo con i Comuni interessati, lo schema di riorganizzazione della rete stradale di questo

itinerario e di quello di collegamento con l'area novarese, in particolare tenendo conto delle seguenti indicazioni e previsioni:

- riqualificazione del tratto della S.R.230 tra Vercelli-Caresanablot-Quinto, in alternativa alla proposta della nuova variante esterna prevista dal P.R.G. del Comune di Caresanablot;
- la riqualificazione dell'attraversamento dell'abitato di Arborio per il quale si rinvia al Piano provinciale di settore la individuazione del tracciato di una eventuale Variante esterna Ovest;
- la realizzazione della Variante esterna Est dell'abitato di Ghislarengo in raccordo con il progetto di potenziamento del ponte sul Sesia e dell'auspicato nuovo svincolo-casello autostradale sulla A26, in Comune di Carpignano.

6. Operano le seguenti prescrizioni:

Fino alla predisposizione ed approvazione dei progetti attuativi delle proposte infrastrutturali di cui al presente articolo, che preciseranno il tracciato definitivo, nei campi di variabilità da intendersi individuati nelle tavole P.2.D/1-6 del P.T.C.P. come estensioni delle fasce di rispetto definite ai sensi del nuovo Codice della Strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., e comunque per un periodo non superiore a cinque anni, non sono consentite modificazioni delle attuali destinazioni d'uso del suolo.

Articolo 60 - Disposizioni per il sistema ferroviario e a fune

1. La Provincia sosterrà nelle sedi istituzionali competenti la formazione di un piano del traffico ferroviario coerente con del potenziamento della linea ferroviaria storica Milano-Torino e quella della Interconnessione vercellese ovest con la nuova direttrice ad Alta Velocità-Alta Capacità.
2. Per quanto concerne il corridoio infrastrutturale Torino-Milano, il P.T.C.P. riporta le nuove opere infrastrutturali che lo costituiscono (AC/AV) e l'autostrada A4
3. Il P.T.C.P. individua come necessari interventi di riqualificazione e potenziamento dei servizi locali ferroviari e a fune, in particolare:
 - interventi di potenziamento delle linee Vercelli - Casale - Alessandria e Varallo - Novara, anche in funzione di servizio e stimolo dei bacini di utenza del sistema universitario Vercelli - Novara - Alessandria (Pavia);
 - interventi di valorizzazione della funivia di collegamento Varallo Sesia con il Sacro Monte, fattori di promozione e valorizzazione turistica del patrimonio naturale ed ambientale della Riserva naturale speciale del Sacro Monte, integrato da quanto espresso ai precedenti articoli.
4. Operano le seguenti **Prescrizioni che esigono attuazione:**
 - a) I Comuni, in sede di adeguamento della strumentazione urbanistica ai contenuti del P.T.C.P., sono tenuti a riportare nelle planimetrie dei Piani Regolatori il tracciato ferroviario dell'AV/AC secondo i progetti approvati più aggiornati e le relative fasce di protezione previste dalla

legislazione vigente, il tracciato del peduncolo autostradale e tutti i progetti di valenza provinciale indicati sugli elaborati cartografici P.2.D/1-6 e P.2.E/1-6 del P.T.C.P..